

RASSEGNA
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
QUADERNI

IL RICICLAGGIO DI DENARO

STRUMENTI DI CONTRASTO E MISURE PATRIMONIALI

CANIO GIUSEPPE LA GALA

N° 2

2000

PRESENTAZIONE

Il riciclaggio di denaro sporco rappresenta un momento cruciale delle moderne dinamiche delinquenziali. Il reinvestimento dei profitti delle attività illecite moltiplica la forza economica ed il potere criminale di quelle organizzazioni, dedite da sempre a conquistare con la violenza e la prevaricazione maggiori spazi di controllo sociale, economico e *latu sensu* politico. Lo stretto nesso esistente tra il riciclaggio e le associazioni per delinquere, di cui quelle di tipo mafioso rappresentano una *speciestra* le più pericolose e destabilizzanti, conferma come, in una prospettiva di contrasto globale, le attività di investigazione debbano confrontarsi ed integrarsi su differenti livelli operativi. Queste brevi considerazioni, allora, rendono sempre più chiara ed evidente la primaria esigenza di conoscere approfonditamente questo particolare fenomeno criminoso e le sue concrete e multiformi manifestazioni empiriche.

Il riciclaggio, prima ancora di concretizzarsi in una fattispecie di reato prevista e punita del nostro codice penale (l'art. 648 *bis*), è una metodologia criminale che si avvale dei risultati delle scienze finanziarie e bancarie ed è una componente fondamentale del sistema economico mafioso. Saper apprezzare e valutare queste complesse dinamiche e la ricca fenomenologia sottesa rappresenta sicuramente un corretto e proficuo approccio investigativo.

Questo quaderno, curato dal Cap. Canio Giuseppe La Gala, è un segno importante della maturità investigativa raggiunta nel settore del contrasto al riciclaggio - e conseguentemente alla criminalità organizzata - ma costituisce anche un punto di partenza per ulteriori riflessioni e contributi, che si auspicano numerosi, su un tema di interesse strategico nella lotta anticrimine. Senza alcun velleitarismo dottrinario, l'Autore ci illustra i punti nevralgici della problematica,

offrendo anche un panorama interdisciplinare quanto mai utile per la comprensione reale del fenomeno. Il lettore non si aspetti fini disquisizioni di *ius conditum* e *de iure condendo*, pur nella consapevolezza delle difficoltà interpretative ed applicative che l'attuale disciplina positiva del riciclaggio comporta: basti pensare alle problematiche che suscita l'oggettività giuridica di questo reato, il rapporto con i reati presupposto, il concorso - reale o apparente - con le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.) o reimpiego di denaro (648 *terc.p.*), le questioni relative all'elemento soggettivo, ed altro ancora. La prospettiva tecnico-operativa indubbiamente prevale su un'ottica strettamente "di diritto", senza rinunciare al rigore logico-giuridico delle argomentazioni addotte. Tutto il capitolo dedicato ai casi di riciclaggio è l'espressione delle finalità di un lavoro di analisi e di deduzione che vuole portare un contributo concreto di pensiero al contrasto del crimine organizzato. È indubbio che questo quaderno, oltre a fornire alcune coordinate operative di riferimento, costituirà un ottimo testo affinché le giovani generazioni di ufficiali possano prepararsi con competenza e rigore ad un'attività operativa non certo agevole.

Un testo che sicuramente entrerà a far parte della nostra cultura professionale.

Gen. B. Mario Mori

INDICE - SOMMARIO

CAPITOLO I	
<i>Definizione di riciclaggio</i>	9
CAPITOLO II	
<i>Effetti sull'economia e sulle attività produttive</i>	13
CAPITOLO III	
<i>Panorama normativo internazionale</i>	21
1. Generalità	21
2. Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 27 giugno 1980	23
3. Dichiarazione di Principi adottata a Basilea il 12 dicembre 1988	23
4. Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988	23
5. Istituzione del G.A.F.I.	24
6. Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990	27
7. Direttiva Comunitaria nr. 308 del 1991	28
CAPITOLO IV	
<i>Normativa penale italiana</i>	31
1. Generalità	31
2. Evoluzione normativa	31
3. Ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti nel vigente Codice Penale	33
4. Trasferimento fraudolento di valori	39
5. Operazioni "sottocopertura" e "consegne controllate"	41
CAPITOLO V	
<i>Misure patrimoniali</i>	45
1. Finalità	45
2. Le misure patrimoniali nel procedimento di prevenzione	47
3. Le misure patrimoniali nel procedimento penale	53
4. Riutilizzazione dei beni confiscati	58

CAPITOLO VI

<i>Misure preventive</i>	61
1. Generalità	61
2. Legge 5 luglio 1991 nr.197	63
3. Obblighi di identificazione e registrazione	65
4. Operazioni sospette (art.3 l. n. 197/91 e d.lgs. n. 153/97)	66
5. Il sistema informatico GIANOS	73
6. Archivio Unico Informatico	74
7. Normativa vigente per l'accesso alle informazioni bancarie	78
8. Estensione degli obblighi della normativa antiriciclaggio ad altre attività suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio	85
9. I c.d. "reati ostacolo"	87
10. Sistema sanzionatorio	88
11. Abusiva attività bancaria e finanziaria	89

CAPITOLO VII

<i>Casi di riciclaggio di denaro "sporco"</i>	93
1. Generalità	93
2. Trasporto di valuta contante a mezzo di corrieri	95
3. Case da gioco	95
4. Investimenti immobiliari, in oro e pietre preziose, in opere ed oggetti d'arte	99
5. Investimenti nel settore commerciale	100
6. Agenzie di viaggio	102
7. Sistema delle sottofatturazioni all'esportazione, delle sovrappatture all'importazione e delle fatturazioni inesistenti	102
8. Attività usuraria e connessioni con il riciclaggio di denaro	103
<i>a. Il fenomeno dell'usura</i>	103
<i>b. La normativa vigente</i>	105
<i>c. Natura del delitto di usura</i>	109
<i>d. Aggravanti</i>	110
9. Creazione di società fittizie	111
10. Società fiduciarie	113
11. Società di <i>leasing</i>	114
12. Utilizzo di società multinazionali	115
13. Utilizzazione del sistema bancario nazionale ed internazionale	116

14. Il sistema bancario sommerso “Hawalla”	119
15. Acquisto di titoli di Stato	121
16. Investimenti in titoli all'estero	121
17. Utilizzo di paradisi fiscali e bancari	122
18. Riciclaggio via Internet	130

BIBLIOGRAFIA	137
---------------------	-----

CAPITOLO I

DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO

Il riciclaggio di denaro proveniente da reato è definibile in quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente lecita a valori patrimoniali di provenienza criminosa. Esso si configura come un'operazione economicamente rilevante, tesa ad evitare la riconduzione di denaro, beni od altre utilità alla loro origine criminosa ed a permettere il loro inserimento nel mercato legale.

In altre parole il riciclaggio di denaro di provenienza illecita si può descrivere raffigurandolo nel complesso dei meccanismi attraverso i quali *il fiume delle ricchezze di origine criminale si riversa e si confonde nelle acque dell'economia lecita* ⁽¹⁾.

Dalla predetta definizione è possibile individuare brevemente le caratteristiche “ontologiche” del fenomeno, costituite da:

- l'illegalità dell'operazione, dovuta al fatto che il riciclaggio ha per oggetto proventi originati da azioni criminali o illegali.

In particolare, il riciclaggio assume la particolare connotazione di attività economica criminale “autonoma” rispetto alla specifica azione criminosa o illegale da cui ha origine il flusso di proventi illeciti. Anche a livello di normativa penalistica (art. 648 bis e art. 648 ter c.p.), infatti, ad essere punite non sono mai le condotte di riciclaggio cosiddette “primarie”, vale a dire quelle realizzate dai soggetti attivi dei reati originari produttivi di ricchezza illecita, bensì soltanto condotte “secondarie” poste in essere da soggetti diversi ed estranei al delitto presupposto;

- le finalità di occultamento e/o sostituzione, atteso che lo scopo principale del riciclatore è quello di nascondere l'origine illecita dei proventi e pervenire alla loro legittimazione, necessaria premessa al loro successivo reimpiego nell'economia legale.

(1) - Definizione tratta da *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato* di MARIO ZANCHETTI, nell'ambito della *RACCOLTA DI STUDI DI DIRITTO PENALE*, ed. A. Giuffrè.

La rilevanza economica del riciclaggio è riscontrabile non solo per la funzione di attività “produttiva” svolta nella crescita del mercato illegale, ma altresì per le profonde alterazioni provocate nei meccanismi dell’economia, incidendo in maniera negativa sul sistema della produzione e degli scambi e sul regime di libera concorrenza.

Secondo la tipologia elaborata dal G.A.F.I. (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale)⁽²⁾ - *pool* di esperti creato nel corso del vertice del G7 di Parigi nel 1989, con l’incarico di elaborare una strategia globale di contrasto - il riciclaggio, indipendentemente dalle concrete tecniche utilizzate, dal punto di vista economico finanziario si articola in tre fasi fondamentali:

- **la fase dell’introduzione nel mercato.** Questa prima fase corrisponde al “piazzamento” o “collocamento” materiale dei proventi da reato, che abitualmente (ma non sempre) sono contanti, attraverso una qualsiasi di una serie infinita di operazioni: deposito, cambio, trasferimento, acquisto di beni ed altre. Volendo schematizzare, la fase di collocamento implica usualmente la raccolta di una certa massa di denaro o valori provenienti da reato ed il collocamento presso istituzioni o intermediari finanziari tradizionali, presso istituzioni o intermediari finanziari non tradizionali, direttamente nel mercato con l’acquisto di beni, fuori dal paese;

- **la fase della stratificazione.** La seconda fase implica il compimento di ulteriori operazioni, di natura per lo più finanziaria, volte a separare i proventi illeciti dalla loro fonte. Attraverso l’interposizione di un complesso “strato” di operazioni finanziarie di “lavaggio”, infatti, si tende a rendere quanto più difficile possibile la ricostruzione della c.d. *pista di carta* (che conduce dalla ricchezza apparentemente lecita, a ritroso, passaggio dopo passaggio, sino al reato da cui trae origine) da parte delle autorità inquirenti: si tende, insomma, a rendere quanto più possibile “anonima” la ricchezza, o a creare una copertura apparentemente legittima;

- **la fase dell’integrazione.** La terza fase che spesso, ed impropriamente, viene definita di “impiego” delle ricchezze provenienti da reato, implica invece, più esattamente, la loro “integrazione” con le ricchezze di provenienza lecita. Non è altro che il risultato finale, lo scopo ultimo, della procedura di riciclaggio: i proventi

(2) - Il G.A.F.I. è stato costituito a Parigi a seguito del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi maggiormente industrializzati del 14 e 15 luglio 1989. Ulteriori notizie sul G.A.F.I. sono contenute nel successivo capitolo “Panorama normativo internazionale”.

da reato, una volta acquisita una facciata lecita, vengono reimmessi nei circuiti finanziari ordinari. In altre parole, se le operazioni di collocamento e di stratificazione hanno avuto successo, gli schemi di integrazione reimmettono i proventi “lavati” nei circuiti dell’economia, in modo tale che questo ingresso appaia frutto di un’operazione finanziaria ordinaria, con fondi di provenienza pienamente legittima.

Il riciclaggio, dunque, dal punto di vista fenomenologico è un sistema complesso, un “processo” che difficilmente si riduce ad una singola operazione. Questa difficoltà è peraltro pratica, non concettuale, e discende solo dal fatto che nei paesi ad economia avanzata, a causa anche delle legislazioni antiriciclaggio, è assai improbabile che il denaro proveniente da un crimine possa ricevere una vestizione lecita tramite una sola operazione; nei paesi dell’est europeo, ad esempio, questo è possibile, in quanto i controlli sulla provenienza dei patrimoni sono pressoché inutili.



CAPITOLO II

EFFETTI SULL'ECONOMIA E SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La realtà quotidiana impone di riservare un'attenzione particolare ad una tipologia specifica di riciclaggio, e cioè quella che è alla base dell'economia della criminalità organizzata, intendendo quest'ultima tipologia come percorso obbligato e permanente di un'impreditoria criminale, che ha ormai raggiunto dimensioni allarmanti ed è contrassegnata da livelli notevoli di organizzazione.

La stessa espressione "criminalità organizzata", nell'accezione più ampia, può estendersi a qualsiasi organizzazione dedita alla commissione di delitti, ma, in particolare, essa tende ad individuare quelle forme più attuali e allarmanti della delinquenza associata, caratterizzata da una logica di profitto e da un assetto organizzativo particolarmente complesso e sofisticato.

Allo stato attuale, l'infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo economico ha ormai raggiunto dimensioni preoccupanti, tanto da poter parlare di "impresa mafia", intesa come una *holding* che dispone di immense masse di denaro liquido, che ne fanno un'organizzazione ricca, dotata di un potere inimmaginabile, e le consentono investimenti, speculazioni e l'ingresso nel mondo economico e finanziario. Ecco il motivo per cui, in questo ambito, è quanto mai appropriata la dizione di "impreditoria criminale", vincolata ad una logica economica, basata su costi di gestione, costi di mantenimento e necessità di investimento, protesa verso la conquista illegale di spazi di potere economico ed in grado di inquinare, conseguenzialmente, il tessuto economico dei Paesi in cui opera.

In sintesi, può dirsi che la destinazione dei profitti illecitamente acquisiti ad opera della criminalità organizzata può avere due obiettivi:

- il primo è rappresentato dal c.d. **autofinanziamento**, destinato a sostenere le spese necessarie a tenere in vita le strutture e l'apparato criminale, costituito da

uomini e mezzi;

- il secondo è rappresentato dalla **immissione del profitto nell'economia legale del Paese** e cioè dall'investimento nei settori più disparati (immobiliare, commerciale, industriale, bancario e finanziario).

La necessità di reimpiego del denaro postula l'esigenza di ripulirlo attraverso la trasformazione dei capitali illeciti in leciti, con l'interposizione di schermature idonee ad allontanare il provento dalle sue origini criminali; i c.d. sistemi di riconversione di denaro sporco oscillano da forme rudimentali, facilmente individuabili, a forme molto complesse e sofisticate, che si avvalgono spesso di apparati informatici avanzatissimi, oltre che di consulenti e professionisti assai esperti e ben introdotti.

Da ciò discende che il riciclaggio di capitali illeciti è da intendersi quale percorso obbligato e permanente delle imprenditorie criminali, al pari di momenti della produzione ed impiego degli stessi capitali illeciti, e si pone, quindi, quale snodo fondamentale del circuito criminale, che va dall'economia illecita a quella sommersa fino a quella lecita.

Il riciclaggio interviene dunque sui mercati finanziari leciti, ma stravolge, ove agisce con intensità e con continuità, i parametri di riferimento e si sostituisce quale fonte alternativa di finanziamento per attività pur del tutto lecite. L'elemento inquinante sui mercati non è dato solo dal fatto che si tratti di proventi illeciti, ma dalla loro capacità di presentarsi, in specifiche situazioni critiche, quale alternativa ai canali tradizionali di finanziamento, sia per le imprese commerciali e industriali sia per il piccolo credito al consumo o, ancora peggio, sotto la forma dell'usura nelle svariate forme che essa assume⁽³⁾.

Una riflessione sugli "effetti" del riciclaggio non può, pertanto, che prendere le mosse dai riflessi che esso ha sull'economia. Il nucleo identificativo del riciclaggio consiste nella "lecito-vestizione" dei proventi dell'economia criminale, al fine di

(3) - In Italia, data la forza espansiva che caratterizza le organizzazioni di tipo mafioso e che ha portato alla loro radicazione anche in regioni diverse da quelle di origine (Sicilia, Calabria, Campania) e data anche la loro adattabilità, l'imprenditoria criminale ha investito in molteplici campi dell'attività economica, quale quello edilizio, alberghiero, commerciale, imprenditoriale e anche in società finanziarie, che sovente praticano l'usura destinata, non solo, come altri traffici illeciti, all'arricchimento delle organizzazioni criminali, ma anche al riciclaggio di proventi di altre attività criminose.

consentirne l'impiego in forma apparentemente legittima nel mercato. Quando il flusso di denaro di provenienza illegale assurge a una misura sensibile sul piano macroeconomico è evidente che la compromissione degli interessi di "vittime" particolari, identificate nelle persone lese dal singolo episodio di reato presupposto, diviene rilevante solo come tessera di un mosaico di lesività che assume ben altri connotati complessivi.

Ne deriva che il dato meramente quantitativo sulle dimensioni raggiunte dal fenomeno è la premessa essenziale per l'analisi della sua dannosità sociale.

Costituendo l'"anello di congiunzione" fra l'economia criminale e l'economia legale, il circuito del riciclaggio riguarda la quasi totalità delle ricchezze, prodotte attraverso attività illecite.

Gli effetti lesivi generano subdoli guasti nei diversi livelli del mondo dell'economia, tanto che la criminalità organizzata può produrre profonde *alterazioni nel mercato della libera concorrenza* nella fase produttiva, *interventi strumentali nella fase del collocamento* e *turbamento delle logiche finanziarie*, con l'effetto di *conquista del consenso di ceti sociali più bisognosi*, attraverso una mirata politica occupazionale e di controllo delle dinamiche del territorio di riferimento, inquinando in tal modo le regole naturali dell'economia e del mercato stesso.

Per una migliore comprensione degli effetti negativi che l'imprenditoria criminale apporta all'economia nazionale italiana in generale, è utile raggruppare i mercati in cui la stessa organizzazione mafiosa opera: *quello del prodotto, del lavoro, dei capitali e della proprietà*.

Nel **mercato del prodotto**, l'impresa criminale può produrre alterazioni profonde della concorrenza, prevenendo l'iniziativa di imprenditori già operanti, la nascita di nuove imprese, l'entrata di imprese mafiose dall'esterno e provocando la chiusura di imprese sane. Questi obiettivi, volti alla creazione e allo sfruttamento di posizioni di monopolio, possono essere conseguiti, oltre che con l'esercizio di una forza intimidatoria diretta, anche e soprattutto, grazie alla disponibilità di illeciti mezzi finanziari, a costi largamente inferiori e in misura superiore a quelli dei concorrenti: è proprio questo secondo fattore a consentire, in generale, ad un'impresa di realizzare le azioni strategiche necessarie per esercitare una posizione dominante nel mercato. Non vi è modo, per un'impresa o esercizio commerciale che si reggono sui faticosi guadagni del proprio lavoro, o sul denaro preso a prestito

dal sistema bancario, di reggere la concorrenza con un'analogia impresa od esercizio finanziati con il fiume di denaro liquido, a costo bassissimo, che proviene dall'economia criminale (ad esempio, dallo spaccio di stupefacenti).

La disponibilità di fondi "illimitati" potrà così consentire di *espellere i concorrenti dal mercato* attraverso l'offerta di servizi e beni, il cui costo non è sopportabile da imprese legali; lo stesso risultato può, comunque, essere ottenuto con mezzi di pressione violenti e diretti, quali attentati, incendi o minacce varie, o attraverso la corruzione o la sottomissione, mediante minaccia, di amministratori pubblici, tanto da determinare la monopolizzazione dell'assegnazione di commesse e di appalti pubblici.

Queste distorsioni provocano un *innalzamento dei prezzi*, effetti negativi sui livelli di attività e sul benessere dei consumatori.

Per quanto riguarda il **mercato del lavoro**, si individuano *tre tipi di distorsione*. La prima riguarda il fatto che l'impresa criminale, offrendo direttamente opportunità di lavoro in attività legali o direttamente nell'organizzazione, estende la rete associativa a soggetti deboli o disponibili, causando, in tal modo, una distorsione della struttura salariale, un ostacolo ad una più efficiente allocazione delle risorse umane ed un *aumento del consenso attorno all'impresa criminale*.

La seconda distorsione deriva dal fatto che l'impresa criminale svolge spesso una funzione di supplenza dello Stato nell'*attività di collocamento*; anche quando tale funzione non è finalizzata al rafforzamento dell'associazione criminale, essa è necessariamente svolta con una scala e con competenze assolutamente inadeguate.

Infine, il licenziamento può essere occasione di *grave distorsione del mercato*, se esso viene utilizzato dall'impresa criminale come strumento di punizione per ottenere uno stato di assoggettamento.

L'impresa criminale ha bisogno del **mercato dei capitali** per svolgere *tre funzioni*, intrinseche nell'accumulazione di vasti patrimoni: *riciclare* i patrimoni, ossia dare ad essi un crisma di legalità, collocandoli in attività fuori della portata degli investigatori e realizzando un numero tale di transazioni finanziarie da recidere i legami con la loro fonte; *garantire* a quei patrimoni il grado di *liquidità* richiesta dalla conduzione di attività illegali soggette a elevata incertezza; *investire i patrimoni* in forma redditizia.

Dal contagio con le imprese criminali possono venire, nei mercati finanziari,

le conseguenze negative che riguardano i mercati di ogni prodotto, causate, soprattutto, dallo sviluppo di istituzioni finanziarie inefficienti, compromesse o addirittura appartenenti all'organizzazione criminale stessa.

Una forma particolare di reimpiego dei capitali accumulati illegalmente investe, infine, un **quarto mercato**: quello della **proprietà delle imprese**. La minore opacità delle acquisizioni di imprese, rispetto ad altre operazioni finanziarie, rende questa forma di investimento meno adatta a soddisfare esigenze di riciclaggio. Essa rientra piuttosto nelle finalità stesse dell'attività criminale: *quella di espandere il controllo*. "Ragione sociale" dell'associazione di tipo mafioso è ad esempio quella di *acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici* (art. 416 bis c.p.).

La principale forma di distorsione del mercato della proprietà riguarda la possibilità di un'impresa criminale di offrire *condizioni particolarmente vantaggiose* o di esercitare pressioni criminali per l'acquisto di imprese legali, specie quando esse si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria. Anche a prescindere dai due fattori, l'acquisizione dell'impresa può essere guidata dalla finalità strategica di estendere e rafforzare i mezzi dell'associazione criminale.

Dalla semplice lettura di quanto sopra, si può facilmente comprendere che, con il ricorso alla forza intimidatrice, posta in essere per conseguire il controllo e la gestione delle attività economiche, è l'intero sistema economico-finanziario a correre più rischi, venendosi a *stravolgere le leggi del mercato e a determinare il soffocamento di quelle imprese che fanno esclusivo affidamento sulle proprie risorse*; è evidente, infatti, così come già accennato, che imprese sane non possono competere con soggetti economici che, potendo disporre di ingenti capitali di provenienza illecita, non solo non sono vincolati alla legge naturale del profitto, ma sono in grado di invadere il mercato, prevaricandone ogni legge interna.

In conclusione, il fenomeno del riciclaggio mette in evidenza la stretta connessione fra il bene giuridico "ordine economico" ed il bene giuridico "ordine pubblico", specie quando si abbia a che fare con la criminalità organizzata. Il riciclaggio ha, infatti, tipicamente un effetto di *moltiplicatore dell'inquinamento criminale* di una società, svolgendo - in un dato sistema economico - un ruolo di moltiplicatore del volume dell'attività economica afferente a soggetti criminali e consentendo ad essi di trasformare in potere d'acquisto il reddito ottenuto dalle

attività criminali o illegali di produzione e di distribuzione.

A ciò si aggiunga che la massa di denaro che impegna differenti circuiti del riciclaggio internazionale sta aumentando in termini ormai esponenziali, condizionando sia i mercati finanziari sia gli stessi assetti criminali.

Oltre ai noti effetti destabilizzanti sul mercato dell'impresa, della finanza e del lavoro, si è riscontrato che tale fenomenologia esplica, infatti, i suoi effetti anche sullo scenario delinquenziale, favorendo, da un lato, la progressiva ascesa dei gruppi criminali operanti con tecniche sofisticate e determinando, dall'altro, la tendenza ad attribuire, nell'ambito dei sodalizi criminali, le più importanti responsabilità gestionali a coloro che sono dotati di specifiche competenze nel settore economico-finanziario, secondo un'"evoluzione culturale" che attribuisce ormai un ruolo strategico non a chi produce ricchezza criminale, ma piuttosto a chi sa riciclarla ed investirla nei circuiti legali.

La disponibilità di un approfondito livello di conoscenza dei mercati finanziari è divenuta una necessità anche per i più antiquati gruppi criminali, tradizionalmente dediti all'uso indiscriminato della violenza, al punto che tali compagini, ove non riescano a procacciarsi autonomamente l'indispensabile *know-how*, sono costretti a ricorrere alle competenze di sodalizi più specializzati, subendone una sorta di predominio.

In termini speculari, la complessità delle sempre più sofisticate tecniche di riciclaggio, l'estrema rapidità con cui queste si evolvono, nonché l'elevata professionalità di coloro che le impiegano e le adeguano alle mutevoli esigenze, impongono agli investigatori di sviluppare - in termini continuamente aggiornati - un'accurata analisi della fisionomia funzionale del riciclatore e dei suoi differenziati *modus operandi*.

Sotto tale profilo, occorre, inoltre, rammentare la pluralità degli ambiti professionali interessati dal riciclaggio: dalle attività commerciali che operano in maniera massiccia con moneta contante alle transazioni effettuate nel mondo bancario, dalle operazioni compiute dalle società finanziarie non bancarie a quelle realizzate nel mercato borsistico.

Oltre a tali considerazioni, la stessa poliedricità del fenomeno criminale impone, del resto, di estendere l'analisi della figura del riciclatore all'intero contesto criminale di operatività, senza limitarla al solo aspetto finanziario, come ancora oggi si tende a fare.

In tale prospettiva, un'impostazione meramente finanziaria dell'analisi del riciclaggio risulterebbe parziale e non adeguatamente approfondita, portando all'elaborazione di un modello astratto di riciclatore, molto lontano da quello che si riscontra nella realtà.

Nei medesimi termini, sul versante dell'azione di contrasto al riciclaggio, la risposta istituzionale deve essere articolata - tenendo conto delle indicazioni fornite da un'analisi globale del fenomeno - in modo da aggredirlo su diversi fronti, attraverso strumenti polifunzionali e duttili, in relazione ai diversi settori di mercato che vengono di volta in volta interessati⁽⁴⁾.

(4) - È bene evidenziare che l'economia in generale è tutelata nell'ambito del codice penale anche nel titolo VIII concernente *I delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio*. Essi si ripartiscono in:

1. delitti contro l'*economia pubblica* (artt.499-512 c.p.), che vietano tutte quelle condotte in grado di:

- disperdere la ricchezza pubblica, distruggendo prodotti o diffondendo malattie;
- turbare la libertà degli scambi economici e della produzione, attraverso manovre fraudolente che condizionano l'andamento del mercato economico nazionale;
- turbare l'ordine del lavoro;

2. delitti contro l'*industria ed il commercio* (artt.513-517 c.p.), che vietano tutte quelle condotte in grado di:

- mettere in pericolo la libertà dell'industria e del commercio, attraverso atti di violenza e di intimidazione;
- mettere in pericolo la fiducia commerciale, con condotte tese ad ingannare l'acquirente.

In tema di delitti contro l'economia pubblica, meritano particolare cenno alcune figure criminose (reati di pericolo) particolarmente complesse e di nuova introduzione nel nuovo sistema normativo. Esse sono:

- l'aggiotaggio (art. 501 c.p.): consiste nel divulgare notizie false, esagerate o tendenziose idonee a cagionare una variazione del prezzo delle merci o di valori di borsa;

- l'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla CONSOB (artt. 2 e 5 L.157/91). Con la legge 157/1991 il diritto penale si è adeguato alla direttiva della CEE in tema di repressione dell'utilizzazione in borsa di informazioni riservate ed ha inoltre introdotto la nuova ipotesi di frode sul mercato mobiliare.

Le nuove figure criminose mirano a tutelare il mercato mobiliare da condotte speculative poste in essere da soggetti che, avendo direttamente o indirettamente accesso ad informazioni riservate o rilevanti riguardanti le società stesse, sfruttano tali informazioni prima che esse vengano rese pubbliche. Essendo in possesso di informazioni riservate e privilegiate (*insider informations*), il soggetto *insider* (ovvero interno alla società) è infatti in grado di falsare l'andamento del mercato mobiliare allorché compie operazioni che riguardano la sua società (*insider trading*).

Grazie a quelle informazioni egli può, infatti, a differenza di tutti gli altri investitori o risparmiatori che non le conoscono, prevedere, ad esempio, il successivo corso delle quotazioni e realizzare così un profitto mediante l'anticipata vendita di titoli che sa prossimi al ribasso oppure l'anticipato acquisto di titoli che sa destinati al rialzo.

Da ricordare che la legge 157/1991 vieta l'acquisto o la vendita, anche per interposta persona, di valori mobiliari quotati in borsa, qualora tali operazioni vengano compiute avvalendosi di informazioni riservate; la stessa legge reprime, accanto allo sfruttamento borsistico di informazioni riservate, il fenomeno delle frodi e delle manipolazioni in borsa.

CAPITOLO III

PANORAMA NORMATIVO INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 1. Generalità. - 2. Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 27 giugno 1980 - 3. Dichiarazione di Principi adottata a Basilea il 12 dicembre 1988. - 4. Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988. - 5. Istituzione del G.A.F.I. - 6. Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990. - 7. Direttiva Comunitaria nr. 308 del 1991.

1. Generalità

Negli ultimi anni, a seguito dell'evoluzione del processo di integrazione dei mercati finanziari e della liberalizzazione dei movimenti di capitale, il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco si è enormemente sviluppato ed ha assunto dimensioni internazionali.

Oggi, le somme riciclate in Italia possono essere indifferentemente utilizzate per associarsi a un'impresa turistica operante in Asia, per commercializzare prodotti al consumo in Sud America, per partecipare ad un consorzio per la realizzazione di un villaggio turistico in Nuova Zelanda, ovvero per operare sui mercati borsistici europei o statunitensi.

A ciò si aggiunge che le analisi più recenti del fenomeno testimoniano che la criminalità organizzata interagisce sempre di più con il sistema economico e finanziario dei vari Paesi, tanto che le conseguenti condotte di riciclaggio, agevolate dai sempre più evoluti sistemi tecnologici, sono da intendere necessariamente come una seria minaccia all'intera comunità internazionale.

Pertanto, considerato che la globalizzazione degli interessi criminali sta procedendo di pari passo con la globalizzazione dell'economia e della finanza, il riciclaggio è ormai da considerare un reato internazionale, sia per le ramificazioni

transfrontaliere dell'attività di riciclaggio, sia per le caratteristiche ed i metodi che il crimine assume, sempre più simili da paese a paese.

Infatti, specie negli ultimi anni, il riciclaggio si è dimostrato un fenomeno di estrema sofisticazione, una vera e propria "attività finanziaria", complessa e strutturata, che si avvale di professionisti del settore e degli sforzi delle maggiori organizzazioni criminali planetarie, tant'è che recenti indagini hanno fatto emergere che le operazioni di lavaggio e di investimento del denaro di provenienza illecita coinvolgono, sempre più, istituti bancari e società finanziarie di molte nazioni.

A seguito di tali constatazioni, è stata sottolineata in più sedi l'importanza della cooperazione fra i vari Paesi, intendendola come primo e fondamentale strumento di contrasto al fenomeno, al fine di:

- predisporre comuni meccanismi di difesa;
- adeguare, costantemente, gli strumenti operativi di lotta alle tecniche sempre più sofisticate della criminalità organizzata;
- individuare ed emarginare i capitali di provenienza illecita che incidono negativamente sulla concorrenza e sul funzionamento dei mercati;
- eliminare o "contenere" i paradisi fiscali per le sempre più strette connessioni esistenti tra il settore fiscale e quello della criminalità;
- rafforzare la cooperazione internazionale per la trasmissione delle informazioni e dei dati bancari mediante iniziative che consentano di creare una disciplina uniforme per il contrasto alla movimentazione ed all'impiego dei capitali illecitamente acquisiti, ma soprattutto per pervenire all'abolizione progressiva del segreto bancario in ambito mondiale;
- mettere a punto una nuova e più consapevole collaborazione attiva con gli intermediari bancari e finanziari che, travalicando la mera ricognizione dei dati formali, penetri l'effettività delle movimentazioni finanziarie, consentendo in tal modo di ricondurle direttamente e/o indirettamente al vero "dominus".

Pertanto, alla progressiva presa di coscienza di questo problema è conseguita una serie di iniziative e provvedimenti in campo internazionale ed interno, tutti, comunque, basati sulla convinzione che la solidità e l'efficienza delle aziende e tra queste, in particolare, quelle bancarie, rappresentino già di per sé solidi presidi della salvaguardia della loro autonomia contro ogni possibile condizionamento derivante dal mondo criminale; in tale contesto la normativa che si è sviluppata ha

attribuito un ruolo preponderante al sistema bancario e finanziario imponendo una funzione di *controllo preventivo* sull'osservanza da parte della generalità della clientela dei precetti contenuti nelle stesse normative.

2. Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 27 giugno 1980

Sul piano internazionale, una prima iniziativa risale al 27 giugno 1980 con una Raccomandazione adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo, tesa a richiamare l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di introdurre idonei strumenti, a livello interno ed internazionale, per combattere le molteplici manifestazioni del fenomeno del riciclaggio, con particolare riferimento ai proventi connessi ai rapimenti.

3. Dichiarazione di Principi adottata a Basilea il 12 dicembre 1988

Il 12 dicembre 1988 il *Comitato per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di vigilanza* adottò a Basilea una "Dichiarazione di Principi" diretta a preservare il sistema bancario internazionale e quello finanziario dal riciclaggio di disponibilità provenienti da attività illecite; in particolare, venne suggerito ai soggetti operanti nel settore bancario di prevedere l'*identificazione della clientela* e di procedere alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni svolte, al fine di facilitare, in caso di necessità, le indagini dell'autorità giudiziaria su transazioni o movimentazioni di fondi di origine sospetta.

4. Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988

Il 19 dicembre 1988 venne stipulata a Vienna la *Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti*, ratificata nel nostro Paese con la legge 5 novembre 1990, n.328; questa mise in particolare risalto il fenomeno del riciclaggio dei proventi del narcotraffico, *obbligando* gli Stati aderenti ad introdurre

nei rispettivi ordinamenti la specifica *criminalizzazione del delitto* in questione, al fine di agevolare la collaborazione tra Autorità di Stati diversi, soprattutto dal punto di vista investigativo e giudiziario.

5. Istituzione del G.A.F.I.

Nel luglio del 1989 a Parigi, a seguito della consapevolezza del pericolo comune e dell'ampiezza che aveva assunto il fenomeno del riciclaggio, venne istituito, in occasione del quindicesimo vertice dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati (cd. G7), un Comitato internazionale di esperti delle amministrazioni finanziarie, allo scopo di effettuare uno studio del riciclaggio, ed in particolare analizzare *il rapporto tra criminalità e finanza e proporre soluzioni*; il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.)⁽⁵⁾, in considerazione della sempre maggiore consapevolezza del problema della criminalità organizzata, si è poi trasformato in struttura permanente presso l'O.C.S.E.⁽⁶⁾ con il compito di osservare il fenomeno e verificare l'attuazione delle contromisure proposte.

Attualmente, il G.A.F.I. è il foro internazionale più importante per il coordinamento delle attività antiriciclaggio, a livello finanziario, bancario ed investigativo ed ha certamente il merito di avere raggruppato attorno a sé non solo i Paesi maggiormente industrializzati, ma anche tutti quegli altri che indirettamente sono interessati dal fenomeno del riciclaggio del denaro; infatti, il G.A.F.I. è attualmente formato da 26 Paesi⁽⁷⁾ e da due Organizzazioni internazionali⁽⁸⁾.

Merito specifico del G.A.F.I. è ancora quello di avere emanato, nel 1989, le

(5) - *Financial Action Task Force* (F.A.T.F.).

(6) - Sigla della Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economico. Organizzazione, con sede a Parigi, nata nel 1960 in sostituzione dell'O.E.C.E. per ottenere la massima espansione dell'economia, dell'occupazione e del tenore di vita dei paesi membri, contribuendo allo sviluppo economico mondiale ed anche dei paesi sottosviluppati.

(7) - Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.

(8) - Commissione Europea e Consiglio per la Cooperazione nel Golfo.

“quaranta Raccomandazioni”⁽⁹⁾ cui tutti i Paesi aderenti devono obbligatoriamente adeguarsi e tra le quali assumevano rilievo, in via generale, quelle concernenti l’inquadramento della materia, le iniziative legislative necessarie per contrastare il riciclaggio, le misure per prevenire inquinamenti del sistema finanziario, nonché il rafforzamento della cooperazione internazionale. Di particolare importanza, per quel che concerne le attività di polizia ed il rinnovamento della legislazione è il fatto che il G.A.F.I. obbliga tutti i Paesi aderenti a prevedere il delitto di riciclaggio nelle legislazioni dei vari Paesi, consentendo altresì l’avvio da parte degli organismi di polizia di indagini anche di tipo bancario e coinvolgendo, pertanto, per certi versi in tale attività, anche le istituzioni bancarie e finanziarie.

L’attività del G.A.F.I., volta a pianificare la strategia internazionale antiriciclaggio, è stata particolarmente intensa nell’ultimo periodo e si è sviluppata principalmente per verificare, in termini di efficacia, le iniziative e i conseguenti provvedimenti normativi assunti, nonché per revisionare le *40 Raccomandazioni*.

Le “Raccomandazioni” possono essere ricomprese in quattro categorie concernenti rispettivamente:

- inquadramento generale della materia;
- iniziative legislative per combattere il riciclaggio;
- misure per prevenire l’inquinamento del sistema finanziario;
- rafforzamento della cooperazione internazionale.

(9) - I principi guida del documento - pubblicato nell’aprile del 1990 e revisionato nel periodo 1995-1996 - in cui si evidenziano ben 40 raccomandazioni, vere e proprie indicazioni per una normazione in materia antiriciclaggio sono i seguenti:

- il riciclaggio deve essere trattato penalmente;
- le istituzioni finanziarie hanno l’obbligo di identificare i clienti nonché di conservare e registrare la relativa documentazione, segnalando le operazioni valutarie più rilevanti;
- le istituzioni finanziarie hanno l’obbligo di segnalare le operazioni sospette senza il rischio di violare vincoli di segretezza;
- le autorità di vigilanza dovrebbero a loro volta comunicare agli organi inquirenti le informazioni raccolte e comunque prestare la propria collaborazione, anche tecnica, nelle indagini sui fatti di riciclaggio;
- deve essere instaurata una proficua collaborazione internazionale in campo giudiziario e/o amministrativo.

a. Prima categoria

Rientrano nella prima categoria le raccomandazioni che invitano gli Stati a:

- ratificare e dare concreta attuazione alla Convenzione di Vienna;
- evitare che le disposizioni sul segreto bancario e professionale ostacolino l'applicazione delle "Raccomandazioni";
- sviluppare, con il massimo impegno, la cooperazione multilaterale (reciproca assistenza giudiziaria e di polizia in materia di riciclaggio).

b. Seconda categoria

Con le raccomandazioni del secondo gruppo viene sollecitato:

- la configurazione del reato specifico di "riciclaggio" con riguardo al denaro proveniente non solo dal traffico e spaccio di droga, ma anche da altri delitti;
- il riferimento al dolo, nella commissione di tale reato, desumibile da obiettive circostanze di fatto;
- la previsione della confisca dei beni, correlati all'attività di riciclaggio.

c. Terza categoria

Il terzo gruppo riguarda:

- l'estensione delle "raccomandazioni" anche alle istituzioni finanziarie non bancarie;
- l'identificazione e registrazione della clientela, nonché l'eliminazione dei conti anonimi o con nomi fittizi;
- la conservazione dei dati per 5 anni;
- le operazioni anomale e sospette;
- l'approntamento di misure per il monitoraggio del contante trasferito all'estero attraverso le frontiere;
- la creazione di una banca dati centralizzata per le informazioni provenienti dal sistema bancario e finanziario;
- la sensibilizzazione del personale bancario;
- l'adozione di strumenti di pagamento idonei a ridurre l'uso del contante;

- le iniziative per fronteggiare il problema nei Paesi sprovvisti di dispositivi atti a contrastare il riciclaggio di capitali.

d. Quarta categoria

Con le raccomandazioni del quarto gruppo viene auspicata:

- la predisposizione di statistiche sui flussi internazionali utilizzabili da tutte le Autorità internazionali interessate a fini di studio (F.M.I.) o di indagini (Interpol);
- lo scambio di informazioni, sotto il vincolo della riservatezza, relative a soggetti sospetti;
- l'adozione di strumenti normativi internazionali per una più ampia cooperazione giudiziaria (comprendente anche la confisca dei beni) e di polizia, con riferimento ai provvedimenti di natura coercitiva e conservativa;
- il coordinamento internazionale nell'esercizio dell'azione penale per evitare conflitti di giurisdizione;
- la semplificazione delle procedure per l'estradizione.

6. Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990

Di fondamentale importanza è la Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di qualsiasi reato; l'accordo internazionale⁽¹⁰⁾ segna una svolta fondamentale nella lotta al riciclaggio, fissando una serie di regole che ribadiscono la necessità di reprimere penalmente il riciclaggio del denaro sporco e di agevolare la cooperazione giudiziaria ed amministrativa tra gli Stati.

La cooperazione internazionale introdotta dalla Convenzione si sviluppa lungo tre direttrici:

- cooperazione nelle indagini, volte alla ricerca, in ambito internazionale, dei beni illeciti e delle relative prove;

(10) - Ratificato dall'Italia con la Legge 9 agosto 1993, n. 328.

- assistenza reciproca per il sequestro dei beni illeciti, ovunque essi siano ubicati, affinché non si disperdano durante le indagini;
- assistenza reciproca per l'esecuzione internazionale delle misure di confisca.

La Convenzione, alla quale possono aderire anche Stati non membri del Consiglio d'Europa, consente di aggredire, anche con provvedimenti a carattere temporaneo, i beni proventi di qualsiasi reato e non soltanto, come nella Convenzione di Vienna, quelli derivanti dal traffico di stupefacenti, ferma restando la possibilità per ciascun Paese di limitare, in sede di firma o di deposito dello strumento di ratifica, l'applicazione a individuati e specifici reati.

7. Direttiva Comunitaria nr. 308 del 1991

L'iniziativa più incisiva da parte della Comunità europea è la direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, il cui fondamento giuridico è da individuarsi negli articoli 57 e 57a del Trattato di Roma. Essa, dopo il richiamo delle iniziative assunte a livello internazionale, affida alla discrezionalità degli Stati membri la trasposizione, nel proprio ordinamento, delle prescrizioni relative al riciclaggio, anche per i reati diversi dal traffico di stupefacenti. La direttiva, il cui termine di attuazione è scaduto il 31 dicembre 1993, in sintesi:

- suggerisce di procedere alla armonizzazione dei controlli per contrastare il riciclaggio senza incidere sulla libertà di movimento dei capitali e di prestazione dei servizi finanziari e sulla libera concorrenza;
- contiene la definizione di riciclaggio, sanzionando sia l'istigazione che il tentativo (conversione, trasferimento di beni di provenienza illecita, occultamento della loro reale natura, acquisto o utilizzo di beni derivanti da un'attività criminale);
- impone agli Stati l'obbligo di vietare il riciclaggio e agli intermediari (enti creditizi e finanziari) quello di identificare i clienti, nonché le persone per conto delle quali agiscono;
- prevede la conservazione di documenti, scritture e registrazioni;
- stabilisce che gli Stati membri sanciscano obblighi di collaborazione, con

le autorità responsabili, per gli intermediari finanziari;

- richiede che gli enti creditizi e finanziari provvedano a instaurare, al loro interno, procedure per prevenire e impedire operazioni connesse al riciclaggio e ad addestrare il personale;

- contempla la possibilità di estendere le prescrizioni anche ad altre attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti creditizi e finanziari che svolgano attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.

La Commissione europea ha recentemente proposto di aggiornare ed estendere il campo d'azione della direttiva del 1991, ed in particolare estendere l'ambito della direttiva a: attività non finanziarie, contabili e revisori di conti, avvocati, notai, agenti immobiliari, commercianti di pietre e metalli preziosi.



CAPITOLO IV

NORMATIVA PENALE ITALIANA

SOMMARIO: 1. Generalità. - 2. Evoluzione normativa. - 3. Ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti nel vigente Codice Penale. - 4. Trasferimento fraudolento di valori. - 5. Operazioni “sottocopertura” e “consegne controllate”

1. Generalità

L'attuale disciplina normativa che regola l'attività antiriciclaggio in Italia è il risultato di un lungo e complesso processo evolutivo, iniziato dalla fine degli anni '70 e frutto delle esperienze maturate nel tempo.

Le scelte di politica criminale del legislatore italiano hanno portato, innanzitutto, a sancire l'illiceità del riciclaggio, introducendo una serie di norme sanzionatorie dirette alla repressione di tale condotta, e ad impostare, quindi, la strategia di “aggressione” in tre fasi successive:

- l'individuazione dei patrimoni illegalmente costituiti;
- la loro sottrazione alla disponibilità delle organizzazioni criminali attraverso il sequestro e la confisca;
- la loro riutilizzazione, nell'interesse della comunità civile.

2. Evoluzione normativa

Il primo intervento legislativo diretto specificamente a reprimere l'attività di riconversione dei beni di provenienza illecita e, quindi, ad impedire che questi

potessero essere reimmessi sul mercato si è avuto con l'introduzione nell'ordinamento penale dell'art. 648 *bis* c.p., avvenuta con il decreto legge 21 marzo 1978, n.59, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n.191.

Con detta norma si puniva chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, avesse compiuto fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione o sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o a ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato.

La disciplina in questione, che aveva avuto comunque scarsissima applicazione giurisprudenziale, è stata poi significativamente modificata dalla legge 19 marzo 1990, n.55, che ha ridisegnato l'art.648 *bis* c.p..

Nella formulazione del 1990 con il riciclaggio si puniva, fuori dei casi di concorso nel reato, la sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti - oltre che dai delitti presupposti già presenti nella precedente legge del 1978 - anche da quelli concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, nonché l'attività di ostacolo all'identificazione della provenienza dai delitti suddetti del denaro, dei beni o delle altre utilità.

Inoltre, con la legge nr.55/90 è stato introdotto l'art. 648 ter c.p. che ha previsto la punizione di chiunque impieghi in attività economiche o finanziarie i proventi dei reati c.d. *presupposti*.

Infine, la legge 9 agosto 1993, n.328 - di ratifica ed esecuzione della *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 - ha ulteriormente modificato la disciplina del riciclaggio e del reimpiego dei capitali illeciti, estendendo i reati presupposti del riciclaggio a tutti i delitti non colposi, così come si legge nella formulazione del vigente Codice Penale.

Strumento particolarmente incisivo nel contrasto al riciclaggio di denaro sporco risulta essere la legge n.356 del 1992⁽¹¹⁾, successivamente modificata, istitutiva di una nuova figura di "agente sottocopertura" in indagini sul riciclaggio (art.12 quater) e di una particolare ipotesi di confisca di beni sproporzionati al reddito dichiarato e intestati a persone condannate per determinati reati (art.12 *sexies*).⁽¹²⁾

(11) - La legge 356/92 ha convertito il D.L. n.306 dell'8 giugno 1992 relativo alle *Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*.

(12) - Tale articolo è stato introdotto dalla legge 8.8.1994 n.501.

3. Ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti nel vigente Codice Penale

Il reimpiego delle somme comunque collegate a traffici illeciti può concretizzare, a seconda dei casi, diverse, specifiche ipotesi di reato, previste e punite dagli articoli 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita) del codice penale.

Per quanto riguarda il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.⁽¹³⁾), la norma punisce con la reclusione da due ad otto anni ed una multa variabile tra uno e venti milioni, *chiunque, fuori dei casi di concorso, per profitto proprio o di altri, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o, comunque, si intromette per far commettere ad altri le suddette attività.*

Nel secondo caso (delitto di riciclaggio - art. 648 bis c.p.⁽¹⁴⁾), è prevista la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa da due a trenta milioni, *per chi, fuori dei casi di concorso, sostituisce o trasferisce denaro, beni od altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

La terza ipotesi (delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita - art. 648 ter c.p.⁽¹⁵⁾) sanziona con pene di eguale entità a quelle

(13) - Art. 648 c.p. (ricettazione): “*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire 1 milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile (649 c.p.) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (336-346 c.p.p.) riferita a tale delitto.*”.

(14) - Art. 648 bis c.p. (riciclaggio): “*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni. La pena è aumentata (c.p. 64) quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita (c.p. 65) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.*”.

(15) - Art. 648 ter c.p.. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita): “*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni. La pena è aumentata*

dell'articolo precedente, *l'impiego, fuori dei casi di concorso, in attività economiche o finanziarie di denaro, beni od altra utilità provenienti da delitto*.

In queste due ultime norme è contemplato un aggravamento della punizione se il reato è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La "sostituzione", come condotta qualificante la fattispecie di riciclaggio, permane sin dalla originaria formulazione dell'art. 648 *bis* c.p., risalente al 1978. Il "lavaggio" del denaro "sporco" attraverso la sua sostituzione con altro "pulito" è, infatti, la più classica ed elementare modalità con cui può essere messo in atto il comportamento criminoso.

Il termine "sostituisce" è sempre stato interpretato in modo da comprendere anche il deposito bancario, in quanto (essendo il denaro bene fungibile) una volta depositata una somma, la banca si impegna a restituire l'equivalente.

Il "trasferimento" è invece una modalità attuativa del riciclaggio introdotta con la riforma dell'agosto 1993 e tale nuova formulazione è scaturita dall'esigenza di punire trasferimenti che non implicino sostituzione ma che siano atti a "confondere le acque".

In un'accezione più ampia, il termine "trasferisce" è da interpretare in modo tale da ricomprendere anche il mero spostamento di beni, senza mutamento della loro intestazione: in tal modo viene punito, a titolo di riciclaggio, anche il semplice "spallone" che porta oltre frontiera denaro proveniente dal reato.

Infine va evidenziato che con l'espressione "*in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa*" non viene sanzionato genericamente l'ostacolo alle "indagini", ma il comportamento che si concretizza ostacolando l'"identificazione della provenienza delittuosa dei beni", perché altrimenti il riciclaggio costituirebbe duplicato della fattispecie di favoreggiamento.

Pertanto, ogni comportamento che - pur coinvolgendo un'operazione su beni "sporchi" - sia inidoneo ad ostacolare lo specifico aspetto delle indagini penali consistente nella ricostruzione del "foglio di carta", non configura la fattispecie di cui all'art. 648 *bis* c.p.⁽¹⁶⁾. È altresì ovvio che l'idoneità della condotta ad ostacolare

(c.p. 64) quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita (c.p. 65) nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648."

(16) - In questi casi non si esclude chiaramente la punibilità come ricettazione, o favoreggiamento, o incauto acquisto, qualora sussistano tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi di tali reati.

fa parte - in quanto elemento essenziale del reato - dell'oggetto del dolo e, quindi, il riciclatore deve voler compiere un'operazione che sa essere idonea ad ostacolare le indagini.

Ad esempio, nel caso in cui un bancario accetta di compiere un'operazione oggettivamente sospetta⁽¹⁷⁾, senza conoscere la provenienza delittuosa dei beni oggetto dell'operazione, ed omette - per mera negligenza - di denunciarla come tale a norma dell'art. 3 della legge 197/91, questi dovrebbe essere ritenuto in colpa e rispondere solamente dell'illecito amministrativo di cui all'art. 5 comma 5 della legge 197/91 ed eventualmente, di *incauto acquisto*⁽¹⁸⁾.

Tuttavia, potrebbero essere identificati anche casi nei quali l'elemento soggettivo dell'operatore bancario può essere ricondotto al dolo eventuale⁽¹⁹⁾: si

(17) - Ad esempio una delle operazioni che la Banca d'Italia nel suo "decalogo" ha esplicitamente indicato come sospetta di riciclaggio.

(18) - Incauto acquisto punito e previsto dall'art. 712 c.p.: "*Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire ventimila. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.*".

(19) - Il dolo oltre a manifestarsi in diverse forme, si suddivide in dolo diretto e dolo indiretto:
 - si ha dolo *diretto* intenzionale ogni qualvolta l'evento conseguito è conforme a quello voluto e rappresentato dall'agente;
 - si ha dolo *indiretto* quando il risultato conseguente alla propria azione, pur rappresentato, non è stato dal soggetto agente intenzionalmente o direttamente voluto.

Nell'ambito del dolo indiretto si distinguono ulteriormente:

- dolo *eventuale*: si configura nei casi in cui l'agente si rappresenta e vuole un evento, ma prevede il possibile verificarsi di un altro evento, agendo ugualmente ed accettando, pertanto, il rischio implicito del verificarsi dell'evento non voluto: agisce, cioè, anche a costo di determinare il diverso evento, previsto ma non voluto;

- dolo *alternativo*: si ha quando il soggetto si determina all'azione rappresentandosi la possibilità del verificarsi di due eventi - ad esempio il ferimento o la morte della vittima - risultandogli indifferente quale dei due eventi sarà prodotto in concreto dalla sua condotta. Inoltre, se una norma, per punire un fatto come reato, prevede il dolo *generico*, ciò significa che il soggetto deve prevedere e volere l'evento tipico del reato, quale conseguenza della propria azione od omissione (per es. nell'omicidio il soggetto deve prevedere e volere la morte di una persona, art. 575 c.p.). Nel caso in cui sia richiesto il dolo *specifico*, il soggetto, oltre a prevedere e volere l'evento tipico del reato, deve agire per un fine particolare che non è però necessario per la realizzazione del reato (per es. nel furto il soggetto deve impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto, art. 624 c.p.).

pensi ad un operatore che, pur non conoscendo attualmente l'origine criminosa del bene, si sia rappresentato questa provenienza come plausibile ed abbia "accettato il rischio", eseguendo egualmente la transazione richiesta. In tale circostanza egli dovrebbe essere chiamato a rispondere di *incauto acquisto*, o al massimo, di *favoreggiamento reale* ⁽²⁰⁾. Qualora invece il sospetto sia tracinato in una sostanziale certezza della provenienza criminosa dei beni, l'operatore bancario verrebbe chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 648 *bis* c.p. ⁽²¹⁾.

Il dolo di riciclaggio include, pertanto, la consapevolezza e la volontà di agire in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa dei beni. L'operatore bancario di cui sopra, quindi, per rispondere di riciclaggio, deve compiere l'operazione volendo agire in modo da ostacolare le indagini dirette alla ricostruzione della provenienza del bene.

Nel valutare le condotte punite dagli artt. 648 *bis* e 648 *ter* c.p. occorre aver sempre presente che le condotte punibili in forza di tali articoli non sono mai le condotte di riciclaggio primarie - vale a dire quelle poste in essere direttamente da chi ha commesso i reati produttivi di ricchezza illecita - ma sempre e soltanto

(20) - Favoreggiamento reale punito e previsto dall'art. 379 c.p.: "*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (c.p.110) e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p. aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione. Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (378 c.p.)*."

Favoreggiamento personale punito e previsto dall'art. 378 c.p.: "*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo (c.p.110), aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile (c.p.85-98) o risulta che non ha commesso il delitto (c.p.379 e 384)*."

(21) - L'art.4 della legge n.82/1991 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 15 gennaio 1991 nr.8 "Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia") ha previsto che l'Autorità Giudiziaria, "*quando ha fondato motivo di ritenere che la sostituzione o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di cui agli artt.648 bis e 648 ter c.p. siano avvenuti attraverso operazioni bancarie, ne dà comunicazione al Governatore della Banca d'Italia per gli atti di sua competenza*", il quale, a sua volta, "*dà comunicazione all'Autorità Giudiziaria delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati*".

eventuali *condotte complementari e secondarie* rispetto a quelle, in quanto poste in essere da soggetti diversi ed estranei ai delitti-presupposto. Ed è evidente che la possibilità di accertare e di perseguire penalmente tali condotte *secondarie* (ancorché, in ipotesi, di rilievo tutt'altro che secondario sul piano sostanziale) sarà pressoché inevitabilmente subordinata all'avvenuto accertamento delle condotte *primarie*, necessariamente da verificare nel quadro delle inchieste relative ai reati associativi *di base*.

Ciò comporta necessariamente che le indagini relative a queste attività *secondarie di riciclaggio*⁽²²⁾ non potranno mai essere svincolate dalle indagini relative ai sodalizi criminosi che hanno prodotto le ricchezze illecite prese in considerazione, né potranno essere svincolate dalle indagini sulle condotte di riciclaggio *primarie* compiute nell'ambito di quei sodalizi. In altri termini, le indagini sulle condotte punite dalle due norme incriminatrici in questione dovranno sempre trovare un punto di congiunzione con una concatenazione di accertamenti economici, che sia a sua volta agganciata con la "base probatoria" di quel determinato sodalizio imprenditoriale-criminale che ha prodotto la ricchezza illecita oggetto di riciclaggio.

Una volta assodata tale problematica, l'inchiesta relativa alle condotte di riciclaggio *ex artt. 648 bis e 648 ter c.p.* potrà anche assumere uno sviluppo relativamente autonomo e - attraverso ulteriori concatenazioni di accertamenti patrimoniali - potrà eventualmente disvelare l'esistenza di una vera e propria "impresa di riciclaggio" nella quale l'esercizio del riciclaggio viene svolto professionalmente. In taluni casi potrà trattarsi di un'impresa "individuale", nel caso in cui le attività "secondarie" vengano poste in essere da un "professionista" che agisce isolatamente. In altri casi si tratterà invece di un vero e proprio sodalizio imprenditoriale-criminale a sé stante, capace di utilizzare insidiosamente i molteplici strumenti offerti dall'economia legale (società fiduciarie, società finanziarie, sistema bancario e assicurativo, ecc.), e per lo più configurabile come associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione sistematica dei reati previsti dagli artt. 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale.

Questa particolare relazione intercorrente tra condotte di riciclaggio primarie

(22) - Ricomprendendo con il termine "riciclaggio", in senso più ampio, anche il reato di cui all'art. 648 *ter* c.p..

e condotte di riciclaggio secondarie riflette il rapporto *giuridico* che viene a configurarsi tra le medesime, con particolare riguardo al reato associativo di tipo mafioso.

I “*riciclatori*” *interni al sodalizio mafioso*, ivi compresi quelli che avessero il compito stabile ed esclusivo di “riciclaggio” sui profitti del sodalizio, non possono essere chiamati a rispondere del reato di cui all’art. 648 *bisc.p.*, posto che tale norma si applica soltanto al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto⁽²³⁾.

Da ciò si deduce che non può ipotizzarsi un membro dell’associazione mafiosa che da un lato ricicli proventi illeciti del sodalizio stando all’interno di esso, e dall’altro possa contemporaneamente considerarsi estraneo al reato-presupposto di un determinato profitto illecito, al fine dell’applicabilità dell’art. 648 *bisc.p.* Con la conseguenza che le condotte di riciclaggio *primarie*, commesse da membri dell’associazione, saranno esclusivamente condotte di partecipazione al sodalizio criminoso.

Viceversa, le attività di riciclaggio *secondarie* rientrano a pieno titolo nella previsione dell’art. 648 *bis* del codice penale, proprio per essere poste in essere da soggetti estranei al sodalizio criminoso di base. E il meccanismo giuridico di cui sopra fa sì che un professionista del riciclaggio, estraneo al sodalizio mafioso, risponda solo di tale delitto specifico alla sua attività⁽²⁴⁾.

Diversa, infine, è l’ipotesi in cui il denaro o i beni riciclati provengano esclusivamente dai reati fine dell’associazione - per esempio spaccio di stupefacenti - e non dal reato associativo sottostante. In quest’ipotesi, il soggetto che partecipa all’associazione solo con il particolare ruolo di riciclatore, senza prendere parte ai delitti programmati, verrebbe chiamato a rispondere di associazione per delinquere (eventualmente come organizzatore) e di riciclaggio in concorso.

Di qui l’esigenza che le condotte di riciclaggio *secondarie* vengano investigate

(23) - Che per reato presupposto debba intendersi *anche* il reato associativo di tipo mafioso (e non già solamente i delitti-fine direttamente produttivi di ricchezza illecita) è dimostrato dal settimo comma dell’art. 416 *bis c.p.*, che prevede, proprio con riferimento al reato associativo, la confisca obbligatoria *delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato o che costituiscono l’impiego dei predetti proventi*.

(24) - In ogni caso, però, l’impresa di riciclaggio, individuale o collettiva che essa sia, ha un rapporto privilegiato con il sodalizio mafioso di cui essa ripulisce i proventi illeciti. E proprio questo particolare rapporto viene a configurare uno dei casi più rilevanti in cui l’aggravante dell’agevolazione di un’associazione mafiosa (art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152) è applicabile a delitti non ricadenti nel programma criminoso dell’associazione stessa e commessi da soggetti estranei.

o comunque ricondotte - attraverso concatenazioni di accertamenti patrimoniali - nel quadro dell'inchiesta relativa al reato associativo *di base*, preferibilmente partendo dalla relativa base probatoria e passando attraverso l'indagine sulle condotte di riciclaggio primarie.

4. Trasferimento fraudolento di valori

Il primo comma dell'art. 12 *quinquies*⁽²⁵⁾ del decreto legge 8 giugno 1992, n.306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n.356, prevede una fattispecie a tutela anticipata nel contrasto alla criminalità organizzata, ed in particolare proprio nel contrasto del fenomeno del riciclaggio; viene, infatti, punito “ *chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli art. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale* ”. La sanzione è stabilita nella reclusione da

(25) - L'art. 12-*quinquies* della legge 356/1992 prevede che:

“1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di escludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

[2. *Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630 e 644 del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultino essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati.]”*

Quest'ultimo comma è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte cost. 17 febbraio 1994, n. 48.

due a sei anni. Peraltro, la clausola di riserva contenuta nella norma stessa (“*salvo che il fatto costituisca più grave reato*”) riduce di molto la sua operatività nei confronti della fattispecie di riciclaggio: è, infatti, difficile che un soggetto possa trasferire ad altri fittiziamente la titolarità di un bene, al fine di “agevolare” la confusione delle tracce sull’origine criminosa dei beni senza diventare egli stesso riciclatore⁽²⁶⁾.

Il secondo comma sanzionava, invece, il “possesso ingiustificato di valori”; sotto tale rubrica si puniva la persona che, al di fuori dei casi di concorso nei reati di trasferimento fraudolento (art.12 quinquies primo comma), di ricettazione, di riciclaggio ed impiego di beni provenienti da reato, essendo sottoposta a procedimento penale per uno dei reati sopra elencati o per una serie di altri gravi delitti tipicamente afferenti alla criminalità organizzata, o essendo sottoposta a misura di prevenzione personale, ovvero essendo in corso il giudizio per l’applicazione nei suoi confronti di tale misura, anche per interposta persona risultava *essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica* e non era in grado di *giustificare la legittima provenienza* di tali beni.

Il principio di non colpevolezza sino a condanna definitiva era da questa norma nitidamente sovvertito, richiedendosi invece al sospettato di provare la legittima provenienza dei propri beni per evitare pesanti conseguenze sanzionatorie.

La Corte Costituzionale ha comunque risposto alle numerose questioni sollevate dal “possesso ingiustificato di valori” dichiarando illegittima la norma, con sentenza n. 48 del 17 febbraio 1994, per contrasto con l’art. 27 comma secondo della Carta costituzionale.

Il legislatore, pochi giorni dopo tale sentenza, emetteva un decreto legge (22 febbraio 1994 n.123), poi reiterato con altri decreti legge di cui l’ultimo⁽²⁷⁾ convertito con la legge 8 agosto 1994 n.501; tale normativa ha introdotto, subito

(26) - Gli unici aspetti d’interesse di questa norma nei confronti del fenomeno di lavaggio del denaro sporco sono dunque la possibilità di colpire:

- chi compia le operazioni di trasferimento fittizio di valori non sapendo che essi provengono da reato (il che costituirebbe riciclaggio), ma semplicemente con la consapevolezza che nei confronti della persona si procede per l’applicazione di misure di prevenzione personali;
- chi compia operazioni su beni dei quali non sia provata la provenienza delittuosa;
- chi trasferisca beni provenienti da un proprio reato al fine di evitare le misure di prevenzione.

a seguito dell'art.12 *quinquies* della legge 356/1992, l'art.12 *sexies*, recante una "ipotesi particolare di confisca", più avanti meglio descritta.

5. Operazioni "sottocopertura" e "consegne controllate"

Con la legge n. 356/92, è stato introdotto un ulteriore valido strumento d'indagine nella lotta al riciclaggio, prevedendo, all'art.12 *quater*⁽²⁸⁾, la non punibilità del cosiddetto "agente sottocopertura"; più specificatamente è riconosciuta, agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai Servizi Centrali ed

(27) - Il decreto legge 22 febbraio 1994 n.123 è stato poi reiterato con il d.l. 22 aprile 1994 e con il d.l. 20 giugno 1994, finalmente convertito con la legge 8 agosto 1994 n.501.

(28) - L'art. 12-*quater* della legge 356/1992 prevede:

1. *Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione Investigativa Antimafia o dei Servizi Centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.*
2. *Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono altresì punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.*
3. *Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia all'Autorità Giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedente, può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.*
4. *L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ovvero della Guardia di Finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia; è disposta dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quando ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia. "*

Interprovinciali di P.G.⁽²⁹⁾ ed alla Direzione Investigativa Antimafia, la possibilità, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli artt. 648 *bis* e 648 *ter* c.p., di:

- sostituire (= riciclare) - in modo simulato - il denaro e le altre utilità provenienti da delitti non colposi, in specie, da delitti generalmente tipici della criminalità organizzata;

- tenere condotte volte a consentire l'impiego del danaro e delle altre utilità provenienti da quei delitti (ovvero rendere difficoltosa l'individuazione della loro illecita provenienza).

Le operazioni simulate di riciclaggio, che possono anche prescindere dall'esistenza di un procedimento penale e di indagini preliminari su uno specifico fatto di reato, sono disposte dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o dal Capo della Polizia, o dal Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, quando ad esse debbano procedere ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla DIA.

Di tali operazioni deve essere data immediata notizia alla competente Autorità Giudiziaria, che ha il compito di controllare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'operazione sottocopertura e di valutare se accogliere o meno l'eventuale richiesta di differire il sequestro di quanto simulatamente acquisito, disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.

La *ratio* della norma risiede nella considerazione che le operazioni simulate di riciclaggio servono all'ufficiale di polizia giudiziaria per inserirsi clandestinamente nella organizzazione criminale, in modo da guadagnare la fiducia dell'apparato criminale ed ottenere maggiori informazioni, compiere notevoli progressi nelle indagini e ricostruire minutamente tutti gli aspetti dell'attività criminale, al fine ultimo di creare le premesse per un'attività investigativa di vasto respiro.

Per ottenere il favorevole sviluppo di tale attività, l'ufficiale di P.G. non è costretto solo a compiere ripetute operazioni sotto copertura, ma anche a ritardare ripetutamente l'esecuzione di numerosi atti dovuti (oltre che ai sequestri, può pensarsi agli arresti in flagranza e ai fermi di indiziati). Solo ritardando o addirittura omettendo il compimento degli atti "astrattamente dovuti", l'ufficiale di P.G. può

(29) - Previsti dall'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991 n.152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 nr.203.

infatti “seguire” e controllare tutti i passaggi del denaro *sporco*, al fine di ricostruire la nota *pista di carta* che si sviluppa come una catena, della quale ogni singolo accertamento è un anello che si aggancia all’accertamento precedente e che costituisce la premessa dell’accertamento successivo.

L’uso di agenti infiltrati per combattere la criminalità organizzata non è una novità nel nostro ordinamento penale, in quanto le allarmanti dimensioni transnazionali del traffico delle sostanze stupefacenti e la necessità di adeguare l’azione di contrasto alle procedure in vigore in altri Paesi, ha comportato l’adozione in Italia nel 1990 di una specifica normativa che consente di colpire, piuttosto che i singoli spacciatori, i centri nevralgici dello smercio del narcotico.

Infatti, il D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 ha creato strumenti di lotta assolutamente inediti nel panorama italiano, quali l’*acquisto simulato* di droga (art. 97⁽³⁰⁾), ed il *ritardato arresto* (art. 98⁽³¹⁾), che hanno consentito di affinare le tecniche di indagine ed orientarle verso più remunerativi obiettivi. Le previsioni di cui agli articoli 97 e 98 del D.P.R. 309 del 1990 costituiscono, in conformità all’art. 51 c.p., una scriminante speciale che trae origine dall’adempimento di un dovere, che si vuole tutelare con maggiore certezza.

(30) - L’art. 97 del D.P.R. 309/90 prevede la non punibilità degli ufficiali di P.G. che procedono all’*acquisto simulato* di sostanze stupefacenti, con i seguenti limiti:

- gli ufficiali di p.g. infiltrati devono essere addetti a sezioni specializzate antidroga;
- il solo fine di tale attività deve essere quello di acquisire elementi di prova concernenti delitti in materia di stupefacenti;
- le attività devono rientrare nell’ambito di operazioni specificatamente disposte dalla D.C.S.A. o, d’intesa con questa, dal Questore o dal Comandante Provinciale dei CC, della G.d.F. o dal direttore del DIA;
- deve essere data immediata e dettagliata comunicazione dell’acquisto alla D.C.S.A. e all’A.G., la quale può disporre il ritardo del sequestro.

(31) - L’art. 98 del D.P.R. del 309/90 prevede la possibilità per gli ufficiali di P.G. addetti a sezioni specializzate antidroga (oltre che per l’A.G. con decreto motivato) di *ritardare l’esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro*, con le seguente prescrizioni:

- tale attività deve essere necessaria per acquisire rilevanti elementi probatori per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90;
- deve essere dato immediato avviso, anche telefonico, all’A.G. (che può disporre diversamente) ed alla D.C.S.A.;
- occorre che l’A.G. impartisca alla p.g. le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell’attività criminosa e comunichi i provvedimenti adottati anche all’A.G. di transito e all’A.G. del luogo ove l’operazione deve concludersi.

Con tale normativa, dunque, si è voluto offrire alle forze di polizia un più efficace strumento di controllo e repressione del grande traffico, nazionale ed internazionale di stupefacenti, allineando la nostra legislazione alle direttive proposte dalla Convenzione O.N.U. di Vienna del 1988 e ratificata dall'Italia con la legge n. 328/90.

Nella pratica esiste, inoltre, una stretta connessione fra le operazioni sottocopertura e le "operazioni o consegne controllate", previste dall'art.10 della legge 18.2.1992 n.172⁽³²⁾; in particolare in virtù di tale normativa, *quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 644 (usura), 648 bis (riciclaggio), 648 ter (impiego di denaro di provenienza illecita) c.p.* gli organi inquirenti possono ritardare od omettere gli atti di rispettiva competenza; in particolare:

- il *Pubblico Ministero* può ritardare (ma non omettere) l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro, di arresto o di fermo ovvero dei provvedimenti che applicano una misura cautelare. Il ritardo è da lui disposto con decreto motivato o anche oralmente nei casi di urgenza; in tale ultima ipotesi, però, la disposizione orale deve essere seguita entro le successive 48 ore dal relativo decreto;

- gli *ufficiali di p.g.* possono ritardare o anche omettere gli atti di investigazione o di assicurazione (come la perquisizione, il sequestro, l'arresto in flagranza, il fermo) e di esecuzione (come l'esecuzione delle ordinanze che dispongono la custodia cautelare) di loro competenza.

Del ritardo o dell'omissione, gli ufficiali di p.g. danno immediato avviso al pubblico ministero titolare delle indagini. L'avviso può essere dato anche oralmente ma deve essere seguito entro le successive 48 ore da un motivato rapporto.



(32) - La l. 18 febbraio 1992 n.172 - recentemente modificata dall'art.8 della l. 7 marzo 1996 n.108 ha convertito il d.l. 31.12.1991 n.419.

CAPITOLO V

MISURE PATRIMONIALI

SOMMARIO: 1. Finalità. - 2. Le misure patrimoniali nel procedimento di prevenzione. - 3. Le misure patrimoniali nel procedimento penale. - 4. Riutilizzazione dei beni confiscati.

1. Finalità

La strategia di contrasto della moderna politica antimafia, finalizzata ad eliminare o quantomeno restringere il fenomeno in limiti fisiologici, è principalmente basata su un'attività diretta a colpire il sistema economico creato dalla criminalità organizzata, puntando alla confisca dei beni ai mafiosi e all'utilizzo degli stessi all'interno di progetti in favore dei cittadini.

In tale contesto si può affermare che la confisca dei patrimoni alle organizzazioni criminali e alle persone che sono comunque implicate in fatti di rilevante spessore delinquenziale ha assunto, nel corso del tempo, la forma di una vera e propria strategia di attacco degli organi statali contro i capitali di formazione illecita.

Ciò nella precisa convinzione che la semplice repressione delle responsabilità penali personali non è sufficiente ad eliminare la pericolosa criminalità, in quanto le riserve di capitale consentono di rimpiazzare con altri uomini quelli arrestati e di ricostituire i depositi di armi ed esplosivi sequestrati. Che l'aggressione alle ricchezze degli appartenenti alle cosche costituisca uno strumento indispensabile nell'attività di contrasto alla loro attività illecita, è un giudizio largamente condiviso ovunque, soprattutto perché le illecite immense masse di denaro possono consentire alla criminalità organizzata di effettuare investimenti e speculazioni ed entrare nel mondo economico e finanziario, inquinando, conseguentemente, l'intero tessuto economico del Paese.

La prima importante espressione legislativa di tale nuova consapevolezza è costituita dalla c.d. legge “Rognoni – La Torre” (l. n. 646 del 13.9. 82⁽³³⁾), che per la prima volta ha istituito un sistema organico di intervento sulle accumulazioni illegali, caratterizzato da indagini bancarie e patrimoniali “obbligatorie”, preordinate ad acquisire, nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, elementi di conoscenza e di valutazione per la individuazione e la concreta richiesta di misure patrimoniali (sequestro, confisca) e di misure amministrative connesse ad attività economiche (sospensioni e decadenze di provvedimenti autorizzativi e abilitativi già emessi da autorità amministrative). L'introduzione delle misure di prevenzione patrimoniali ha rappresentato, pertanto, un passo avanti e un punto fermo importante nell'azione di contrasto che il legislatore andava ormai decisamente elaborando nella puntuale risposta alla criminalità organizzata.

Nella vigente normativa, le modalità attraverso cui si può addivenire alla confisca sono individuabili o nell'ambito del procedimento penale o nel procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. La differenza tra i due procedimenti non solo determina l'autonomia degli stessi, ma ha anche una notevole rilevanza nelle questioni probatorie: il procedimento penale richiede che la responsabilità penale per un reato sia fondata su prove piene, mentre il procedimento di prevenzione prescinde dall'accertamento della responsabilità penale per un reato avendo come presupposto la pericolosità sociale del soggetto rapportata a determinati parametri. Quest'ultimo procedimento, quindi, richiede elementi di minore efficacia probatoria, che devono tuttavia raggiungere la consistenza dell'indizio, pur sempre fondato su un fatto certo, con esclusione di sospetti, congetture ed illazioni.

(33) - La l. 346/82 ha modificato la l. 575 del 1965. Le leggi che si sono succedute nel tempo a correggere, modificare e novellare variamente il precedente corpo normativo delle misure patrimoniali di prevenzione, sono principalmente la l.19 marzo 1990, n.55, il d.l. 13 maggio 1991, n.152, conv. nella l. 12 luglio 1991, n.203, il d.l. 8 giugno 1992, n.306, conv. in l. 7 agosto 1992, n.356, la l. 24 luglio 1993, n.256 (art.3) e la l.109 del 7 marzo 1996.

2. Le misure patrimoniali nel procedimento di prevenzione.

Nell'ambito nel procedimento di prevenzione⁽³⁴⁾ :

- ai sensi dell'art. 2 ter della l. nr. 575 del 31 maggio 1965⁽³⁵⁾ è previsto il *sequestro di beni dei quali, la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento (per l'applicazione di una delle misure di prevenzione⁽³⁶⁾) risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego;*

- ai sensi dello stesso art. 2 ter⁽³⁷⁾ è previsto che *con l'applicazione della misura*

(34) - Le indagini patrimoniali nell'ambito di un procedimento di prevenzione devono essere iniziate allorché nei confronti di un indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso può essere proposta l'applicazione di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza divieto od obbligo di dimora (confronta art. 2 bis, comma 1, della legge n. 575/65, e succ. modif.). In sostanza, giusta la chiara formulazione della legge, se è possibile l'avvio delle indagini patrimoniali anche prima del formale inizio del procedimento di prevenzione (con la richiesta avanzata dal Questore o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, a norma dell'art.2 della legge 575/65 e succ. modif.), è pur sempre necessario che ricorrano gli elementi indiziari o dell'appartenenza del soggetto ad un'associazione mafiosa o della ricorrenza delle altre condizioni soggettive prese in considerazione dall'art.14 della legge n. 55/90, tali da legittimare che possa essere proposta la misura di prevenzione personale di cui si è detto.

(35) - *Disposizioni urgenti contro la mafia.*

(36) - Previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

(37) - L'art. 2-ter della legge n. 575/65 prevede che:

“Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il Tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il Tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del Procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.

di prevenzione il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza;

- ai sensi dell'art. 2 *bis*⁽³⁸⁾ della l. nr. 575 del 31 maggio 1965 è previsto che

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.

Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale. ”.

- (38) - I primi 4 commi dell'art. 2 *bis* della l. nr. 575 del 31 maggio 1965 prevedono testualmente: *“Il Procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della Guardia di Finanza o della Polizia Giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati nell'art.1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica*

- se durante lo svolgimento di indagini patrimoniali nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, camorristico o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono le medesime finalità - vi sia *concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'art. 3 ter vengano dispersi, sottratti o alienati*, gli stessi possono essere posti sotto sequestro anticipato.

La confisca dei beni - nella disponibilità diretta o indiretta di soggetti indiziati di far parte di associazioni di tipo mafioso - è una misura che, in base all'art. 2 *ter* della legge n. 575/65, è disposta dal Tribunale, al termine del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, che inizia su proposta del Questore, o del Procuratore della Repubblica, o del Procuratore Nazionale

facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenza, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità Europee.

Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti di persone fisiche o giuridiche, società, consorzi o associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'art.2 ter vengano dispersi, sottratti o alienati, il Procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al Presidente del Tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza".

Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.

Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale. "

Antimafia.

La confisca si applica a beni, mobili o immobili (dunque, anche le aziende ed anche quote o l'intero capitale di società) che siano già stati sequestrati - *ex art. 2 ter-*, essendovi pericolo che, prima della conclusione del procedimento (due anni, al massimo, dall'avvenuto sequestro, per quanto riguarda il provvedimento di primo grado), gli stessi vengano dispersi, sottratti o alienati. Il sequestro, che ha carattere provvisorio, viene applicato a carico di quei beni che risultano sproporzionati con il reddito dichiarato o con l'attività economica svolta, oppure quando, sulla base di sufficienti indizi, si ritiene che essi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Con l'applicazione della misura di prevenzione personale, quale la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (che comporta la soggezione a controlli di polizia circa le abitudini di vita e di lavoro) oppure l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, viene disposta la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.

L'estensione della confisca anche ai beni che si trovino nella disponibilità indiretta del soggetto indiziato di "mafiosità" sta a significare che il provvedimento del Tribunale può colpire anche beni intestati fittiziamente a persone di sua fiducia.

Vi sono casi, inoltre, in cui può essere disposta la confisca, pur non essendo stata applicata la misura di prevenzione di tipo personale: ad esempio, quando il soggetto indiziato di "mafiosità" sia assente o si trovi all'estero; ma soprattutto quando si sia in presenza di beni utilizzati da un imprenditore per l'esercizio della sua attività, che risulti agevolatrice di interessi mafiosi, e sempre che si tratti di beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In sostanza: quando si sia in presenza di un'attività imprenditoriale utile la sospensione temporanea dall'amministrazione (per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili a dodici) dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente viene disposta, oltre che al soggetto mafioso, anche all'operatore economico che direttamente svolge tale attività e che rimane, comunque, personalmente estraneo a qualsiasi realtà mafiosa propriamente detta. Ciò in virtù del principio che un "affare" (e cioè un contratto o un'impresa economica), concluso grazie all'appoggio di un soggetto mafioso, ha una sua causa che l'ordinamento valuta illecita. Di conseguenza, anche l'utile che esso produce al soggetto non mafioso ha una origine

illecita che giustifica l'intervento dello Stato con la misura patrimoniale⁽³⁹⁾.

L'esposta normativa si applica oltre che ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, anche ai soggetti indiziati di far parte di associazioni dedite al traffico di stupefacenti⁽⁴⁰⁾ e di vivere dei proventi di determinati delitti, quali

(39) - L'art. 3-*quater* della l. 575/65 prevede che:

“ 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata ”.

(40) - L'art. 23 *bis* della l. 646 del 13 settembre 1982 (disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), prevede che. *“ Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'art. 416 bis del codice penale o del delitto di cui all'art. 75 della l. 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della l. 31 maggio 1965, n. 575. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento salvo che ritenga necessario mantenerli segreti. ”.*

estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, riciclaggio, contrabbando⁽⁴¹⁾.

I beni confiscati passano al patrimonio dello Stato solo quando il decreto del Tribunale diventa definitivo, perché confermato nei successivi - ed eventuali - gradi di giudizio. Fino ad allora, essi rimangono in sequestro; l'amministratore, nominato dal Tribunale, provvede a custodirli, conservarli e, se possibile, incrementarne la redditività, operando sotto la direzione del giudice delegato.

A fianco di tali previsioni, vi sono, altresì, in funzione strumentale, altre statuizioni dirette a consentire un incisivo controllo delle posizioni economiche dei soggetti sottoposti alle citate misure ovvero a prevenire loro ulteriori tentativi di inquinare il sistema economico. A questo proposito si rammenta:

- l'obbligo per i mafiosi condannati e sottoposti a misura di prevenzione di comunicare alla polizia tributaria le variazioni patrimoniali che intervengono dopo il provvedimento giudiziario, qualora eccedano determinati valori⁽⁴²⁾;

(41) - L'art 14 della legge 55 del 1990 così recita: “*Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della l. 31 maggio 1965, nr. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10 sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della L. 22 dicembre 1975, nr. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, nr. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 629, 630, 644, 648 bis o 648 ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.*”.

(42) - L'art. 30 della l. n. 646 del 13 settembre 1982 prevede che: “*Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della l. 31 maggio 1965, nr. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 di tale legge, sono tenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiori ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiori ai venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.*

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.”.

- l'obbligo di comunicare al Questore e alla polizia tributaria, in caso di revoca della sospensione temporanea, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dall'Autorità giudiziaria di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire;

- la previsione della verifica della posizione fiscale dei condannati e dei sottoposti a misura di prevenzione da parte della polizia tributaria;

- il divieto⁽⁴³⁾ di ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio e/o la decadenza di diritto da quelle già ottenute, per coloro ai quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ed altresì per coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei gravi delitti di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. - associazione di tipo mafioso; sequestro di persona a scopo di estorsione; ecc.- (art.10, commi 1, 2 e 7); nei divieti e/o nelle decadenze in questione a certe condizioni, possono incorrere, in via provvisoria, anche coloro nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione (art. 10, comma 3)⁽⁴⁴⁾.

3. Le misure patrimoniali nel procedimento penale

Nel procedimento penale vi sono diverse ipotesi di confisca; se ne ricordano le più rilevanti:

- ai sensi dell'art. 240 c.p. è consentita - nei casi di condanna - la confisca *delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto*⁽⁴⁵⁾; lo stesso articolo prevede l'obbligatorietà della confisca delle

(43) - Art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

(44) - Allo scopo di impedire che il sistema dei divieti e delle decadenze in parola subisca facili elusioni, mediante il ricorso a fittizie intestazioni a persone di comodo, ne è prevista l'applicazione anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona interessata sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi (art. 10, c. 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575).

(45) - La confisca è obbligatoria nei casi indicati nell'art. 446 c.p. (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, ecc).

cose che costituiscono il prezzo del reato⁽⁴⁶⁾;

- ai sensi dell'art. 416 *bis* c.p., è sempre obbligatoria - nei confronti del condannato - la confisca delle cose che *servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego*⁽⁴⁷⁾;

- ai sensi dell'art. 644 c.p. è prevista la confisca obbligatoria, anche nel caso

(46) - Ed anche *delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.*

(47) - La confisca è inoltre prevista dalle seguenti disposizioni:

- art.6, primo comma, della L. 22 maggio 1975, n.152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, il quale estende la confisca obbligatoria a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi;

- art.3, terzo comma, della L. 8 agosto 1977, n.533, recante disposizioni in materia di ordine pubblico, il quale prevede la confisca dell'immobile, in cui siano state rinvenute armi, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, qualora appartenga al condannato;

- art.85 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 T.U. delle leggi in materia di stupefacenti, il quale prevede tra le pene accessorie, la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

- art.21 della L. 24 novembre 1981, n.689, in tema di depenalizzazione, che prevede la confisca del veicolo o natante qualora siano stati posti in circolazione senza la copertura assicurativa;

- art.19 della L. 28 febbraio 1985, n.47, recante norme per il controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sulla confisca dei terreni e opere in caso di abusivismo edilizio.

Per la confisca nei casi di contrabbando, si veda l'art.301 del D.P.R.23 gennaio 1973, n.43.

(48) - L'art. 12 *sexies* della legge 356/92, introdotto dal D.L. 20/6/1994 nr.399 convertito, con modificazioni, dalla l. 8/8/1994 nr.501, prevede che:

"1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416 bis, 629, 630, 644 bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 ter del codice penale, nonché dall'articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è

di patteggiamento, non solo dei beni costituenti il prezzo e il profitto del reato di usura, ma anche delle somme di denaro o delle altre utilità per un importo pari al valore degli interessi e degli altri vantaggi e compensi usurari;

- ai sensi dell'art. 12 *sexies*⁽⁴⁸⁾ della legge nr.356 del 1992⁽⁴⁹⁾ è sempre obbligatoria la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato per reati di particolare gravità⁽⁵⁰⁾, tra cui il riciclaggio, o commessi con specifiche modalità⁽⁵¹⁾ *non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.* La caratteristica richiesta della sproporzione tra ammontare dei beni e capacità economico-contributive dell'interessato rappresenta il

stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

3. *Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.*
4. *Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette. "*

(49) - La l. 356 del 1992 ha convertito il D.L. 8 giugno 1992, n.306.

(50) - Associazione di tipo mafioso, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, ricettazione, riciclaggio, 648 *ter* c.p. (impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita), art. 12 *quinquies* L. 356/92, art. 73 e 74 T.U. 309/90 (stupefacenti), contrabbando.

(51) - Avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c.p. (associazione di tipo mafioso) o al fine di agevolare l'attività delle organizzazioni previste dallo stesso articolo.

fulcro del meccanismo, perché consente la sottrazione degli stessi beni, prescindendo dall'esistenza o meno di elementi indiziari circa la loro origine illecita.

La confisca penale prevista dagli articoli 240 e 416 *bis* c.p. presenta il limite di non poter raggiungere e colpire quelle fasce di economia criminale ormai da tempo consolidate, di cui risulti impossibile ricostruire in maniera documentata le trasformazioni più remote e, quindi, l'origine ultima.

Profondamente innovativo in tal senso è l'art. 12 *sexies*, in quanto, per un verso, consente la sequestrabilità di interi patrimoni, sospetti e non, di persone collegabili allo specifico reato contestato⁽⁵²⁾, per un altro verso, invece, sposta sull'imputato (o indagato) l'onere di documentare la provenienza del suo patrimonio tutte le volte in cui esso si presenta "legittimamente sequestrabile", perché sproporzionato rispetto all'attività svolta dall'imputato medesimo⁽⁵³⁾.

La confiscabilità dei "valori ingiustificati", come sopra individuabili nell'ambito del processo penale, fa sì che i medesimi cespiti di ricchezza diventino, nel corso delle indagini preliminari relative ai gravi delitti⁽⁵⁴⁾, automaticamente

(52) - Vds., al contrario, l'art. 240 c.p..

(53) - Si prenda, per esempio, in esame un imputato di associazione di tipo mafioso che risulta svolgere attività di artigiano, avere dichiarato negli ultimi cinque anni un reddito di circa £ 30 milioni all'anno ed avere però la disponibilità - anche attraverso la fittizia intestazione alla moglie casalinga ed al cognato disoccupato - di una villa, di due autovetture di grossa cilindrata e di alcuni appartamenti al centro della città. Il patrimonio dell'imputato è chiaramente sproporzionato al reddito dichiarato e all'attività svolta. Presumendo che esso provenga dalle attività criminose collegabili al reato di associazione di tipo mafioso contestato al soggetto, l'Autorità Giudiziaria può perciò sequestrare il "patrimonio sospetto" lasciando all'imputato di provarne la provenienza per ottenerne all'esito il relativo dissequestro ovvero, in caso negativo e di condanna (anche "patteggiata"), la definitiva, obbligatoria confisca.

(54) - Il procedimento penale nel quale può operarsi il sequestro preventivo deve riguardare, in alternativa i reati di:

- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 DPR 309/1990);
- produzione e traffico illecito di stupefacenti (se non si tratta dell'ipotesi lieve) art.73 DPR 309/1990);
- estorsione (art.629 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p.);
- usura (art.644 c.p.);
- ricettazione o riciclaggio o reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt.648, 648 *bis* o 648 *ter* c.p.), esclusa l'ipotesi di "particolare tenuità" dell'art.648 co.2 c.p.;
- trasferimento fraudolento di valori (art.12 *quinquies* D.L. 306/1992).

passibili di sequestro⁽⁵⁵⁾ preventivo a norma dell'art.321 comma 2 c.p.p.⁽⁵⁶⁾.

Di conseguenza, una volta ottenuto il sequestro, l'organo inquirente può procedere con tutta tranquillità al prosieguo dell'investigazione, senza il pericolo che i cespiti di ricchezza possano venire dispersi, nascosti od alienati.

Per espressa previsione di legge, infine, la confisca penale, oggi, può essere eseguita anche su cespiti di ricchezza ubicati all'estero, sempre che il territorio di ubicazione sia quello di uno degli Stati firmatari della già citata Convenzione di Strasburgo.

Come si può notare, la filosofia delle norme che prevedono la confisca nel processo penale, con riferimento ai più gravi delitti produttivi di ricchezza, si è progressivamente uniformata a quella che ha ispirato la disciplina della confisca nella materia della prevenzione. Da un lato, infatti, è stata prevista, con riferimento

(55) - Il sequestro, in linea generale, garantisce al procedimento la disponibilità di un bene e ne evita la manomissione. A seconda delle sue finalità specifiche il sequestro si distingue in penale, preventivo e conservativo:

- il sequestro penale (o probatorio) assicura al procedimento le possibili prove (art. 253 comma 1, 55, 348 comma 1 e 2 c.p.p.;

- il sequestro preventivo impedisce che la libera disponibilità di un bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati (art. 321 c.p.p.);

- il sequestro conservativo assicura al procedimento i beni dell'imputato perché con essi sia garantito il pagamento della giustizia o delle somme dovute al danneggiato (art. 316 c.p.p.) .

La disciplina dettata dal codice per differenziare le varie ipotesi di sequestro è sufficientemente elastica. Essa consente in particolare la conversione dell'uno nell'altro sequestro. A differenza del sequestro penale, il sequestro preventivo e quello conservativo rispondono a finalità cautelari. Essi, infatti, sottraggono un bene alla disponibilità di chi ne ha diritto, non perché quel bene serve all'accertamento dei fatti, ma perché la sua indisponibilità può impedire il compimento di altri reati (sequestro preventivo) o può garantire dei crediti privilegiati (sequestro conservativo), o ancora, nel caso del sequestro del patrimonio (c.d. patrimonio sospetto) sottraggono un bene a chi - sottoposto a procedimento penale per gravi reati - non è in grado di giustificare la provenienza dei valori di cui ha la disponibilità in quantità sproporzionata al suo reddito dichiarato o alla sua attività economica.

(56) - Art. 321 c.p.p. : “ *Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato (262/3; att. 104). Prima dell'esercizio dell'azione penale (405) provvede il giudice per le indagini preliminari (328). Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca (703;240 c.p.)*” .

ad una specifica categoria di reati, la confisca anche delle cose che non hanno un rapporto diretto con il reato accertato e per il quale vi è stata condanna (quelle che ne costituiscono l'impiego, con riferimento all'art. 416 *bisc.p.*). Dall'altro versante, invece, con riferimento ad una ben più ampia fascia di reati produttivi di ricchezza, è stata prevista come obbligatoria la confisca di tutta la ricchezza comunque riferibile al condannato, a condizione che questi non riesca a giustificare la provenienza e che vi sia sproporzione rispetto ai suoi redditi "ufficiali". In questo modo, la confisca, data la sua potenziale ampiezza, risulta sempre meno collegata allo specifico reato per il quale vi è stata condanna e può essere evitata dal reo solo grazie ad una non facile attività, volta a dimostrare la provenienza lecita delle sue disponibilità economiche.

4. Riutilizzazione dei beni confiscati

La disciplina della gestione e della utilizzazione dei beni confiscati è stata integrata e riordinata con la legge 7 marzo 1996, n. 109, che rappresenta una delle più moderne forme di contrasto alla criminalità organizzata. Si tratta di una normativa che non prevede come suo elemento principale la punizione, bensì la restituzione alla collettività di ricchezze accumulate illecitamente.

Prima di tutto va ricordato che il provvedimento definitivo di confisca è comunicato dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle Finanze della provincia ove si trovano i beni o dove ha sede l'azienda confiscata, nonché al Prefetto e al dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno⁽⁵⁷⁾.

L'ufficio del territorio, stimato il valore dei beni, acquisito il parere del prefetto e del sindaco, sentito l'amministratore, formula, entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di confisca, una proposta di assegnazione del bene confiscato⁽⁵⁸⁾.

Il direttore centrale del demanio del Ministero delle Finanze acquisita la

(57) - Art. 2-*nonies*, comma 1, L. 575/65 - art. 3, L. 109/96.

(58) - Art. 2-*decies*, comma 1, L.575/65 - art. 3, L. 109/96.

proposta - non vincolante - emana entro 30 giorni il provvedimento di destinazione del bene⁽⁵⁹⁾.

I beni oggetto di confisca possono essere le proprietà mobili (denaro in contante o in assegni, cambiali o altre obbligazioni di pagamento, titoli e libretti al portatore, automobili), le proprietà immobili (case, terreni, fondi) e i beni costituiti in azienda.

Per i beni aziendali confiscati è previsto il mantenimento al patrimonio dello Stato, che può disporre la vendita, la liquidazione, oppure l'affitto, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, o a titolo gratuito, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.

I beni immobili possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato o invece essere assegnati ai Comuni in cui si trovano: nel primo caso vengono utilizzati per specifiche finalità istituzionali (giustizia, ordine pubblico, protezione civile) e quindi adibiti a caserme e centri logistici delle forze di polizia, aule di giustizia, depositi di materiali per la protezione civile; nel secondo caso vengono utilizzati dal Comune per scopi sia istituzionali che sociali e quindi possono diventare uffici, scuole, asili, parchi pubblici. Il Comune, acquisito il bene al proprio patrimonio, può determinare di amministrarlo direttamente oppure può assegnarlo in concessione, a titolo gratuito, a comunità, enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero per tossicodipendenti.

Infine, le somme di denaro, anche quelle ricavate dalle liquidazioni o dai canoni di affitto, devono affluire ad un fondo presso le prefetture, destinato ad attività di interesse pubblico, tra cui, di primaria importanza, quelle di intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità e quelle di promozione di cultura e di attività imprenditoriali per giovani disoccupati.

Non si può fare a meno di soffermarsi sul forte valore simbolico che il legislatore ha imposto all'uso dei beni confiscati, in quanto tutti i beni sottratti alla mafia - ma per meglio dire, ripresi alla mafia - devono essere utilizzati per scopi collettivi, legati al recupero sociale e alla diffusione della legge. Essi contrassegnano le ex-proprietà mafiose come un territorio riconquistato per farne un mezzo di trasmissione, sia diretto che indiretto, di cultura democratica e di convivenza civile.

(59) - Art. 2-*decies*, comma 2, L. 575/65 - art. 3, L. 109/96.

In tal modo, dimostrando che quelle ville simbolo dell'opulenza criminale possono rapidamente diventare asili, scuole, centri per anziani e che il denaro del narcotraffico può trasformarsi in strade, acquedotti e illuminazione, può essere conquistata la fiducia dei cittadini.

Il fatto che, solo per fare un esempio, a Corleone i bambini vadano a scuola nella villa che fu di Riina e Bagarella è un evento simbolico di grande portata.



CAPITOLO VI

MISURE PREVENTIVE

SOMMARIO: 1. Generalità. - 2. Legge 5 luglio 1991 n. 1997. - 3. Obblighi di identificazione e registrazione. - 4. Operazioni sospette (art. 3 l. n. 197/91 e d.lgs. n. 153/97). - 5. Il sistema informatico GIANOS. - 6. Archivio Unico Informatico. - 7. Normativa vigente per l'accesso alle informazioni bancarie. - 8. Estensione degli obblighi della normativa antiriciclaggio ad altre attività suscettibili utilizzazione a fini di riciclaggio. - 9. I c.d. "reati ostacolo". - 10. Sistema sanzionatorio. - 11. Abusiva attività bancaria e finanziaria.

1. Generalità

A causa della varietà delle tecniche di riciclaggio e la poliedricità del suo campo d'azione, le misure di prevenzione e di controllo dei circuiti finanziari contro il pericolo delle infiltrazioni da capitali sporchi, abbracciano varie branche (civiltistica, commerciale, finanziaria e fiscale) tradizionalmente estranee alle iniziative di sicurezza pubblica. È di tutta evidenza che per evitare infiltrazioni nel sistema economico è necessario, intanto, bloccare tutti i metodi legalmente utilizzabili per aggirare le regole di trasparenza del mercato e della circolazione dei beni. Le stesse esigenze di natura investigativa e processuale richiedono che una serie di attività vengano rigidamente regolamentate ed istituiti sistemi di controllo e documentazione, che consentano la ricostruzione storica di tutti i circuiti utilizzabili.

L'attuale normativa antiriciclaggio, sotto l'aspetto preventivo, è frutto di una svolta dell'atteggiamento del legislatore nei confronti del fenomeno della circolazione delle ricchezze illecite, iniziata fin dagli inizi degli anni '80 e via via affinata in un processo di successivi adeguamenti alle mutate esigenze di contrasto.

Infatti, nel corso degli anni '80 il legislatore, resosi conto dell'inadeguatezza degli strumenti giuridici, ha cominciato ad agire su due fronti:

- da una parte, sul piano penale, reprimendo in maniera più incisiva i comportamenti di occultamento e investimento della ricchezza illecita;

- dall'altra, nel presupposto della insufficienza - per sé solo - dello strumento repressivo, ponendo in essere una serie di limiti e controlli alla circolazione del denaro e all'esercizio dell'intermediazione finanziaria con evidenti intenti repressivi.

Un ruolo di primo piano, pertanto, è stato affidato al sistema finanziario ed alle banche, visti in particolare sia come fonte di rilevazione dei dati, sia - ed è questo l'aspetto più rilevante e innovativo - come soggetti tenuti ad una collaborazione attiva con le autorità statali.

Allo stato attuale è ormai convinzione unanime che la strategia vincente di contrasto alla criminalità economico-finanziaria (e quindi al riciclaggio), non può che essere basata su di un sistema integrato di sanzioni penali e civili e di politiche regolative dei mercati; è di fondamentale importanza infatti l'esistenza di forme di controllo che incidano sulla fase iniziale dell'accesso al mercato finanziario, intervenendo ben prima che si possa realizzare l'occultamento del denaro proveniente da attività illecite.

L'avvio di detta svolta si è avuto con l'art.13 del decreto legge n. 625/79 convertito dalla legge n.15/80, che introdusse l'obbligo di identificare e registrare chi compiva determinate operazioni presso le banche. Fino ad allora l'unico strumento utilizzato era stato quello penale.

Sul piano più specifico della prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, il legislatore ha successivamente inteso perseguire una linea tesa a scoraggiare l'uso del denaro contante e di altri mezzi di pagamento anonimi ed a diffondere il ricorso a strumenti che lascino tracce e consentano così di ricostruire le operazioni eseguite. Da qui la decisione di affidare la gestione dei flussi delle disponibilità finanziarie esclusivamente agli intermediari abilitati, introducendo altresì sistemi di registrazione atti a consentire la rilevazione delle operazioni eseguite.

È all'interno di questo contesto che, in ossequio alla direttiva CEE n.308 del giugno 1991, è stata varata dal legislatore nazionale la legge 5 luglio 1991, nr.197, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 143/91 recante *Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio*.

Detta legge ha perseguito tre fondamentali obiettivi:

- il primo consiste nella creazione di un articolato sistema di raccolta ed

immagazzinamento di informazioni sui flussi finanziari, mediante l'imposizione di alcuni obblighi di identificazione, raccolta dati e *segnalazioni di operazioni "sospette"*;

- il secondo consiste in una estensione degli interventi di controllo, che dovrebbero, almeno tendenzialmente, investire tutti i settori di intermediazione finanziaria, onde evitare la migrazione di operazioni illecite verso tipologie di transazioni finanziarie non sottoposte - o meno intensamente sottoposte - al controllo stesso;

- il terzo si rivolge al sistema di accesso alle attività finanziarie, in modo che l'ingresso ai più importanti settori dell'economia sia filtrato, attraverso il controllo di requisiti inerenti alla costituzione ed alla gestione delle imprese finanziarie, volendosi con ciò evitare che il fenomeno dell'abusivismo si traduca in un fenomeno di aiuto "trasversale" alla criminalità organizzata.

L'intento più immediato della legge antiriciclaggio è comunque quello di essere un adeguato strumento per rintracciare i patrimoni illeciti movimentati dalla criminalità organizzata, attraverso il controllo di tutte le operazioni finanziarie prima effettuate con titoli cartolari "liquidi", coperti da anonimato e trasferibili liberamente.

Ratio della disciplina è dunque la prevenzione, attuata con incisive misure di carattere amministrativo che si affiancano alla repressione penale e ne costituiscono anzi il presupposto.

2. Legge 5 luglio 1991 n. 197

Tale strumento, che rappresenta il pilastro fondamentale su cui poggiano le tecniche d'individuazione, si articola in quattro prospettive:

- il divieto per tutti - sanzionato in via amministrativa - di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme superiori a 20 milioni di lire e l'obbligo di servirsi a tal fine delle banche e degli altri intermediari abilitati; per tali scopi è stato tassativamente previsto che gli assegni per importi superiori a 20 milioni di lire rechino la clausola di non trasferibilità e, parimenti, i libretti di risparmio al portatore non abbiano un saldo superiore a tale cifra;

- l'obbligo - penalmente sanzionato - per le banche e per gli altri intermediari

finanziari abilitati di:

- . identificare coloro che compiono operazioni di movimentazione di mezzi di pagamento, per un importo superiore a venti milioni di lire, anche se frazionato;
- . registrare gli estremi di tali operazioni;
- . istituire un Archivio Unico Informatico⁽⁶⁰⁾ - accessibile alle autorità di polizia e giudiziaria - ed inserire e conservare all'interno di esso i dati di identificazione e di registrazione di tutta la clientela e di tutte le operazioni;
 - l'obbligo - sanzionato in via amministrativa -, per le banche e per gli altri intermediari abilitati, di segnalare le operazioni il cui oggetto è sospetto di poter provenire dai delitti a monte del riciclaggio: il sospetto è ricollegato sia alle caratteristiche oggettive di tali operazioni, sia a quelle del soggetto cui le stesse si riferiscono, sia alle conoscenze dell'intermediario che esegue le operazioni;
 - l'istituzione di un elenco di intermediari operanti nel settore finanziario che oltre agli obblighi di cui sopra devono comunicare al Ministero del Tesoro le violazioni dell'art. 1, commi 1, 2 e 2 *bis* della legge n. 197/1991 di cui sono venuti a conoscenza e comunicare all'Ufficio Italiano dei Cambi⁽⁶¹⁾ (U.I.C.) i dati aggregati relativi alla loro operatività; l'introduzione di requisiti di struttura e di

(60) - La *ratio* della citata legge n. 197/1991 attribuisce al sistema bancario una funzione di "controllo di primo livello" sull'osservanza, da parte della generalità dei cittadini, dei precetti contenuti nella legge stessa, cui si accompagna un obbligo di comunicazione e segnalazione alle Autorità preposte dei risultati di tale attività di vigilanza. Correlativamente il sistema creditizio è stato chiamato a costituire per singola azienda, un "Archivio Unico Informatico" dotato delle caratteristiche idonee a raccogliere, sistemare ed organizzare le operazioni rilevanti secondo le compatibilità e gli standards informatici indicati dalla legge e dalle successive disposizioni di attuazione. Tra i fini di tale ultimo adempimento vi è l'esigenza del legislatore di dare un agile supporto informativo all'attività ordinaria degli organi inquirenti.

Sinteticamente, si evidenzia che l'Archivio Unico Informatico deve essere alimentato, nei termini previsti dalla legge, con i dati delle operazioni superiori a lire 20 milioni e/o inferiori, qualora costituiscano frazionamento di un'operazione di ammontare più elevato di detto limite e con gli estremi dei rapporti continuativi posti in essere. Tali aggregati debbono essere corredati dei dati anagrafici ed identificativi dei soggetti intervenuti, sia che operino per conto proprio che per conto terzi.

(61) - L'Ufficio Italiano dei Cambi svolge, quale ente strumentale della Banca d'Italia, compiti attuativi della gestione delle riserve ufficiali in valuta estera. Svolge altresì l'attività di raccolta di informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero.

forma per tutti gli intermediari finanziari e di requisiti di professionalità ed onorabilità per i loro soci ed esponenti; la previsione di sanzioni penali, nel caso di inosservanza delle prescrizioni sull'iscrizione nell'elenco e sui requisiti suddetti⁽⁶²⁾.

3. Obblighi di identificazione e di registrazione

L'art. 2 della legge è norma assai importante e delicata, poiché ha riformulato la disciplina relativa agli obblighi di identificazione e registrazione⁽⁶³⁾.

I suddetti obblighi scattano ogni volta che viene effettuata una trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore ai venti milioni di lire (o l'equivalente in valuta estera), "indipendentemente dal fatto che l'operazione sia posta in essere per cassa, per corrispondenza, attraverso cassa continua o sportelli automatici, oppure attraverso istituti specializzati per il trasporto valori ed a prescindere dalle modalità con cui questa movimentazione sia poi contabilizzata".

Le movimentazioni che assumono rilevanza ai fini dell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione sono quelle effettuate presso gli interme-

L'Ufficio svolge, sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le funzioni ad esso assegnate dalle leggi vigenti in materia di antiriciclaggio, di usura e di intermediari finanziari. Presenta al Ministro una relazione annuale sui risultati raggiunti nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'Ufficio è retto da un Consiglio, composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, dal direttore generale della Banca d'Italia e da tre componenti, nominati dal Governatore, di cui almeno uno scelto tra il personale di grado superiore della Banca d'Italia stessa. I componenti del Consiglio esterni della Banca durano in carica cinque anni. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

(62) - Inoltre, ai fini del controllo sull'attività degli enti intermediari, particolarmente significativa appare la previsione di cui all'art. 11 della stessa legge, che consente, in deroga al segreto d'ufficio, lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative addette alla vigilanza, nonché la collaborazione e lo scambio di informazioni, a condizione di reciprocità con le omologhe autorità amministrative degli Stati esteri.

(63) - Introdotta dall'art.12 del D.L. 15 dicembre 1979, n.625, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.15, e già in precedenza modificata dall'art.30 della legge 19 marzo 1990, n.55.

diari previsti per legge⁽⁶⁴⁾.

In pratica, gli obblighi di identificazione e registrazione riguardano tutti gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco tenuto dall'U.I.C. e quelli la cui attività è subordinata ad una specifica vigilanza in base a leggi speciali.

4. Operazioni sospette (art.3 l. n. 197/91 e d.lgs. n. 153/97)

Un approfondimento particolare merita l'art. 3 della citata legge n.197/91 che, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria del 10.6.1991, impone agli intermediari l'obbligo di segnalare *ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a disposizione, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluni dei reati indicati nell'art. 648 bis c.p. (riciclaggio).*

L'innovazione, costituita dall'art. 3, è stata importante perché ha coinvolto gli intermediari nella lotta al fenomeno del riciclaggio, chiamandoli a svolgere un ruolo più pregnante di collaborazione attiva.

La disposizione sulla segnalazione delle operazioni sospette ha però trovato

(64) - Elenco degli intermediari tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione:

- uffici della pubblica amministrazione, compresi gli uffici postali;
- enti creditizi;
- società di intermediazione mobiliare;
- società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;
- agenti di cambio;
- società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;
- società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
- società fiduciarie;
- imprese ed enti assicurativi;
- società Monte Titoli Spa;
- intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

- sino alla modifica del 1993 dell'art. 648 *bis* c.p. - notevoli difficoltà di applicazione, dal momento che il processo deduttivo che era richiesto agli intermediari finanziari (e che legittimava la segnalazione) doveva necessariamente comportare la riconducibilità dei fondi, sia pure in linea di mero sospetto, non già semplicemente a una generica matrice illecita, bensì a ben determinate fattispecie delittuose (rapine, estorsioni, sequestri di persona, traffico di stupefacenti, vale a dire i reati presupposti, specificati dalla vecchia formulazione dell'art. 648 *bis* c.p.); con la conseguenza, davvero irrazionale, che la segnalazione veniva vincolata a fattori che non potevano appartenere alla sfera conoscitiva degli intermediari.

Oggi, con la modifica dell'articolo citato, la normativa in questione assume una notevole utilità, non tanto come strumento autonomo di contrasto del riciclaggio - nonostante l'indubbio pregio di costringere i riciclatori a percorsi sempre più disagiati e rischiosi - quanto come strumento di supporto nell'ambito di inchieste penali relative a sodalizi criminosi. In particolare, la segnalazione di un'operazione sospetta, opportunamente sviluppata dagli organi di polizia, potrà venire a congiungersi con uno degli anelli di una catena di accertamenti economici già svolti, sì da creare le premesse di un prezioso accertamento a tenaglia.

Le tematiche connesse all'obbligo delle segnalazioni sospette, hanno formato oggetto di studio ed approfondimento da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito dal Ministro dell'Interno di concerto con il Governatore della Banca d'Italia⁽⁶⁵⁾ ed il Direttore Generale dell'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) che,

(65) - La Banca d'Italia venne istituita nel 1893 e nacque dalla fusione di tre distinte aziende di credito: la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di credito.

Col tempo ha modificato le sue funzioni e il suo assetto: nel 1926 le viene conferito il monopolio per l'emissione di banconote e monete, nel 1936 viene dichiarata ente di diritto pubblico e con il T.U. n. 385 del 1993 si rafforza il suo prestigio a livello nazionale ed internazionale.

Sono organi della Banca d'Italia l'Assemblea generale dei partecipanti, il Consiglio Superiore, il Direttorio (Governatore, Direttore generale e due vicedirettori generali) e il Governatore. Il governo non ha poteri di direttiva, né di autorizzazione nei confronti della Banca d'Italia, che ha sempre goduto di alto prestigio interno ed internazionale.

Le funzioni principali della Banca d'Italia sono, in primo luogo, come cita l'art. 146 del T.U. n. 385 del 1993, di "promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento". Quindi, in questo settore, oltre alle tradizionali funzioni dell'emissione di moneta, della gestione delle

al fine di facilitare la collaborazione attiva dei dipendenti degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, ha approntato un documento, cd. “decalogo”, recentemente aggiornato.

stanze di compensazione tra gli istituti di credito ed interbancari, delle procedure di liquidazione dei valori mobiliari e dei titoli di Stato, la Banca d'Italia riveste altresì un compito regolamentare.

In secondo luogo, la Banca d'Italia vigila sulla stabilità del sistema monetario e opera come «banca delle banche», in quanto controlla tutti gli strumenti di politica monetaria.

Essa svolge inoltre il compito di vigilanza sugli istituti di credito e sugli altri intermediari finanziari e, attraverso l'Ufficio Italiano dei Cambi, gestisce le riserve ufficiali in valuta estera. In ultima analisi svolge la funzione di tesoreria provinciale dello Stato visto che oggi tutti gli enti pubblici hanno l'obbligo di tenere la giacenza di cassa nella tesoreria statale, e supporta lo Stato in materia di debito pubblico.

Negli ultimi anni, la variazione delle riserve bancarie, variando l'offerta di moneta, si è evoluta diventando la più importante attività della Banca Centrale. Inizialmente, il controllo dell'offerta di moneta attraverso le variazioni delle riserve era un'attività minore rispetto alle attività più importanti della Banca Centrale: emettere moneta cartacea e servire da banca delle banche. Oggi il controllo dell'offerta di moneta ha assunto notevole rilevanza. La Banca Centrale non controlla direttamente l'offerta di moneta; invece, controlla la base monetaria, costituita dalle riserve delle banche e dal circolante e sono proprio le variazioni delle riserve che influenzano la capacità delle banche di concedere prestiti e di creare depositi a vista.

Quando la Banca Centrale varia deliberatamente la quantità di banconote o i depositi di riserva delle banche membri per tentare di influenzare i livelli di reddito e dei prezzi, conduce una politica monetaria. Aumentare l'offerta di moneta è politica monetaria espansiva, mentre diminuirla è politica monetaria restrittiva.

La politica monetaria può avere anche vari obiettivi secondari, come i tassi di interesse, particolari settori o mercati come il mercato azionario o a mercato obbligazionario, o i tassi di cambio. Ma l'obiettivo principale è il controllo della base monetaria per controllare l'offerta di moneta, la quale, a sua volta, influenza i tassi di interesse e la domanda aggregata, la produzione e i prezzi.

La partecipazione, però, dell'Italia alla terza fase dell'Unione Economica e Monetaria europea ha comportato rilevanti modifiche nei confronti delle funzioni della Banca d'Italia; quest'ultima, infatti, è definita - dal d.lgs. n 43/98 - parte integrante del sistema europeo delle banche centrali che si pone come obiettivo principale il mantenimento della stabilità dei prezzi e compatibilmente a ciò, sostiene le politiche economiche generali della Comunità. I compiti affidati al sistema europeo della Banche Centrali sono: definire ed attuare la politica monetaria della Comunità; svolgere operazione sui cambi; detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento ed infine vigilare sugli enti creditizi e sulla stabilità del sistema finanziario. Cuore del sistema europeo delle banche centrali è la Banca Centrale Europea che è considerata una vera e propria banca centrale con funzioni anche operative; infatti, la sua principale funzione è il controllo della liquidità.

L'iniziativa si è proposta di *facilitare il compito che il sistema bancario e finanziario è chiamato a svolgere*, riducendo i margini di incertezza rimessi alle valutazioni soggettive e discrezionali e contribuendo al contenimento degli oneri e alla massimizzazione dei risultati.

È stata, cioè, riportata una casistica esemplificativa di indici oggettivi di anomalia, in presenza dei quali occorre prestare particolare attenzione all'operazione *in itinere* e valutare se debba procedersi all'eventuale segnalazione all'autorità preposta, con l'avvertenza che "nei rapporti con gli utenti occasionali l'intermediario deve assumere un atteggiamento più prudente ed avvertito, che può giungere fino a non accettare le operazioni richieste, quando queste risultino di importo superiore ad una determinata soglia o non rendano evidenti le motivazioni economiche sottostanti". Tali indicazioni operative, da tenere in considerazione da parte anche degli Ufficiali di polizia giudiziaria in sede di accertamenti bancari, oltre a ricomprendere quelle riferibili a tutte le categorie di intermediari⁽⁶⁶⁾, sono suddivise per modalità operative:

- *operazioni per contante*⁽⁶⁷⁾;

(66) - Indicazioni riferibili a tutte le categorie di intermediari:

- operazioni che, in relazione al soggetto che le pone in essere o al rapporto al quale ineriscono, appaiono di valore sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili;
- operazioni effettuate frequentemente a nome di terzi che non compaiono mai di persona - a meno che ciò non derivi da esigenze operative od organizzative del cliente - anche quando vengano fornite giustificazioni non suscettibili di riscontro;
- operazioni ordinate con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare volutamente informazioni essenziali, in particolare riguardanti i soggetti interessati all'operazione;

(67) - Operazioni per contante:

- richieste frequenti e per importi significativi di assegni circolari contro versamento di denaro contante, anziché con l'utilizzazione delle disponibilità presso l'ente creditizio;
- acquisti frequenti e per importi significativi di titoli di Stato, di certificati di deposito o di altri titoli al portatore o strumenti finanziari, pagandoli con denaro contante, soprattutto ove si eviti di utilizzare il conto corrente, se esistente;
- rilevanti prelevamenti o versamenti di contante, privi di apparente giustificazione anche in relazione all'attività del cliente;
- utilizzo frequente di contante per importi consistenti per effettuare bonifici, soprattutto se l'operazione sia effettuata verso l'estero, senza plausibile ragione collegabile alla normale attività del cliente;
- frequenti versamenti di contante effettuati in modo tale che l'importo delle singole operazioni

- *operazioni in titoli* ⁽⁶⁸⁾;
- *operazioni con l'estero* ⁽⁶⁹⁾;
- *altre operazioni e servizi* ⁽⁷⁰⁾;

tenda a passare inosservato, mentre quello complessivo risulterebbe significativo o comunque tale da comportare la registrazione dell'operazione;

- effettuazione di operazioni, sia versamenti che prelevamenti, regolate per contante, anziché con gli strumenti e mezzi di pagamento usualmente utilizzati per l'attività economica svolta dal cliente;
 - frequenti operazioni di cambio di contante in altre valute per importi di rilievo, specie se effettuate non sul c/c;
 - cambi di notevoli quantità di banconote con banconote di taglio diverso, richiesti da clientela privata;
- (68) - Operazioni in titoli:
- acquisto e/o deposito di titoli per importi di rilievo, quando ciò non sembra in linea con condizioni finanziarie del cliente;
 - incasso in contante o deposito, anche a garanzia di affidamenti, di titoli di importo consistente, italiani o esteri, soprattutto se l'operazione appaia anomala e ingiustificata rispetto alle caratteristiche del cliente;
 - negoziazione di titoli per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri titoli, senza che l'operazione transiti sul conto corrente.
- (69) - Operazioni con l'estero:
- trasferimenti, anche elettronici, di ingenti somme di denaro all'estero o dall'estero con ordine di pagamento in contante, soprattutto quando non transitano tramite un conto, o quando le caratteristiche dell'operazione, ivi compreso il Paese estero di provenienza o di destinazione delle somme, non siano giustificate dall'attività economica svolta dal cliente.
 - operazioni con filiali o filiazioni di istituzioni finanziarie insediate in aree geografiche note come zone di traffico di stupefacenti o come centri *off-shore*, che non siano giustificate dall'attività economica svolta dal cliente;
 - utilizzo di lettere di credito ed altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme tra paesi, senza che la relativa transazione sia giustificata dall'usuale attività economica svolta dal cliente;
 - frequenti richieste di *travellers cheques*, titoli o altri strumenti finanziari in valuta straniera, senza plausibili giustificazioni.
 - frequenti versamenti di *travellers cheques*, di titoli o di altri strumenti finanziari in valuta straniera, soprattutto se provenienti dall'estero, senza plausibili giustificazioni.
- (70) - Altre operazioni e servizi:
- ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia o frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, non giustificabili dall'attività o dalle abitudini del cliente;
 - rilascio di deleghe ad operare su cassette di sicurezza a terzi non facenti parte del nucleo familiare degli intestatari o non legati da rapporti di collaborazione o di altro tipo idonei a giustificare tale rilascio;
 - prestazione di garanzie da parte di terzi non clienti della banca né altrimenti conosciuti, dei

- *andamento dei conti* ⁽⁷¹⁾;
 - *comportamenti con la clientela* ⁽⁷²⁾.
-

quali non vengano fornite indicazioni circa le relazioni con il cliente beneficiario dell'affidamento o le ragioni che le giustificano;

- acquisto o vendita di grandi quantità di monete, metalli preziosi o altri valori senza apparente giustificazione e/o non in linea con le condizioni economiche del cliente;
- richiesta da parte di un cliente all'intermediario di erogare un finanziamento ad un altro soggetto per il quale il cliente stesso fornisca una garanzia reale, qualora i rapporti tra detto cliente e l'altro soggetto non sono giustificati.

(71) - Andamento dei conti:

- conti utilizzati non per normali operazioni personali o attinenti l'attività economica, ma per ricevere o versare ingenti somme che non trovano giustificazione o attinenza manifesta con l'intestatario del conto e/o la sua attività;
- per lungo tempo inattivi o poco movimentati che - senza plausibili giustificazioni - vengono improvvisamente interessati da operazioni di ingente ammontare o che hanno poco tempo prima beneficiato di notevoli accreditamenti, specie se all'estero;
- conti che presentano un ampio saldo attivo, non coerente con il consueto andamento finanziario relativo all'attività del cliente, soprattutto se esso sia trasferito su conti esteri;
- conti che beneficiano di un grande numero di versamenti per importi contenuti senza plausibili giustificazioni;
- conti che denotano una movimentazione non giustificata dall'attività svolta dal cliente;
- configurazione economicamente illogica dei rapporti intrattenuti dal cliente con la banca: ad esempio, numerosi conti aperti presso la medesima banca senza giustificazione, trasferimenti frequenti di importi tra conti diversi o sostanziale pareggio nel brevissimo periodo tra versamenti e prelievi in contanti sul medesimo rapporto di conto o di deposito.

(72) - Comportamento con la clientela:

- clienti che chiedono di ristrutturare l'operazione in modo diverso quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione e registrazione, oppure supplementi di istruttoria o verifiche da parte del personale dell'intermediario oppure l'adozione di clausole restrittive della libera circolazione dei titoli;
- clienti che si rifiutano o si mostrano ingiustificabilmente riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l'effettuazione delle operazioni, a dichiarare le proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altre banche;
- clienti in situazione di difficoltà economica che provvedono inaspettatamente a estinguere totalmente o parzialmente proprie obbligazioni con versamenti di ingente ammontare, senza giustificazione e senza precisare l'origine dei fondi;
- clienti che evitano contatti diretti con il personale della banca, rilasciando procura in modo frequente e ingiustificato a favore di terzi o effettuando frequentemente versamenti in contante di ammontare rilevante tramite cassa continua;
- clienti che, senza giustificazione, detengono numerosi conti ed effettuano transazioni di ingente ammontare in contante su ciascuno di essi ovvero che risultano avere conti aperti con

Particolare importanza, inoltre, va riservata al d.lgs. 26/5/1997, nr. 153,⁽⁷³⁾ che ha recepito i suggerimenti e le raccomandazioni fatte dagli ispettori del G.A.F.I., al fine di porre rimedio ad alcune delle principali disfunzionalità che erano state riscontrate in merito alle segnalazioni sospette e cioè:

- l'assenza di un referente unico per la raccolta iniziale delle segnalazioni;
- la pratica impossibilità di sospendere l'operazione "sospetta", in attesa dell'esito delle indagini sulla fondatezza delle indicazioni di anomalia riscontrate;
- la preoccupazione degli intermediari che il soggetto "segnalato" potesse rintracciare l'autore della segnalazione e rivalersi nei suoi confronti; infatti, nella formulazione originaria della legge n. 197/91 era riservata una tutela del tutto inadeguata della riservatezza dell'identità di soggetti dai quali proveniva la segnalazione delle operazioni sospette e ciò aveva costituito una remora alla piena attuazione del principio della collaborazione attiva, soprattutto per gli intermediari operanti in ambienti sociali caratterizzati da una minacciosa presenza della delinquenza organizzata⁽⁷⁴⁾.

Il d.lgs. n. 153/1997, in sintesi, ha previsto che:

- le segnalazioni di operazioni sospette, provenienti da tutte le categorie di intermediari operanti nel settore finanziario, siano trasmesse non più nella persona del Questore bensì all'U.I.C., garantendo in tal modo una maggior tutela della riservatezza del segnalante sia facendo venir meno il rapporto diretto con gli organi investigativi (segnalante-Questura), sia con l'esplicita previsione dell'art. 3 bis di non menzione dell'identità della persona del segnalante anche in caso di denuncia o di rapporto all'Autorità Giudiziaria;

- l'UIC proceda ad un'analisi delle segnalazioni, finalizzata alla stesura di una relazione tecnica su ciascuna di esse, con la possibilità di richiedere dati e notizie agli stessi intermediari;

molte istituzioni finanziarie nella stessa zona senza logica giustificazione;

- clienti che si rivolgono - senza fornire plausibili giustificazioni - ad uno sportello bancario lontano dalla zona nella quale risiedono e svolgono la loro attività;
- clienti che insistono per mantenere conti che appaiono gestiti per conto di terzi.

(73) - Il d.lgs. 26/5/1997 nr.153 è stato varato in attuazione di una delega al Governo contenuta nell'art.15 della Legge 52/96, legge comunitaria per il 1994.

(74) - Cfr.: *Mercati Finanziari e Riciclaggio. L'Italia nello scenario internazionale* a cura di F. BRUNI e D. MASCIANDARO.

- l'UIC trasmetta "senza indugio" le segnalazioni, corredate dalla relazione tecnica, al Nucleo Speciale della Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ed alla DIA, con onere da parte di quest'ultimo organismo di informare il Procuratore Nazionale Antimafia, qualora la segnalazione sia attinente alla criminalità organizzata;

- il controllo sull'attività svolta dall'UIC venga effettuato da una commissione appositamente istituita presso il Ministero del Tesoro che dovrà, annualmente, predisporre un esame finalizzato a valutare l'andamento ed i risultati dell'attività e formulare nello stesso tempo eventuali proposte dirette a rendere più efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita.

5. Il Sistema Informatico "GIANOS"

Per facilitare gli istituti di credito nell'individuazione delle operazioni sospette da trasmettere all'U.I.C. è stato creato un sistema informatico in grado di evidenziare tali operazioni, denominato "G.I.A.N.O.S."⁽⁷⁵⁾ (Generatore di Indici di Anomalia di Operazioni Sospette).

Il sistema G.I.A.N.O.S. è collegato all'Archivio Unico Informatico della banca ed elabora informazioni, ivi contenute, relative alle operazioni di importo superiore a 20 milioni di lire ed alle operazioni frazionate; inoltre, disegna i comportamenti attesi di ciascuna categoria economica e di ogni cliente, secondo schemi che tengono conto delle capacità economiche degli interessati.

Al momento dell'operazione, il sistema informatico confronta le sue caratte-

(75) - Generatore di Indici di Anomalia di Operazioni Sospette. Il sistema nasce grazie al contributo di un gruppo di lavoro interbancario, coordinato dall'Associazione Bancaria Italiana, al quale hanno preso parte l'Assbank, l'AssPop (Associazione banche popolari) e l'Istinform (società di consulenza ed informatica delle banche ordinarie e popolari). La realizzazione del progetto informatico è stata curata dall'Istinform, grazie anche al contributo di Banksiel, società impegnata nello sviluppo del software a livello bancario.

In seguito, l'adesione all'iniziativa del sistema GIANOS si è rafforzata grazie ad accordi tra l'Istinform, l'Ipacri (Istituto per l'automazione delle casse di risparmio) e l'Iccrea (organismo delle casse rurali ed artigiane).

ristiche con lo schema di comportamento predefinito o atteso e, sulla base di tabelle decisionali riservate e delle codifiche numeriche del decalogo della Banca d'Italia, evidenzia eventuali anomalie della transazione.

Dopo aver evidenziato l'anomalia, il sistema G.I.A.N.O.S.⁽⁷⁶⁾ non perde l'informazione *anche quando la segnalazione fosse disattesa dall'operatore, per distrazione o connivenza, resta comunque in memoria e può essere riscontrata da qualunque successiva ispezione* e quindi anche e soprattutto dagli organi inquirenti.

La procedura informatica⁽⁷⁷⁾ non si sostituisce al funzionario della banca, deresponsabilizzandolo da qualsiasi comportamento, ma costituisce un mero supporto all'analisi, garantendo peraltro la corretta applicazione delle disposizioni volte ad evidenziare le operazioni sospette ed assicurare all'interno degli istituti di credito comportamenti uniformi da parte degli operatori nella segnalazione delle predette transazioni.

Pertanto i c.d. *comportamenti inattesi* evidenziati dalla procedura devono essere vagliati con un'analisi di merito da parte dei responsabili delle singole dipendenze bancarie, i quali - qualora qualificassero l'operazione come sospetta - hanno l'obbligo di riferire l'esito al legale rappresentante dell'istituto o al funzionario a ciò preposto per l'ulteriore vaglio decisionale sull'eventuale inoltro all'U.I.C..

6. Archivio Unico Informatico

L'Archivio Unico Informatico (A.U.I.) è stato istituito nell'ambito delle disposizioni antiriciclaggio, con la legge 5 luglio 1991, n.197⁽⁷⁸⁾, e, al fine di dare un agile supporto informativo all'attività ordinaria degli organi inquirenti, è stato

(76) - Per consentire una maggiore flessibilità operativa e favorirne la diffusione a tutti i livelli, il sistema GIANOS, che è stato scritto in linguaggio COBOL ed è in grado di amministrare 12 database storici e tabellari, è stato anche realizzato nelle seguenti versioni: IBM Mvs/Db2/Cics e Ims, Mvs e Vse/Vsam, Os/400; Bull Gcos 7 e 8; Unix Sco, Sun, Aix, oltre alla versione in DOS per PC.

(77) - Il sistema, tuttavia, memorizza solo una parte (14 istruzioni) degli indici di anomalia di operazioni sospette contenuti nel predetto decalogo, ma secondo gli esperti le relative codifiche numeriche sono sufficienti ad agevolare l'individuazione solamente del 50% dei casi di riciclaggio.

dotato di caratteristiche idonee a raccogliere, sistemare ed organizzare le operazioni rilevanti secondo le compatibilità e gli standards informatici indicati dalla legge, rivelandosi valido strumento investigativo di ricerca. In esso sono raccolte tutte le operazioni effettuate presso i vari istituti di credito, a livello nazionale, che rispondono ai requisiti ed alle limitazioni imposte dalla succitata legge, ovvero consente di individuare tutte le operazioni superiori a lire 20 milioni, e/o inferiori qualora costituiscano frazionamento di un'operazione di ammontare più elevato di detto limite, con l'indicazione degli estremi dei rapporti continuativi e l'identificazione dei soggetti intervenuti, sia che operino in proprio che per conto terzi⁽⁷⁹⁾.

L'alimentazione dell'Archivio, naturalmente, non lascia spazio ad alcuna discrezionalità del personale della banca; invero il sistema informatico è dotato di una procedura automatica che elabora e gestisce in proprio tutte le operazioni che riuniscono i requisiti preimpostati per legge.

Di interesse si segnala il criterio di archiviazione seguito, a grandi linee, dai vari sistemi operativi: la procedura, oltre che ad isolare le singole operazioni superiori al limite di 20 milioni di lire, prende in considerazione tutte le operazioni effettuate presso l'istituto di credito di importo superiore a 5-6 milioni. Queste ultime vengono tenute in memoria dal sistema, in genere, per sette giorni lavorativi, consentendo quindi l'individuazione anche di quelle operazioni frazionate,

(78) - I principi normativi che regolano l'istituzione dell'Archivio Unico Informatico sono contenuti nella legge n. 197/1991 e nel D.M. 7 luglio 1992, il quale ne ha definito il contenuto logico ed ha previsto le regole concernenti la struttura fisica di questo al fine di omogeneizzare le informazioni.

(79) - I dati caratteristici di ciascun movimento nella fase di alimentazione vengono distribuiti in quattro comparti principali:

- dati dell'operazione, contenenti le informazioni inerenti l'operazione posta in essere (dipendenza della banca, data, causale, tipologia dell'operazione, data di registrazione, importo con l'indicazione della parte in contanti, ecc.);
- dati relativi al soggetto che ha eseguito l'operazione in proprio o per conto del quale l'operazione è stata eseguita (dati anagrafici ed identificativi di tale soggetto, compreso il codice fiscale o la partita IVA);
- dati sul soggetto che ha effettuato l'operazione per conto terzi (trattasi dei dati anagrafici ed identificativi dell'esecutore delle operazioni ivi compresi i rappresentati legali e/o delegati ad operare su conti intestati a persone giuridiche);
- dati sul soggetto controparte. Tale comparto viene valorizzato solo in presenza di bonifici allo scopo di acquisire gli estremi del soggetto controparte dell'operazione.

superiori complessivamente a lire 20 milioni, poste in essere da uno stesso soggetto.

È possibile effettuare, tramite specifiche richieste alle singole aziende, due tipi d'interrogazione dell'A.U.I.: quella relativa alla ricerca delle transazioni con il sistema "interattivo" e/o quella con il sistema della ricerca di "massa".

In concreto, i due sistemi di interrogazione forniscono lo stesso risultato, ma si differenziano tra loro per caratteristiche e per celerità di ricerca.

Il sistema di ricerca interattiva, reso obbligatorio per gli istituti di credito con volume di operatività superiore a diecimila operazioni al mese, consiste nell'interrogabilità dell'archivio sulle informazioni disponibili *on line* e riguardano sia i rapporti continuativi (ad esempio i normali clienti), sia le operazioni occasionali da parte di clienti non correntisti, riferite generalmente agli ultimi tre mesi⁽⁸⁰⁾.

La consultazione "*on line*" dell'archivio, si traduce nella possibilità di ottenere con immediatezza le informazioni in esso contenute, la cui caratteristica fondamentale è data solamente dalla limitazione temporale della ricerca.

Il sistema della ricerca di massa, invece, è imperniato essenzialmente nell'individuazione storica dei dati, a far tempo dal 10 gennaio 1993, termine imposto dalla legge, entro il quale gli istituti di credito dovevano adottare la procedura informatica di cui si parla⁽⁸¹⁾.

La procedura, dotata di maggiori potenzialità ed ampiezza di utilizzo rispetto alla funzione di richiesta interattiva, oltre a consentire l'eseguitività di più ricerche contemporaneamente, prevede lo scandagliamento dell'Archivio per ogni giorno lavorativo a partire dalla data suindicata.

I tempi di risposta, sebbene risultino abbastanza contenuti, possono variare da alcune ore a qualche giornata lavorativa, a seconda delle caratteristiche tecniche del sistema software⁽⁸²⁾.

(80) - La maggioranza degli istituti di credito dispongono ormai di sistemi informatici in grado di gestire ed elaborare tutte le operazioni effettuate negli ultimi dodici mesi solari.

(81) - Taluni istituti di credito – in genere quelli di piccole/medie dimensioni – non disponendo di sistemi informatici in grado di gestire un enorme flusso di informazioni, scaricano le operazioni vecchie dalla procedura antiriciclaggio che gestisce l'A.U.I. e le conservano su nastro magnetico, rallentando conseguentemente i tempi di risposta.

(82) - Nel caso della ricerca di massa, allo scopo di snellire la procedura, i maggiori istituti di credito si sono dotati di un software in grado di fornire preliminarmente un indice che evidenzia il numero delle operazioni effettuate da un soggetto, suddiviso per singoli anni, limitando così lo spazio temporale della ricerca.

Per riepilogare e per fini eminentemente esemplificativi, di seguito vengono indicate alcune forme di utilizzo dell'A.U.I. più significative ed efficaci, corredate da alcuni schemi di risposta alle interrogazioni fornite dal sistema informatico⁽⁸³⁾.

Nelle schermate di seguito riprodotte si può riscontrare che, ad esempio, dall'interrogazione di massa eseguita sul conto di Mario Rossi presso la Banca Zeta, per il periodo dal 1993 al 1998, l'A.U.I. ha registrato un'operazione superiore a lire 20 milioni, risalente al mese di marzo 1994.

INDICE DELLE OPERAZIONI

MOAR302 00/00/1998	BANCA ZETA - REGISTRO ANTIRICICLAGGIO											
RICERCA SU INDICE												
COGNOME E NOME:	ROSSI MARIO						DATA DI NASCITA:					
CODICE FISCALE:	RSSMRR00000000						LOC. NASCITA:					
ANNO GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1993												
1994	1											
1995												
1996												
1997												
1998												
FUNZIONE:												
INVIO = ELABORA F3 = FINE												

A seguito dell'individuazione dell'operazione del marzo del 1994, si può stabilire, quindi, che Mario ROSSI è cliente - forse anche solo occasionale - della Banca Zeta e si può, pertanto, richiedere il dettaglio della stessa:

DETTAGLIO DELL'OPERAZIONE DEL MESE DI MARZO 1994

MOAR302 00/00/1998	BANCA ZETA - REGISTRO ANTIRICICLAGGIO											
C.O. AUTOR. GIUDIZ. A RICERCA OPERAZIONI REGistrate												
SOCIETÀ: 01												
DATA REGISTRAZIONE DAL:						NUMERO:						
RAPPORTO:												
DENOMIN. : 00000000043587 0 ROSSI*MARIO												
DATA	N.REG	IMPORTO	DIPEND.				RAPPORTO					
17-03-1994	003256	76.000.000	00062				010/00000/000000000/05F					
PF8 = PAG. SUCC.			A = DETTAGLIO ANAGRAFICO				D = DETTAGLIO OPERAZIONE					
INVIO=ELABORA			F2 = CLEAR		F3 = MENU		F4 = RIC. ANAGR.		F12 = STAMPA			

(83) - Lo schema di risposta alle interrogazioni è pressoché identico, sia per la ricerca interattiva che per quella di massa.

Vi è la possibilità, in tal modo, di chiedere all'istituto di credito lo sviluppo dell'operazione bancaria che potrebbe rivelarsi utile ai fini delle investigazioni. Infatti l'esempio che segue dimostra come, in realtà, Mario Rossi, per evitare la segnalazione dell'operazione come sospetta, nel mese di marzo 1994, ha effettuato quattro operazioni frazionate con importi inferiori a lire 20 milioni, ma che di fatto possono essere ricondotte ad un'unica operazione di lire 76 milioni complessive.

OPERAZIONI FRAZIONATE

MOAR302				BANCA ZETA - REGISTRO ANTIRICICLAGGIO
00/00/1998				
INTESTATARIO DEL RAPPORTO : ROSSI * MARIO				NDG0000000002657/0
RIF. N. 0000049683	DEL 09/03/1994	PRE/00	EMISSIONE PROPRIO ASSEGNO	DIPE.00062
IMPORTO	19.000.000		DI CUI CONTANTE	
RIF. N. 0000049683	DEL 11/03/1994	PRE/00	EMISSIONE PROPRIO ASSEGNO	DIPE.00062
IMPORTO	19.000.000		DI CUI CONTANTE	
RIF. N. 0000049683	DEL 13/03/1994	PRE/00	EMISSIONE PROPRIO ASSEGNO	DIPE.00062
IMPORTO	19.000.000		DI CUI CONTANTE	
RIF. N. 0000049683	DEL 16/03/1994	PRE/00	EMISSIONE PROPRIO ASSEGNO	DIPE.00062
IMPORTO	19.000.000		DI CUI CONTANTE	
				PF8 = PAG. SUCC.

Con l'Archivio Unico Informatico si possono anche effettuare:

- ricerche su soggetti terzi intervenuti in qualità di delegati per i rapporti o esecutori per le operazioni;
- ricerche mirate in una o più zone territoriali nelle quali l'intermediario sia presente con proprie dipendenze;
- ricerche generiche mediante puntamento sul settore di attività economica e sul tipo di attività;
- ricerche generiche e specifiche sui bonifici.

7. Normativa vigente per l'accesso alle informazioni bancarie

Gli accertamenti presso le banche⁽⁸⁴⁾ costituiscono senz'altro uno dei mezzi più importanti ed efficaci per combattere il crimine organizzato, in quanto le

(84) - Imprese le cui attività principali consistono nel raccogliere fondi, prevalentemente in forma di depositi, e nell'erogarli, soprattutto mediante prestiti. Funzione monetaria e funzione creditizia sono quindi i due momenti essenziali dell'attività bancaria. Le banche si dicono "intermediari

aziende di credito, per la loro funzione di intermediari e di operatori professionali nei trasferimenti di fondi a livello nazionale e internazionale, costituiscono un canale attraverso il quale possono transitare facilmente le operazioni di riconversione e di riutilizzo dei proventi delle attività criminali.

Le banche⁽⁸⁵⁾, infatti, sono imprese che ricoprono - in tutti i sistemi economici - un ruolo fondamentale perché svolgono:

finanziari” in quanto agevolano il passaggio dei fondi da operatori che li detengono in quantità superiore alle necessità di spesa del momento ad altri operatori che si trovano nella condizione opposta. Ma, a differenza degli altri tipi di intermediari finanziari, cedono ai loro creditori uno strumento finanziario, il deposito, che ha le caratteristiche di mezzo di pagamento. I depositi bancari sono infatti considerati parte della moneta.

In virtù dell'importanza della moneta nell'economia, è naturale che le banche, più degli altri intermediari finanziari, svolgano un ruolo rilevante nel funzionamento dell'intero sistema economico e siano quindi sottoposte a una particolare vigilanza da parte della banca centrale.

(85) - L'ordinamento bancario italiano, che deriva dalla legge bancaria del 1936, distingue tra banche in senso stretto o *aziende di credito*, che effettuano operazioni di credito ordinario, e gli *istituti di credito speciale*, che effettuano operazioni di credito di durata poliennale (di solito da 5 a 20 anni), caratterizzati da un piano di rimborso prefissato a favore di enti o di aziende operanti in settori specifici. Tra le aziende di credito si distinguono gli *istituti di diritto pubblico*: enti pubblici con funzioni economico-sociali di pubblico interesse (Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Monte dei Paschi di Siena, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banco di Sardegna); le *banche di interesse nazionale*: società per azioni controllate dall'IRI (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma); le *banche di credito ordinario* (società per azioni o in accomandita per azioni) e le *banche cooperative popolari* (cooperative a responsabilità limitata) che raccolgono tra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi altra forma e concedono prestiti prevalentemente della stessa durata; le *casse di risparmio*; i *monti di credito su pegno* (enti morali); le *casse rurali e artigiane* (società cooperative a responsabilità limitata o illimitata). Gli istituti di credito speciale operano nei settori mobiliare, industriale, fondiario, edilizio, agrario, delle opere pubbliche, concedono crediti agevolati e raccolgono i fondi necessari mediante l'emissione di obbligazioni, che collocano presso le banche.

In generale, nell'ambito delle banche e degli istituti di credito pubblici e privati, sono individuabili alcuni uffici specializzati in determinate funzioni.

L'Ufficio fidi, ad esempio, si occupa di istruire le pratiche relative alla concessione e al rinnovo dei fidi alla clientela ed offre consulenze nella scelta dei vari prodotti bancari relativi all'erogazione del credito.

L'Ufficio estero tratta tutti gli adempimenti relativi all'attivazione e gestione delle operazioni bancarie relative agli scambi con l'estero.

L'Ufficio titoli è prevalentemente impegnato nella consulenza, compravendita, custodia, amministrazione e gestione del portafoglio dei titoli della clientela.

- un'attività d'intermediazione nei settori della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito, individuati come funzioni di pubblico interesse;
- una funzione monetaria, contribuendo all'offerta ed alla circolazione della moneta con propri debiti particolari, accettati come mezzo di pagamento;
- una funzione di investimento.

In altri termini le banche possono essere uno dei punti in cui avviene la congiunzione tra il settore "legale" e quello "illegale", in quanto possibili, ignari veicoli per transazioni di fondi illeciti.

La necessità di procedere al controllo della documentazione bancaria costituisce, pertanto, quasi una *tappa obbligata* dell'attività investigativa, finalizzata all'acquisizione di elementi di prova di eventuali reimpieghi nel circuito economico legale dei profitti delle attività criminose. La notevole utilità di tale strumento è dimostrata dalle puntuali modalità di registrazione contabile adottate dagli istituti di credito, che consentono - almeno tendenzialmente - una precisa individuazione dei singoli flussi finanziari e dei collegamenti interpersonali tra i diversi soggetti interessati, con risultati utilizzabili anche a fini probatori nell'ambito del procedimento penale.

L'eventualità che presso il sistema bancario vi siano attività finanziarie di pertinenza criminosa e la possibilità che attraverso indagini bancarie⁽⁸⁶⁾ si possano

L'Ufficio sviluppo è il settore della banca che ha l'incarico di commercializzare e/o promuovere i servizi, che la banca può mettere a disposizione del pubblico.

Da ultimo, il settore esecutivo si occupa della gestione dei rapporti instaurati con la clientela, che comprende anche l'ufficio cassa, l'ufficio depositi e conti correnti, l'ufficio contabilità, ecc. Una delle strutture degli istituti di credito maggiormente impegnate in attività sui mercati esteri è il c.d. "centro cambi"; questi è un ufficio in contatto con le corrispondenti strutture delle altre banche italiane e straniere, mediante collegamenti telefonici, telex e per mezzo del sistema SWIFT *Society for worldwide Interbank Financial Telecommunication*.

Lo SWIFT è un apparato tecnologico che, grazie ad un elaboratore centrale, permette di collegare in tempo reale i terminali operanti presso i centri cambi delle banche collegate. Attraverso la rete SWIFT gli istituti di credito possono avere le informazioni necessarie ed effettuare le operazioni di compravendita di valuta, colloquiando con le banche controparti delle relative operazioni.

(86) - Le modalità di svolgimento delle indagini bancarie risultano molto complesse, soprattutto per le tecniche sempre più raffinate utilizzate per cercare di disperdere ed occultare le tracce dell'origine illecita del denaro. È quindi indispensabile che gli organi inquirenti prima di iniziare l'attività sugli istituti bancari svolgano un esame analitico ed approfondito degli

individuare e provare i canali del riciclaggio del denaro *sporco*, pone il problema dell'accesso alle informazioni bancarie da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia.

eventuali obiettivi da perseguire, allo scopo di razionalizzare gli sforzi nel settore.

È chiaro, comunque, che per tale specifica attività non ha alcun senso parlare di metodi "pre-stampati" di indagine o tecniche di acquisizione probatoria, laddove spesso si debba procedere per fatti di rilevanza e complessità tali da presentare un carattere di assoluta eccezionalità. Pertanto, più che ricorrere a moduli prefissati, è necessario confidare nell'esperienza e nella fantasia investigativa degli inquirenti, la cui intelligenza operativa deve estrinsecarsi in una diligente lettura ed interpretazione dei dati e degli elementi acquisiti.

Un importante ausilio nell'ambito delle indagini bancarie, lo si può avere dall'esame della c.d. "busta di cassa", che raccoglie tutta la documentazione relativa alle operazioni eseguite in un determinato giorno presso ciascuna cassa della banca: in tale modo si può avere un quadro completo di tutti i movimenti che hanno interessato una certa persona, anche se non transitati per il c/c (per esempio, una richiesta di emissione di assegni circolari effettuata non tramite i fondi depositati, ma previo versamento in contanti presso la cassa dell'istituto di credito della somma corrispondente all'importo dei titoli).

Inoltre, è di estrema importanza l'esame dei fascicoli dei vari clienti, in cui anche a seguito di richiesta di fido è possibile rilevare:

- la struttura patrimoniale del richiedente (informazioni, documenti prodotti, risultati pervenuti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia per importi pari o superiori a lire 50 milioni, ecc.). La Centrale dei Rischi è una banca dati gestita dalla Banca d'Italia, nella quale confluiscono periodicamente le informazioni sugli affidamenti che le banche concedono ai singoli clienti. I dati in essa contenuti sono riservati e viene comunicato solo l'ammontare complessivo dei fidi concessi al cliente, ma non gli istituti di credito eroganti;
- *le garanzie offerte dal richiedente. Le garanzie offerte possono essere di due specie: quelle personali e quelle reali. Le garanzie personali sono, sostanzialmente, contratti con i quali si costituisce a favore del creditore la garanzia personale di un terzo: il caso tipico è la fidejussione che, ai sensi dell'art. 1936 c.c., è definita come l'obbligazione personale di qualcuno verso il creditore, mediante la quale si garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui. Viene definita garanzia personale perché il creditore può soddisfarsi sul patrimonio di una persona diversa dal debitore e non dà luogo ad alcun diritto reale, ma riguarda tutto il patrimonio del fideiussore, ai sensi dell'art. 2740 c.c.. Le garanzie reali sono opponibili "erga omnes": si tratta, principalmente, del pegno e dell'ipoteca. Esse sono inerenti ai beni su cui sono costituite ed attribuiscono al creditore il diritto di esercitare la garanzia, espropriando il bene e soddisfacendosi sul prezzo ricavato dalla vendita, anche qualora la proprietà dei beni sia passata ad altri;*
- il bilancio ufficiale e relative relazioni;
- l'elenco clienti e fornitori e dati sulla moralità degli amministratori e dei soci, se trattasi di società;
- la documentazione amministrativo-contabile per una valutazione della consistenza dei beni immobili dichiarati nella situazione patrimoniale dei richiedenti o dei parenti fideiussori.

Per circoscrivere opportunamente la materia, appare utile descrivere gli strumenti d'indagine che interessano direttamente le banche attraverso tre poteri: di informazione, di perquisizione e di sequestro.

- Poteri di informazione:

. il secondo comma dell'art. 248 c.p.p. prevede la facoltà - per l'Autorità Giudiziaria ovvero per gli ufficiali di polizia giudiziaria da essa delegati - di esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche per rintracciare le cose da sottoporre al sequestro o per accertare altre circostanze utili alle indagini;

. l'art. 2 bis della l. n. 575/65⁽⁸⁷⁾ prevede che il Procuratore della Repubblica o il Questore - nell'ambito del procedimento finalizzato all'applicazione di una misura di prevenzione - possono "*richiedere direttamente o a mezzo di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ... ad ogni ente creditizio ... informazioni e copia della documentazione ritenuti utili ai fini delle indagini*";

. il quarto comma dell'art.1 della l. 12 ottobre 1982, nr.726, prevede che, qualora sulla base di elementi acquisiti, vi sia la necessità di verificare pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, l'Alto Commissario - le cui competenze sono state assorbite in parte dal Direttore della D.I.A. - ha poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria.

- Poteri di perquisizione:

. il secondo comma dell'art. 248 c.p.p. prevede che nel caso in cui le banche oppongano rifiuto all'esame della documentazione da parte dell'A.G. o di ufficiali di P.G. da questa delegati, l'Autorità Giudiziaria possa procedere a perquisizione.

(87) - I soggetti nei cui confronti si può operare, ai sensi dell'art. 2 bis L.n. 575/1965, come sostituito dalla L. 55/1990, sono:

- persone nei cui confronti può essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, perché indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso ed altre similari;
- coniuge, figli e conviventi nell'ultimo quinquennio delle persone di cui al precedente alinea, nonché persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

- Poteri di sequestro:

. ai sensi dell'art. 255 c.p.p. l'Autorità Giudiziaria può “*procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome*”;

. ai sensi del sesto comma dell'art. 2 bis della l. n. 575/65 gli ufficiali di polizia giudiziaria - nell'ambito delle indagini finalizzate all'applicazione di una misura di prevenzione e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del giudice precedente - possono procedere al sequestro, presso ogni ente creditizio, della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti attenzionati;

. ai sensi dell'art. 354 c.p.p. gli ufficiali di p.g. possono, in ogni caso, procedere d'iniziativa al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti.

In linea generale, la polizia giudiziaria - su delega dell'Autorità Giudiziaria - può procedere all'esame degli atti, dei documenti e della corrispondenza presso le banche; non può invece procedere né d'iniziativa, né su delega alla perquisizione che presuppone, ovviamente, l'opposizione all'esame da parte dei funzionari dell'istituto, trattandosi di attività riservata all'Autorità Giudiziaria.

Non vi sono limiti, invece, alla possibilità per la polizia giudiziaria di procedere, di iniziativa⁽⁸⁸⁾ o su delega al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza (art. 255 del c.p.p.). Però, allorché il sequestro presupponga un preventivo esame di atti, documenti e corrispondenza presso l'istituto di credito, quest'ultimo è consentito alla polizia giudiziaria solo se la banca vi consente; nel caso di rifiuto è esclusivamente l'Autorità giudiziaria che può procedere a perquisizione, senza alcuna facoltà di delega (art. 248, co.2, del c.p.p.).

(88) - Allorché ricorrano i presupposti d'urgenza previsti dall'articolo 354, comma 2, del c.p.p.: pericolo che le cose o le tracce del reato si alterino o si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente.

Accanto all'attività di perquisizione è inoltre prevista quella consistente nell'esame di atti, documenti e corrispondenza presso banche (art. 248 co.2 1^a parte, c.p.p.), disciplinata nel codice di procedura penale come momento antecedente e strumentale a quello dell'esecuzione della vera e propria perquisizione.

Va evidenziato, infatti, che se la ricerca è volta all'individuazione di una cosa determinata, prima di passare all'esame della documentazione esistente presso la banca (delegabile anche alla polizia giudiziaria, salvo che in caso di opposizione da parte della banca) e prima altresì di procedere alla vera e propria perquisizione (riservata all'A.G.), possono invitarsi i funzionari dell'istituto di credito a consegnarla spontaneamente, in applicazione della regola generale contenuta nel comma 1 dell'art. 248 del c.p.p. L'operante, prima di procedere all'esecuzione materiale dell'atto, può quindi invitare a consegnare la cosa oggetto di ricerca; nel qual caso, se questa è consegnata, non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farla per la completezza delle indagini.

Alla luce della normativa sopra esposta, l'Autorità giudiziaria può, pertanto, richiedere informazioni bancarie di qualsiasi tipo, ordinando ai rappresentanti dell'istituto di esibire e consegnare i documenti necessari ai fini dell'indagine; di questi documenti, inoltre, ai sensi dell'art. 258 del c.p.p., è possibile disporre l'estrazione di copie autentiche, con la restituzione degli originali agli istituti di credito.

In tale ottica, al potere dell'Autorità giudiziaria è correlato il dovere di esibizione e consegna posto a carico dei funzionari della banca. Infatti, il potere dell'Autorità giudiziaria di richiedere informazioni bancarie, sebbene non espressamente previsto, deve ritenersi compreso nel contenuto normativo degli artt. 248 co.2 e 255 del c.p.p., poiché nei maggiori poteri di perquisizione, di sequestro e di esame diretto della documentazione bancaria concessi al magistrato inquirente dalle citate disposizioni, è sicuramente implicito il *minus* della facoltà di richiedere informazioni e di controllare mediante esibizione ogni atto in possesso della banca. La concreta esecuzione dell'ordine di esibizione può essere delegata alla P.G., nel senso che può essere ordinato alla banca di consegnare i documenti richiesti alla P.G. all'uopo incaricata: tale possibilità di delega è in linea con le regole generali (ex art. 370 co.1 c.p.p.) e non trova ostacoli nella disciplina speciale contenuta nell'art.248 co.2 del c.p.p. dove, mediante l'esercizio del potere di opposizione, si

vuole evitare l'esame diretto della documentazione bancaria da parte della P.G..

Infine, per concludere l'argomento, si ritiene opportuno evidenziare che il sequestro presso banche ha per oggetto cose mobili di qualsiasi genere; al riguardo l'articolo 255 del c.p.p., a titolo esemplificativo, parla di documenti, titoli, valori, somme depositate e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza.

A tale proposito si ricorda che non è necessario che essi appartengano all'imputato o siano iscritti a suo nome, essendo necessario e sufficiente che si abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato.

Il sequestro presso banche può quindi riguardare sia il corpo del reato che le cose pertinenti al reato così - ad esempio - sotto il primo profilo, si può sequestrare il conto corrente bancario o i libretti di risparmio ove sono state versate o depositate le somme di danaro provento di un'attività estorsiva o, sotto l'altro profilo, si può sequestrare la documentazione bancaria relativa ad una movimentazione complessa di danaro e/o valori utile, in ipotesi, per dimostrare la sussistenza e l'entità dei rapporti economici esistenti tra gli appartenenti ad un'associazione criminosa o tra i soggetti coinvolti in un'attività di corruzione.

8. Estensione degli obblighi della normativa antiriciclaggio ad altre attività suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio

Con il decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999 si completa il recepimento della direttiva 91/308 che, all'art.12, stabilisce che gli Stati membri devono provvedere ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della direttiva stessa ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli Enti creditizi e finanziari che svolgano attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.

Il provvedimento prevede appunto l'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, disponendo, in via generale, l'individuazione delle attività rilevanti alle quali deve essere estesa la disciplina contenuta nella legge n.197/91, nonché le modalità di estensione delle disposizioni in essa contenute per i nuovi soggetti interessati ai controlli a fini antiriciclaggio.

Per quanto riguarda l'individuazione delle attività rilevanti, è stata prevista la formazione di un "Elenco" nel quale i soggetti che intendono svolgerle devono ottenere l'iscrizione, a condizione di non essere già iscritti per tale motivo in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali.

Relativamente all'individuazione delle norme antiriciclaggio ai nuovi soggetti, è emersa la problematica di adattare la normativa originaria, riferita esclusivamente ad attività di carattere finanziario, a soggetti che svolgono attività ad esse non equiparabili, nonché quella di tenere conto di innovazioni normative intervenute successivamente.

Le attività oggetto dell'estensione della normativa sul riciclaggio sono:

- il recupero di crediti per conto terzi;
- la custodia e trasporto di denaro contante o valori;
- le agenzie di affari in mediazione immobiliare;
- il commercio di cose antiche;
- l'esercizio di case d'asta o gallerie d'arte;
- il commercio di oro per finalità industriali o di investimento;
- la fabbricazione, la mediazione e il commercio di oggetti preziosi;
- la gestione di case da gioco;
- la mediazione creditizia;
- le agenzie in attività finanziaria.

Il provvedimento legislativo definisce analiticamente gli obblighi per ciascuna delle categorie indicate ai fini dell'applicazione della normativa sul riciclaggio: tali obblighi sono di identificazione, di registrazione, di segnalazione di operazioni sospette e segnalazioni di infrazioni alla disciplina di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore.

In generale, per le attività più assimilabili a quelle finanziarie (ad esempio: mediazione creditizia o agenzia in attività finanziaria) gli obblighi sono pressoché gli stessi di quelli previsti nella legge n.197/91; per le altre attività, invece, la normativa cerca di adeguare le finalità di segnalazione con le peculiarità dei settori produttivi: in via esemplificativa per i soggetti che svolgono l'attività di gestione di case da gioco, gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano anche per le operazioni di acquisto o di cambio di *fiches* di valore superiore a tre milioni di lire.

9. I cd. “reati ostacolo”

La legge n. 197/91 contiene numerosi cd. “reati-ostacolo”, tesi a sanzionare penalmente una parte degli obblighi finalizzati alla garanzia della trasparenza nella circolazione del denaro e dei valori immobiliari, introdotti dallo stesso provvedimento.

Per le considerazioni sino ad ora espresse, la *ratio* della norma risulta evidente: non avrebbe senso, infatti, imporre adempimenti e controlli, senza prevedere la punizione dei trasgressori.

Le ipotesi di reato in argomento, in parte riviste ed accorpate nel nuovo Testo Unico in materia bancaria e creditizia, emanato con d.lgs. n. 385/93, contemplano distinte sanzioni:

- per il personale incaricato delle operazioni che viola gli obblighi di identificazione e registrazione delle transazioni finanziarie superiori a 20 milioni;
- per l’omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita la transazione;
- per l’omessa istituzione dell’Archivio Unico Informatico, cui sono tenuti gli intermediari sia pubblici che privati;
- per la violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;
- per chi svolge un’attività finanziaria senza essere iscritto nell’elenco previsto dalla legge;
- per le omesse o false comunicazioni relative a notizie riguardanti gli intermediari finanziari;
- per le violazioni relative ai requisiti di onorabilità degli organi di intermediazione finanziaria.

Altri “ostacoli” per i riciclatori, finalizzati ad individuare le sacche di economia illegale, sono contenuti, inoltre, nella l. n. 310/93, che, modificando alcuni articoli del codice civile e introducendo particolari disposizioni suppletive, disciplina le cessioni di partecipazioni e la composizione della base sociale delle società di capitali, nonché le cessioni di terreni e di esercizi commerciali.

Più specificatamente, la norma prevede che il trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sia depositato - a cura del notaio - per l’iscrizione nel Registro delle Imprese; analogo deposito deve altresì interessare qualsiasi

trasferimento di aziende commerciali.

Per tutte le società a responsabilità limitata e per tutte le società per azioni non quotate in mercati regolamentati, deve essere analogamente depositato - ogni anno - l'elenco analitico dei soci e dei titolari di diritti sulle quote o sulle azioni.

L'art. 7 della legge n. 310 fa inoltre obbligo al notaio rogante o autenticante di trasmettere al Questore territorialmente competente i dati essenziali circa i trasferimenti di aziende commerciali ovvero di terreni: parti contraenti, cespiti, prezzo stabilito in contratto. Obbligo consimile è altresì posto a carico dei segretari comunali, i quali devono indicare all'autorità di P.S. gli estremi delle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle attività commerciali e delle relative volture.

La legge n. 310 stabilisce ulteriormente che il Questore, qualora voglia verificare l'eventuale natura fittizia del trasferimento di un terreno o di un esercizio commerciale, una volta ricevuta la segnalazione, può richiedere al notaio copia dell'atto traslativo e di qualsiasi atto connesso.

In ogni caso è bene sempre tenere presente che nessuna normativa "ostacolo", per quanto avanzata essa possa essere, potrà mai consentire scorciatoie miracolistiche atte, di per sé sole, ad impedire o a rendere di immediata evidenza gli atti di riciclaggio.

10. Sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio vigente coinvolge anche gran parte dei dipendenti bancari, fino ai massimi vertici della dirigenza e lo stesso organo di controllo, con pene certamente rilevanti e tali da scoraggiare comportamenti omissivi o di sottovalutazione dell'importanza degli adempimenti richiesti; esso prevede:

- per le infrazioni all'art. 1 (trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di importo complessivamente superiore a lire 20 milioni ed emissione di assegni e libretti al portatore irregolari), sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 % dell'importo trasferito o dell'assegno o del libretto emesso;

- per la mancata segnalazione al Ministro del Tesoro, da parte della banca che negozia e di quella che estingue assegni irregolari, entro trenta giorni dalla notizia della irregolarità, sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 % dell'importo

dell'operazione;

- per l'omessa segnalazione delle operazioni sospette - qualora non costituisca reato -, sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione;

- per la contravvenzione all'obbligo di identificazione e registrazione, multa da 5 a 25 milioni di lire;

- per la violazione del segreto sulla suddetta segnalazione, arresto da 6 mesi ad un anno o ammenda da 10 a 100 milioni di lire;

- per l'omessa segnalazione entro dieci giorni al Ministro del Tesoro da parte dei sindaci delle infrazioni accertate e contestate, reclusione fino ad un anno e multa da £. 200.000 a £. 2.000.000.

11. Abusiva attività bancaria e finanziaria

L'esercizio abusivo dell'attività bancaria (cioè dell'attività diretta alla raccolta di risparmio tra il pubblico ed al successivo esercizio del credito) e l'abusiva attività finanziaria sono da considerare fenomeni allarmanti, in quanto, oltre a costituire fonte di ingenti indebiti profitti, rappresentano un canale privilegiato per "ripulire" e riciclare i guadagni illeciti delle attività criminali.

Tale problematica è stata affrontata dal decreto legislativo n. 385 del 1993⁽⁸⁹⁾

(89) - Di particolare importanza è la portata innovativa del Testo Unico Bancario, emanato con D.Lgs. 1/9/93 n. 385, al quale è stato riconosciuto il merito, tra gli altri, di aver fatto opera di chiarezza legislativa per aver riunito in modo organico le norme che disciplinano l'attività delle strutture bancarie e creditizie. A quel testo sono state apportate rilevanti ed estese modifiche sia con il decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415, che ha recepito le direttive C.E. 93/22, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, e 93/6, sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, sia con il decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659, che ha recepito la direttiva C.E. 94/19 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. In sintesi, il Testo unico Bancario ha introdotto due elementi di profonda innovazione rispetto al precedente ordinamento bancario italiano.

In primo luogo esso, recependo la cosiddetta figura di "banca universale" desumibile dalla lista di attività esercitabili in regime di mutuo riconoscimento in ambito Unione Europea, ha attuato una totale despecializzazione degli enti creditizi italiani, unificando nell'unica figura della banca, l'esercizio di tutte le attività finanziarie previste dalla direttiva bancaria della Unione Europea. Ciò avviene sia direttamente (attuando così la figura di banca universale), sia

- contenente il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia -, che ha disciplinato la materia introducendo apposite fattispecie criminose; in particolare:

- per quanto riguarda l'abusiva attività bancaria (art.131), la norma - vietando la raccolta del risparmio tra il pubblico⁽⁹⁰⁾ a soggetti diversi dalle banche - punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque svolga tale attività in violazione del predetto divieto;

- per quanto riguarda l'abusiva attività finanziaria (art.132) la norma punisce - con pene di eguale entità a quelle dell'articolo precedente - chiunque eserciti nei confronti del pubblico attività di assunzione di partecipazione⁽⁹¹⁾, di concessione

attraverso un gruppo bancario, formato da società esercenti attività bancarie e finanziarie.

In secondo luogo, il testo unico bancario definisce la nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio, disciplina l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e stabilisce la procedura per l'apertura di succursali. In seguito ad una progressiva delegificazione, alcune materie, in precedenza riservate alla competenza del legislatore, sono state disciplinate mediante istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Tali nuovi provvedimenti legislativi, riformando il sistema creditizio italiano, hanno perseguito un duplice obiettivo: una ristrutturazione della "impresa banca" con la possibilità di trasformarsi in s.p.a. ed una privatizzazione delle banche pubbliche come ad esempio la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, l'Istituto Mobiliare Italiano, la Banca di Roma ed altre.

Il processo di privatizzazione ha registrato negli ultimi anni una forte accentuazione e la presenza diretta e indiretta del settore pubblico si è ridotta notevolmente.

La presenza di investitori esteri, negli assetti di controllo delle banche italiane, è il segno dell'apprezzamento del modo di operare da "impresa", del cambiamento del giudizio sull'Italia e del miglior funzionamento dei meccanismi di mercato. Così facendo il settore bancario presenta, dal punto di vista numerico, una buona presenza all'estero rispetto al passato, ma dal punto di vista dimensionale e operativo il peso delle banche estere è ancora superiore.

L'applicazione, inoltre, delle direttive comunitarie concernenti le banche e il mercato dei capitali mira ad aumentare il grado di concorrenza ora presente sui mercati nazionali, visto anche l'insediamento di numerose banche estere in territorio italiano.

(90) - Per raccolta del risparmio l'art.11 T.U.B. intende qualsiasi acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

(91) - Per attività di assunzione di partecipazioni deve intendersi sia l'attività tipica della "holding" (che acquisisce, detiene e gestisce partecipazioni allo scopo di stabilire legami economici durevoli con le partecipate), sia la tipica attività di "merchant banking" (caratterizzata dall'assunzione di partecipazioni finalizzata alla successiva alienazione, previ interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle partecipate), sia, infine, l'attività di acquisto e alienazione di partecipazione a capitale di rischio a titolo di investimento di portafoglio.

di finanziamenti⁽⁹²⁾ sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento⁽⁹³⁾ e di intermediazioni in cambi⁽⁹⁴⁾, senza essere iscritto in apposito elenco⁽⁹⁵⁾ riservato agli intermediari finanziari autorizzati e tenuto presso il Ministero del Tesoro che si avvale dell'Ufficio Italiano dei Cambi⁽⁹⁶⁾.

-
- (92) - Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma deve intendersi la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e impegni di firma; nell'ambito di tale attività è ricompresa l'attività di "leasing", il credito al consumo, l'attività di concessione di prestiti su pegno, nonché l'attività di "factoring", quale fattispecie (acquisto di crediti d'impresa) della più vasta categoria prevista dal Codice Civile riguardante la cessione di crediti verso corrispettivo.
- (93) - Per attività di prestazione di servizi di pagamento deve intendersi l'attività d'incasso, pagamento e trasferimento fondi, nonché l'attività di emissione e gestione, oltre che di carte di credito, anche di carte di debito (carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta, dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione). Da detta attività è, allo stato, esclusa l'attività di recupero crediti, e l'attività di trasporto e consegna valori, nonché l'attività di emissione e gestione, da parte di fornitori di beni e servizi, di carte prepagate utilizzabili presso gli stessi.
- (94) - Per intermediazione in cambi deve intendersi, infine, l'attività di negoziazione di una valuta, compresa la lira, contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta. Sono esclusi da detta attività, ai sensi dell'art.114, comma 2 T.U., i cambiavalute, in quanto assoggettati a vigilanza da parte della Banca d'Italia sulla base di legge speciale.
- (95) - Elenco previsto dall'art.106 T.U.B..
- (96) - L'attività finanziaria è tutelata principalmente dal "Testo unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria" entrato in vigore con D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998. Di rilievo si menziona l'art.181 che prevede la punibilità con la reclusione fino a tre anni di "*chiunque divulga notizie false, esagerate e tendenziose, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari*". Per tale fattispecie il Pubblico Ministero quando ha notizia del reato previsto da tale articolo ne informa senza ritardo il presidente della CONSOB.



CAPITOLO VII

CASI DI RICICLAGGIO DI DENARO “SPORCO”

SOMMARIO: 1. Generalità. - 2. Trasporto di valuta contante a mezzo di corrieri. - 3. Case da gioco. - 4. Investimenti immobiliari, in oro e pietre preziose, in opere ed oggetti d'arte. - 5. Investimenti nel settore commerciale. - 6. Agenzie di viaggio. - 7. Sistema delle sottofatturazioni all'esportazione, delle sovralfatturazioni all'importazione e delle fatturazioni inesistenti. - 8. Attività usuraria e connessioni con il riciclaggio di denaro. - 9. Creazione di società fittizie. - 10. Società fiduciarie. - 11. Società di *leasing*. - 12. Utilizzo di società multinazionali. - 13. Utilizzazione del sistema bancario nazionale ed internazionale. - 14. Il sistema bancario sommerso “Hawalla”. - 15. Acquisto di titoli di Stato. - 16. Investimenti in titoli all'estero. - 17. Utilizzo di paradisi fiscali e bancari. - 18. Riciclaggio via Internet.

1. Generalità

Lo scenario internazionale riferito alla criminalità organizzata è cambiato negli ultimi anni e sono cambiati anche le tecniche di riciclaggio del denaro sporco. Gli esperti di criminologia e di criminalità economica ed informatica convergono nel sostenere un nuovo concetto, quello di “criminalità transnazionale”, caratterizzato dalla capacità delle organizzazioni criminali di adattarsi alle nuove realtà socio-economiche e politiche, nonché di operare su tutti i mercati internazionali. Tali organizzazioni dimostrano, perciò, di possedere strutture duttili e attitudine alla trasformazione, caratteristiche tipiche delle imprese private sane che resistono ai cambiamenti dei mercati, innovandosi ed adattandosi costantemente. Le organizzazioni criminali tendono a massimizzare le opportunità offerte dai mercati nazionali o internazionali ed a minimizzare i rischi. In tale nuovo contesto, molti Paesi dell'Est, peraltro utilizzati anche come rifugi di latitanti, costituiscono delle

aree privilegiate per le crescenti attività di riciclaggio all'estero dei sodalizi criminali.

Pertanto, l'esigenza primaria delle organizzazioni criminali di dover eludere ad ogni costo il contrasto loro opposto dagli organi istituzionali ha indotto le medesime ad affinare costantemente le loro tecniche; le dinamiche delinquenziali poste in essere si sono - di conseguenza - particolarmente evolute nel versante economico finanziario, influenzate soprattutto dalla globalizzazione dei mercati che ha generato e richiesto nuove forme di riciclaggio.

Così dai sistemi cosiddetti rudimentali, le organizzazioni criminali hanno orientato il loro interesse soprattutto verso il sistema bancario e finanziario, per la sua indiscussa importanza nell'odierna realtà economica e finanziaria. Quindi, non solo riciclaggio tramite "spalloni", supermercati, distributori di carburante, case da gioco, commercio di preziosi, mercati ortofrutticoli, commercio degli animali, monte dei pegni, frodi, estorsione, usura, ma anche riciclaggio in operazioni mobiliari, frodi informatiche, consulenze fittizie, traffico illecito di minori, traffico di immigrati clandestini, fatturazioni false, attraverso le cosiddette "cartiere", e operazioni di borsa che possono essere utilizzate per effettuare efficacemente riciclaggio, attraverso metodi telematici che vengono preferiti per le possibilità di non lasciare traccia degli acquisti e delle vendite trattate attraverso la rete telematica.

In sintesi, si può affermare che il fenomeno del riciclaggio di denaro "sporco" nei sistemi bancari e finanziari non può più essere affrontato senza considerare alcuni pregnanti aspetti che caratterizzano il periodo storico che stiamo vivendo.

In particolare:

- la rivoluzione delle telecomunicazioni;
- l'avvento delle tecnologie informatiche;
- l'uso domestico dei computer;
- il crescente utilizzo della rete Internet come mezzo di comunicazione e di commercio elettronico.


Al fine di fornire un valido e concreto supporto propedeutico all'argomento in trattazione, si riportano di seguito alcune delle più importanti tecniche di riciclaggio da quelle più rudimentali a quelle più sofisticate - desunte anche da specifiche esperienze investigative.

2. Trasporto di valuta contante a mezzo di corrieri

L'importazione o, più spesso, l'esportazione illecita di valuta, titoli o altri mezzi di pagamento avviene clandestinamente, nascondendoli sulla persona ovvero sui mezzi di trasporto (autoveicolo, treno, nave, aereo) che transitano il confine (cd. "spalloni").

Questo sistema è di norma utilizzato per trasferire valori in quantità modesta e presenta rischi abbastanza trascurabili, a seguito della liberalizzazione valutaria e dell'abbattimento delle frontiere in ambito comunitario.

Talvolta essi possono essere confusi con merce lecitamente esportata o addirittura inviati per posta, in genere indirizzati a caselle postali o fermo posta e, quindi, privi sia di mittente sia di destinatario noti e/o rintracciabili.



3. Case da gioco

Le Case da gioco possono rappresentare un canale di riciclaggio di estremo interesse per le organizzazioni criminali giacché, essendo copioso il flusso di denaro contante che transita per le casse dei *Casino*, le banconote provenienti da attività illecite possono essere facilmente sostituite con banconote pulite⁽⁹⁷⁾.

Infatti, va sottolineato che nonostante si ritenga obsoleta l'obiezione che nelle Case da gioco si ricicli *denaro sporco*, essa non va in ogni caso sottovalutata, alla luce

(97) - Lo schema è tratto da N. POLLARI, *Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalità organizzata*, edizioni Laurus Robuffo, 1996.

anche di recenti investigazioni che hanno ancora una volta evidenziato come le Case da gioco possano costituire strutture attraverso cui è agevole l'immissione e la sostituzione di denaro liquido di provenienza illecita, da utilizzare per scambio, pagamento di vincite, prestito ai giocatori, ecc..


Quand'anche la criminalità organizzata utilizzi per riciclare il *denaro sporco* sistemi moderni, sofisticati e più complessi, quali i canali telematici ed avvalendosi di consulenti e professionisti assai esperti e ben introdotti, le Case da gioco rimangono pur sempre un sistema rudimentale di riconversione di denaro con risultati immediati.



Le case da gioco possono essere utilizzate a scopo di riciclaggio in vari modi:

- in primo luogo, attraverso l'acquisizione diretta ed il controllo delle Case da Gioco da parte di organizzazioni criminali, con inquietanti effetti indotti, legati ad enormi profitti consistenti nelle acquisizioni di strutture legate alle stesse Case da Gioco, quali alberghi, ristoranti, night-clubs (*vds. esempio 1*);

- in secondo luogo, mediante l'abusiva concessione - normalmente nelle immediate adiacenze dei Casinò - di crediti ad alti tassi di interesse usurari da parte dei cosiddetti "cambisti", per finanziare i clienti in perdita sprovvisti di contante (crediti facilmente recuperabili attraverso metodi estorsivi posti in essere da componenti delle stesse organizzazioni criminose) (*vds. esempio 2*);

- in terzo luogo, ricorrendo a giocate fittizie e senza rischio attraverso le quali poter cambiare il denaro *sporco* con *fiches*, da ricambiare alla fine della serata con altro denaro contante, questa volta ripulito (*vds. esempio 3*).






Va rilevato, più in generale, che tutto il settore dei “giochi d’azzardo” rappresenta un interessante canale di investimento dei proventi illegali: da ciò il fiorire di numerose associazioni, di incerta origine, aventi come oggetto la gestione di circoli ricreativi destinati, pressoché esclusivamente, al gioco ed alla scommessa autorizzati.

In questi circoli, peraltro, non è infrequente vedere organizzati anche giochi d’azzardo ed attivati apparecchi elettronici di genere proibito (ad esempio, i video poker).

Nondimeno appaiono significativi i fiorenti settori delle scommesse clandestine, come ad esempio il cd. “toto-nero”, che è totalmente in mano alla criminalità organizzata, nonché delle scommesse sulle competizioni ippiche, ove, in entrambi i casi, è facile investire i proventi di altre attività criminose, potendone ricavare ulteriori importanti guadagni.




4. Investimenti immobiliari, in oro e pietre preziose, in opere ed oggetti d'arte

Trattasi di beni "forti", che assicurano una notevole redditività dell'investimento e una pressoché assoluta garanzia di non riconoscibilità della provenienza del denaro utilizzato per l'investimento.

Per quanto riguarda gli immobili, due sono le strade utilizzabili per il riciclaggio: quella, più tradizionale, dell'acquisto di proprietà immobiliari e quella della costituzione di società per la costruzione e la successiva vendita di immobili.

La presenza delle organizzazioni criminali nel settore delle costruzioni immobiliari è particolarmente diffusa e si estende anche ad attività collaterali del comparto edilizio: dalle cave, alle fabbriche di laterizi, al movimento terra, alla fornitura di calcestruzzo ed altro.




Lo stesso deve dirsi per il settore degli investimenti in opere d'arte: secondo quanto risulta dall'attività del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, infatti, consistenti capitali di provenienza illecita vengono impiegati - normalmente attraverso prestanomi o persone apparentemente "pulite" - per l'acquisto di opere ed oggetti d'arte presso antiquari o case d'asta compiacenti.

Lo schema a pag. 99 indica le possibilità maggiormente in uso in tale settore.

Nel settore degli oggetti preziosi va osservato che gli strumenti di controllo, nell'ottica della prevenzione dell'attività di riciclaggio, risultano abbastanza scarsi e talvolta sono episodicamente ricollegati all'esercizio dei poteri di polizia di prevenzione negli specifici settori: per esempio, una qualche utilità, anche se estremamente modesta, può aversi dal controllo dei registri delle operazioni giornaliere che devono essere tenuti dai fabbricanti e dai commercianti di preziosi⁽⁹⁸⁾.

Tuttavia, il sistema maggiormente utilizzato dai commercianti di preziosi che si prestano per riciclare il denaro, è interpretato come segue:




5. Investimenti nel settore commerciale

È molto frequente il ricorso all'acquisto di esercizi commerciali, spesso approfittando anche della difficile situazione finanziaria in cui possono trovarsi i

(98) - Cfr. art. 128 del R.D. 18 giugno 1931, n.773, in relazione all'art. 705 c.p., che sanziona penalmente l'omessa tenuta dei registro o l'omessa annotazione delle generalità di coloro con i quali vengono compiute le operazioni.

precedenti titolari (crisi economica, alti costi di esercizio, concorrenza, ecc.), investendo peraltro notevoli somme di denaro per la ristrutturazione; in tal modo però le organizzazioni criminali possono contare su fonti di finanziamento illecite praticamente illimitate e sul fatto di non dover dipendere né dalle banche né dai ricavi futuri dell'attività commerciale.



Analogamente si può dire per gli investimenti nel settore produttivo, oppure nel settore agro-alimentare, attuabili soprattutto mediante l'acquisto delle imprese in stato di dissesto, perché più appetibili dal punto di vista dell'esborso finanziario e soprattutto perché facilmente ricettive degli investimenti di cui hanno assoluta necessità.

Una presenza importante della criminalità è rinvenibile anche nel settore dell'industria turistico-alberghiera, con massicci investimenti che, soprattutto negli ultimi anni, si sono avuti nel settore alberghiero ed in quello dei complessi turistici e residenziali che le imprese criminali hanno spesso edificato in proprio, anche in violazione dei vincoli paesistico-ambientali.

A proposito di investimenti in attività commerciali, più indagini hanno evidenziato un sistema di riciclaggio utilizzato dalle cosche siciliane basato essenzialmente sullo sfruttamento delle proiezioni criminali verso insediamenti, di origine migratoria, in alcune regioni del Nord.


6. Agenzie di viaggio

Attraverso le agenzie di viaggio si possono trasferire ingenti quantitativi di denaro all'estero, camuffando i movimenti sotto forma di pagamenti o di provvigioni che ufficialmente rappresentano il controvalore delle prestazioni offerte nel campo del turismo internazionale.

7. Sistema delle sottofatturazioni all'esportazione, delle sovralfatturazioni all'importazione e delle fatturazioni inesistenti

Tali sistemi, che consentono di trasferire liquidità e/o costituire disponibilità valutarie all'estero, si attuano ricorrendo ad una transazione commerciale, di importazione o di esportazione di beni, formalmente lecita e regolare, il cui prezzo di fatturazione, rispetto a quello reale, è superiore nel caso di importazione ed inferiore allo stesso nel caso di esportazione.

Nella prima ipotesi, l'importatore italiano trasferisce l'intera somma della fatturazione e la parte eccedente gli viene accreditata su un suo conto all'estero, a cura dell'operatore straniero; nell'altra, invece, il soggetto straniero trasferisce nel nostro Paese una somma inferiore a quella stabilita, trattenendo all'estero la differenza che, successivamente, verrà accreditata in un conto bancario aperto a nome dell'operatore italiano.



Nel caso dell'inesistenza di operazioni commerciali, vengono emesse fatture reali che, contabilizzate come corrispettivi di prestazioni, consentono parimenti alle precedenti descrizioni un sistema idoneo per ripulire il denaro, come esemplificato alla pagina precedente.

Indipendentemente dal problema degli strumenti finanziari utilizzati, è facile osservare come, laddove esista altra impresa, che nulla ha a che vedere con la prima, ma che necessita di fatture false (ad esempio a meri fini fiscali), si determina un meccanismo del seguente tenore:

- l'impresa "mafiosa" fattura operazioni inesistenti (caso tipico: prestazioni di servizi mai effettuate);

- l'impresa "terza" paga regolarmente il corrispettivo dell'operazione (compresa l'IVA);

- l'organizzazione provvede a restituire (il più delle volte all'estero) il suddetto corrispettivo, naturalmente decurtato di una congrua "provvigione", la cui misura è piuttosto variabile, ma comunque non inferiore a circa il 30 per cento del corrispettivo stesso.

8. Attività usuraria e connessioni con il riciclaggio di denaro

a. Il fenomeno dell'usura

Il fenomeno dell'usura da qualche anno è divenuto un vero e proprio fattore di allarme sociale, poiché nell'area dei fenomeni illeciti riconducibili alla criminalità economica, è sicuramente fra quelli che desta le maggiori preoccupazioni, avuto anche riguardo alla sua diretta ed immediata incidenza sul tessuto sociale del Paese.

Non è certo agevole riassumere i caratteri del fenomeno usurario, così come conosciuto attraverso la percezione diretta in sede investigativa. Si può però affermare che il settore dei prestiti usurari si inserisce, in percentuale non determinabile ma sicuramente significativa, nel mercato del credito, ricoprendo una estesa fascia di destinatari. Questi normalmente presentano come caratteristica dominante la mancanza dei requisiti richiesti dal sistema creditizio per accedere alle

forme legali di finanziamento. Si tratta, in altri termini:

- di soggetti privi delle normali garanzie reali e personali richieste dagli istituti bancari o dalle finanziarie abilitate;
- di soggetti titolari di imprese che presentano esposizioni debitorie giudicate già troppo elevate, o non rispondenti a specifici criteri di affidabilità;
- di soggetti che hanno esaurito le possibilità offerte dal circuito creditizio legale;
- di soggetti protestati;
- di soggetti imprenditori che si trovano nell'assoluto bisogno di ottenere liquidità in tempi rapidissimi, incompatibili con quelli richiesti per l'istruttoria delle banche o delle finanziarie;
- di persone semplicemente bisognose e prive di risorse che difettano dei requisiti minimi, normalmente richiesti dal mercato, per l'accesso al credito.

Le esigenze economiche di tali categorie di soggetti trovano normalmente risposta immediata da parte del finanziatore privato, disponibile, nelle sue varie forme, a far fronte alle più diverse necessità. Del mercato finanziario illegale si apprezzano subito - quanto meno nelle prime fasi del rapporto - i caratteri di estrema versatilità ed elasticità. Apparentemente ci si trova di fronte ad un paradosso: il credito viene erogato immediatamente e senza difficoltà a soggetti considerati dal mercato legale del tutto inaffidabili. Gli stessi soggetti - come reso palese dalla vastità ed elevata redditività del settore dei prestiti usurari - si rivelano quasi sempre ottimi clienti per il finanziatore.

Ma l'aspetto più allarmante del fenomeno deriva dal fatto che l'usura costituisce oggi uno degli strumenti più pericolosi e devastanti messi in atto dalla criminalità organizzata. Non a caso l'effetto della crescita esponenziale dell'usura, oltre che a ragioni di ordine economico-sociale, è altresì determinato proprio dal crescente interesse manifestato, anche in questo versante, dalle tradizionali aggregazioni di stampo mafioso.

Le operazioni di polizia giudiziaria e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, hanno confermato l'ipotesi che, per la criminalità organizzata, l'usura rappresenta:

- il sistema di riciclare i proventi di altre attività illegali, procurando liquidità agli stessi usurai;

- un'efficace tecnica per il controllo del territorio, mediante il condizionamento delle attività produttive;
- un mezzo di acquisizione di attività commerciali ed imprenditoriali;
- un preliminare logico a vere e proprie estorsioni.

A tale proposito, un collaboratore di giustizia dell'area pugliese ha ammesso che una delle attività più lucrose del suo gruppo era rappresentata proprio dall'usura, con la concessione di prestiti, al tasso del 150%, per affari di miliardi e, sempre secondo lo stesso collaboratore, il ricorso a questa forma illegale di credito era spesso determinato da richieste estorsive da soddisfare.

D'altra parte, impiegata come strumento di pressione, l'usura può innescare meccanismi di esproprio di piccoli esercizi commerciali o di aziende di medie dimensioni, favorendo il riciclaggio di capitali "sporchi".

Tali dinamiche erano talvolta avviate anche dalle società finanziarie⁽⁹⁹⁾ apparentemente al di sopra di ogni sospetto, ma di fatto collegate alle organizzazioni criminali. Individuate aziende ed esercizi commerciali in difficoltà, le finanziarie dapprima offrivano prestiti a tassi inferiori a quelli proposti dalle banche, poi, in un secondo tempo, chiedevano l'acquisto di quote azionarie, fino ad ottenere l'effettivo controllo dell'impresa, ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato.

Altrettanto ricorrenti, inoltre, sono i casi in cui, mediante un'estorsione continuata, si costringe la vittima a fare ricorso a prestiti usurari o, ancora più frequenti, i casi in cui lo stesso prestito viene trasformato in una forma di taglieggiamento, che prelude all'ingresso forzato nella gestione delle imprese.

b. La normativa vigente

L'attuale legislazione (legge n. 108 del 7/3/96), adottata sotto l'onda emotiva di fatti e di cronache connessi ad alcuni episodi criminosi ed allarmanti, nasce dalla consapevolezza dell'estensione del fenomeno dell'usura e dalla necessità di contrastare la sua intrinseca capacità di inquinare i meccanismi del mercato legale del

(99) - Le società finanziarie sono quelle che al posto di una vera e propria attività di produzione, esplicano un'attività di gestione finanziaria mediante capitali o partecipazioni azionarie in loro possesso.

credito con inevitabili e deleterie ripercussioni sui livelli di produttività e di occupazione.

Ma l'aspetto più allarmante del fenomeno deriva dal fatto che l'usura costituisce oggi uno degli strumenti più pericolosi e devastanti messi in atto dalle organizzazioni mafiose che attribuiscono all'usura non semplicemente un valore primario finalizzato alla riscossione dell'interesse usurario, ma un valore strumentale al riciclaggio ed all'acquisizione di attività imprenditoriali.

Il legislatore, pertanto, sollecitato soprattutto dalle istanze provenienti dalle categorie maggiormente interessate al fenomeno (commercianti, artigiani, piccoli imprenditori), ha ritenuto così di intervenire nella materia, con un approccio metodologico di carattere generale, inviando un fermo segnale di condanna del fenomeno sia attraverso una revisione dei profili sostanziali e procedurali del reato in questione, sia sotto gli aspetti civilistici (riducendo gli interessi usurari a tasso zero e non più a quello legale) e previdenziali con misure a favore delle vittime o potenziali vittime dell'usura.

La legge in questione, modificando e sostituendo le previsioni del codice penale (artt. 644, 644 *bis*), ha ridefinito i contenuti dell'usura propria ed ha abrogato la fattispecie dell'usura impropria. Secondo la nuova formulazione dell'articolo 644 c.p., in cui in modo innovativo si è cercato di tutelare l'intero sistema del credito, commette reato di usura *“chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro od altra utilità, interessi od altri vantaggi usurari...”*.

Queste le principali novità:

- non esiste più la distinzione tra usura propria ed usura impropria in quanto le due figure sono state unificate, con previsione di pene più gravi;
- la nuova figura di reato prevede la determinazione di una soglia legale, oltre la quale gli interessi devono sempre ritenersi usurari. In altre parole il reato si considera integrato ogniqualvolta in un rapporto a prestazioni corrispettive al quale siano connessi aspetti finanziari, la controprestazione superi tale soglia, con la conseguente decisa compressione degli ambiti di valutazione da parte del giudice. Il limite, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è determinato aumentando della metà il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, rilevati trimestralmente dal

Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi; tale tasso viene pubblicato senza ritardo sulla Gazzetta Ufficiale. Questa norma è una norma in bianco per cui il reato viene individuato solo con un decreto del Ministro del Tesoro, che tra l'altro - operando una suddivisione per ogni tipo di attività - potrebbe creare problemi di interpretazione;

- in precedenza la figura penale dell'art 644 c.p. richiedeva uno stato di bisogno della vittima quale presupposto oggettivo del reato e una condotta qualificata dall' approfittamento delle condizioni di menomata libertà di autodeterminazione della controparte, con la connessa imposizione di interessi abnormi. La nuova norma ha eliminato il riferimento allo stato di bisogno della vittima dell'usura, che invece rappresenta solo una circostanza aggravante. Pertanto, non necessita più la cosciente volontà di conseguire vantaggi usurari con la consapevolezza di approfittare dello stato di bisogno della vittima, bensì il dolo è costituito dalla mera coscienza e volontà del superamento, nel corrispettivo pattuito per il credito erogato, del tasso limite predeterminato per legge;

- la prestazione dell'agente non deve necessariamente consistere in denaro od altra cosa mobile, ma in qualsiasi utilità, come ad esempio una prestazione relativa ad un bene immobile od una prestazione di energie umane. L'introduzione del termine "utilità" sebbene risponda all'esigenza di ampliare l'ambito di operatività della fattispecie, crea problemi di delimitazione dell'intervento penale. Infatti, se da una parte la prestazione dell'usuraio non può più essere confinata solamente nell'ambito delle operazioni finanziarie, dall'altro vi è il rischio di estendere l'applicazione della norma in modo troppo estensivo, abbracciando qualsiasi tipo di rapporto a prestazioni reciproche ove sussiste fra di esse una sproporzione;

- altra sostanziale particolarità è da individuare nel contenuto del terzo comma dell'art. 644 c.p., secondo cui, oltre al concetto di usurarietà sopra esposto, sono da considerare usurari gli interessi, anche se inferiori al limite legale previsto, e gli altri vantaggi o compensi che *"avuto riguardo alle concrete modalità del fatto o al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità... , quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria"*.

Tale norma amplia notevolmente gli spazi di valutazione discrezionale da parte del giudice ed ha anche la finalità di coprire quella possibile area di impunità

che si sarebbe potuta venire a creare con il banale espediente di attestarsi ad un livello di pochissimo inferiore al limite legale. Ma affinché si concretizzi tale previsione normativa è necessario che il soggetto usurato versi in “*condizioni di difficoltà economica e finanziaria*”, ovvero abbia rispettivamente problemi attinenti al complesso delle attività patrimoniali o problemi di carenza di liquidità; è evidente che il dolo, quale conoscenza e volizione del fatto materiale tipico, non potrà prescindere dalla consapevolezza dell’agente in ordine allo stato soggettivo della vittima.

Il secondo parametro di valutazione perché si possa addivenire alla qualificazione usuraria prevista dal terzo comma è dato dalla sproporzione della controprestazione. Per quanto riguarda gli interessi, la forbice nell’ambito della quale la sproporzione dovrà essere individuata è abbastanza ristretta, in quanto sarà usurario l’interesse superiore al tasso medio corrente per operazioni analoghe, ma comunque inferiore al limite del tasso effettivo globale medio della categoria di riferimento, aumentato della metà;

- fra le novità processuali, oltre al potenziamento *degli strumenti investigativi* con la possibilità di utilizzare le intercettazioni telefoniche ed ambientali, sono previsti più ampi casi di *confisca e sequestro* dei beni dell’autore del delitto⁽¹⁰⁰⁾, nonché è consentito il ritardo nella esecuzione di provvedimenti restrittivi, anche di iniziativa, purchè ne sia data immediata notizia al P.M.⁽¹⁰¹⁾;

- per quanto riguarda le novità sotto gli aspetti civili, prima la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi usurari comportava l’automatica riduzione di essi al tasso legale. Ora invece la nullità è assoluta, nel senso che non sono

(100) - Cfr. il capitolo “Misure patrimoniali”.

(101) - L’art.10 della l. n. 172/92 dispone che “*quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli artt. 629, 644, 648 bis e 648 ter c.p., il Pubblico Ministero può, con decreto motivato, ritardare l’esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell’arresto, del fermo dell’indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell’esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. 2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, gli Ufficiali di Polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al Pubblico Ministero competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore*”.

dovuti interessi di nessun tipo.

- infine, si evidenzia che per dare un segno tangibile della presenza e della solidarietà dello Stato sono stati istituiti:

. il *Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura* ⁽¹⁰²⁾ (istituito presso il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket) che eroga mutui ad interesse zero alle vittime dell'usura che esercitano un'attività economica o professionale;

. il *Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura* ⁽¹⁰³⁾ che favorisce il credito ai soggetti che si trovano in stato di bisogno.

c. Natura del delitto di usura

Sulla natura del delitto di usura, la cui valutazione è importante a fini pratici per poter procedere all'arresto o meno, non c'è accordo in quanto la dottrina e la giurisprudenza sono oscillanti.

La Corte di Cassazione prendendo atto che l'usura è un delitto a diversa

(102) - Lo scopo è quello dell'erogazione di mutui a tasso zero a vittime dell'usura che esercitano un'attività economica o professionale. L'erogazione è collegata indirettamente al contributo processuale che le vittime dell'usura danno agli organi investigativi per l'individuazione degli autori del reato. La domanda di concessione deve essere presentata al Fondo entro sei mesi dalla data in cui la vittima abbia conoscenza dell'inizio delle indagini. Essa deve essere corredata da un piano d'investimento delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima nell'economia legale.

È fatto assoluto divieto alla vittima di utilizzare le somme richieste per fare ulteriori pagamenti all'usuraio.

Il Fondo è alimentato da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, dai beni rivenienti dalla confisca dei profitti del reato d'usura e da donazioni da chiunque effettuate (cfr.: art. 14 della l.108/96).

(103) - È istituito presso il Ministero del Tesoro ed è destinato alla *erogazione di contributi a favore di*:
- associazioni o fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
- speciali fondi, costituiti da consorzi di garanzia collettiva denominati *Confidi*, istituiti da associazioni di imprenditori dagli ordini professionali.

Lo scopo del fondo antiusura è quello di garantire mutui ad elevato rischio finanziario per favorire l'accesso al credito a persone in difficoltà economiche, potenziali prede del mercato illegale (cfr.: art. 15 della l.108/96).

esecuzione⁽¹⁰⁴⁾ sarebbe orientata nel seguente modo:

- è istantaneo⁽¹⁰⁵⁾ quando si perfeziona con la stipulazione del patto usurario e quindi con la semplice promessa di pagamento di interessi usurari;

- è permanente⁽¹⁰⁶⁾ se si interviene nel momento del pagamento di una rata usuraria o nella restituzione del capitale e in caso in flagranza di reato si può procedere all'arresto.

In altre parole, si può affermare che la Corte di Cassazione nel confermare l'istantaneità del reato di usura, che si perfeziona con la pattuizione degli interessi, ha precisato comunque che, laddove alla promessa segua la dazione effettiva di danaro, questa segna il momento consumativo sostanziale del reato, che in tal modo assume la natura di reato permanente.

d. Aggravanti

Il 5° comma dell'art. 644 c.p. prevede *nuove aggravanti* ad effetto speciale, con un aumento di pena da un terzo alla metà; esse sono:

- connesse all' *attività dell'autore* del delitto, ovvero qualora il colpevole abbia agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria immobiliare. In questo caso si è voluto colpire coloro che si approfittano della particolare conoscenza dell'usurato dovuta al rapporto di clientela;

- connesse alla *qualità della vittima* ed in particolare se svolge un'attività imprenditoriale, professionale o artigianale. L'innovazione consiste nell'aver aggiunto anche la categoria degli artigiani;

- connesse alla *qualità dell'autore del delitto* ovvero se il colpevole è sottoposto con "provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza

(104) - Il tentativo è possibile e consiste nel compimento di atti idonei in modo non equivoco al conseguimento della promessa usuraria.

(105) - Il Reato istantaneo è il reato nel quale la realizzazione del fatto tipico descritto dalla norma integra e completa l'offesa del bene tutelato (per es. omicidio, art. 575 c.p.).

(106) - Il Reato permanente è il reato il cui evento o gli effetti si protraggono nel tempo a causa del perdurare della condotta del soggetto attivo del reato (per es. sequestro di persona, art. 605 c.p.).

speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione";

- connesse alla situazione dello *stato di bisogno* della vittima. Tale previsione, come sopra già descritto, rappresenta un'innovazione sostanziale della riforma, in quanto da elemento costitutivo del reato è stata ridotta ad elemento integrante una circostanza aggravante;

- connesse a *particolari richieste* da parte del colpevole ovvero richiesta in garanzia di partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari. Tale aggravante tende ad impedire la pratica sempre più frequente di acquisizione di beni o aziende dell'usuraio da parte della criminalità organizzata. Bisogna però evidenziare che tale norma potrebbe creare problemi di interpretazione, perché nella pratica si assiste raramente ad atti di costituzione di garanzie reali così come previsto nel codice civile. Gli atti dispositivi del patrimonio vengono intesi dalla vittima come alienazioni simulate ai fini esclusivi della garanzia, ma in realtà si traducono in definitive acquisizioni a favore dell'usuraio. L'aggravante, quindi, si potrebbe applicare sia in presenza di atti di costituzione di garanzia formalmente stipulati, sia in presenza di atti simulati di cessione di beni.

9. Creazione di società fittizie

È un sistema concepito allo scopo di rendere non trasparente la reale titolarità di aziende e, di conseguenza, la paternità dei capitali impiegati. Le strutture operative che si costituiscono per rispondere prevalentemente a queste finalità vengono normalmente definite "società ombra", a motivo della copertura giuridica che offrono al reale assetto societario.


È intuibile come, in presenza di simili organizzazioni, il più delle volte distribuite in territori sovranazionali, la ricostruzione di fenomeni di riciclaggio risulti particolarmente problematica.

Tale tecnica di riciclaggio molto semplice e lineare è descritta, molto bene, nelle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, che riferisce, con estrema lucidità, i tratti essenziali dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale d'appartenenza.

Partendo dalla constatazione che la “ripulitura” del denaro, a mezzo di professionisti della materia, costava troppo in termini economici - con una perdita calcolata di circa il 35% del capitale - e non garantiva sia l'utilizzazione immediata del denaro che l'immunità da eventuali accertamenti, l'organizzazione, di cui faceva parte il predetto collaboratore, decideva di costituire, in forma societaria, una finanziaria, un'agenzia immobiliare ed un magazzino all'ingrosso per forniture di materiale edile, inizialmente con la titolarità di prestanome, quindi con il controllo diretto da parte di esponenti dell'organizzazione stessa.

Successivamente, la finanziaria, individuate alcune imprese edili in difficoltà economiche e facenti capo ad imprenditori incensurati, offriva loro finanziamenti a tasso vantaggioso, esigendo, di contro, l'obbligo di avvalersi dell'immobiliare per la vendita degli appartamenti e l'accordo, solo verbale, di servirsi del magazzino per l'approvvigionamento di materiale edile. Il finanziamento erogato all'impresa era, quindi, comprensivo in parte di denaro reperito dalla finanziaria nel circuito bancario ed in parte, generalmente quella più consistente, di denaro “sporco” elargito in nero; l'operazione veniva assicurata da una serie di contratti preliminari di vendita degli immobili da realizzare, fittizi ed intestati a persone di comodo o inesistenti. Alla realizzazione e alla vendita reale degli stessi, i contratti falsi venivano sostituiti con quelli veri.

Contestualmente veniva fornito il materiale edile, il cui pagamento costituiva, di fatto, la restituzione, da parte dell'imprenditore, della somma prestata, restituzione che poteva anche essere effettuata in natura con la cessione di alcuni immobili, che venivano successivamente trasferiti, per la vendita, dal magazzino-ingrosso all'immobiliare. Veniva in tal modo saldata una connessione tra la finanziaria, l'immobiliare e l'azienda commerciale, benché ciascuna agisse separatamente dall'altra e non fosse visibile il legame strutturale, che consentiva il recupero del denaro investito. Agli utili di dette società partecipavano, quindi, componenti dell'organizzazione criminale che, con il progressivo acquisto di quote societarie, direttamente o mediante prestanome, di fatto ne acquisivano il controllo. Le operazioni così limpidamente realizzate, dalle quali traspariva la sola sottoscrizione delle azioni e la percezione dei dividendi ad esse relativi, poi reinvestiti nell'acquisto di ulteriori azioni, non destavano sospetti, nè depauperavano il capitale inizialmente investito.



10. Società fiduciarie

Le società fiduciarie⁽¹⁰⁷⁾ hanno lo scopo di amministrare beni per conto terzi e possono essere illecitamente utilizzate come strumento di riciclaggio, approfittando della riservatezza che caratterizza la gestione dei beni conferiti dai terzi e dell'indifferenza circa l'origine dei patrimoni amministrati da parte della fiduciaria⁽¹⁰⁸⁾.

(107) - L'art. 1 della L.23 novembre 1939, n. 1966, recante *disciplina delle società fiduciarie e di revisione*, definisce le società fiduciarie. In particolare: "Sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni."

(108) - Oltre alle disposizioni della legge n.197/91 sull'attività degli intermediari finanziari, altri strumenti di tutela contro forme di abuso delle fiduciarie possono rinvenirsi nell'attività di controllo e di vigilanza esercitata dal Ministro dell'industria e dalla CONSOB e nei correlativi

Molte analogie con le società fiduciarie hanno gli enti di gestione di fondi comuni di investimento⁽¹⁰⁹⁾, che hanno la funzione di investire in titoli ed in altre attività finanziarie le somme versate dai partecipanti; a differenza delle fiduciarie, nel caso del fondo comune di investimento manca in capo al cliente-fiduciante un potere di controllo e di direzione sul bene amministrato che, del resto, non fa parte né del suo patrimonio, né di quello della società di gestione, costituendo a tutti gli effetti patrimonio autonomo e distinto⁽¹¹⁰⁾.

11. Società di leasing

È possibile procedere alla “ripulitura” dei proventi illeciti ricorrendo anche a fittizie operazioni di leasing⁽¹¹¹⁾, per esempio procedendo ad acquisti simulati di beni con la conseguente emissione di fatture per inesistenti canoni di locazione finanziaria.

Nel corso di investigazioni per la lotta al fenomeno mafioso in Sicilia, ad esempio, sono emersi reati associativi posti in essere attraverso:

- finanziamenti non consentiti dalla legge bancaria ed attuati attraverso falsi contratti di leasing;
- emissione e utilizzazione di fatture per canoni di locazione finanziaria relativi a contratti fittizi;
- acquisizione di indebiti contributi in conto canoni erogati da enti pubblici

obblighi delle fiduciarie (cfr., in particolare, legge 23 novembre 1939, n. 1966; R.D. 22 aprile 1940, n. 531; D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche; legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modifiche): per esempio, è importante, nell’ottica della trasparenza, l’obbligo posto a carico delle fiduciarie di comunicare alla CONSOB, che ne abbia fatta apposita richiesta, le generalità dei fiducianti (art. 4 bis del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche); l’omissione, il ritardo o la falsità delle comunicazioni sono sanzionate penalmente (cfr. art. 5 quinquies del medesimo testo normativo) .

(109) - Cfr.: legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modifiche.

(110) - Cfr.: art. 3 della legge n. 77/83 e successive modifiche.

(111) - Il *leasing* è un contratto con il quale una parte (società di leasing concedente) concede all’altra (conduttore o locatore) il godimento di un bene attraverso un corrispettivo, pagato periodicamente, con la facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario al termine della scadenza del contratto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

ad imprenditori che si sono avvalsi dei citati contratti;

- acquisti simulati di beni strumentali e successivi indebiti ammortamenti degli stessi.

12. Utilizzo di società multinazionali

Con l'accesso delle organizzazioni criminali nel mondo degli affari e quindi anche in imprese multinazionali⁽¹¹²⁾, si è realizzata la possibilità per le stesse di

(112) - Le imprese multinazionali sono così chiamate perché operanti, oltre che nel paese di origine (dove ha sede la società capogruppo o la "casa madre"), anche in diversi Paesi esteri mediante società consociate o filiali con propri impianti di produzione. In altre parole, l'impresa multinazionale è costituita da una società-madre che dà vita a tante società figlie, da essa controllate, quante sono i Paesi in cui si intende operare.

In coincidenza con lo sviluppo dei rapporti economici internazionali, si è accentuata a partire dagli anni sessanta la presenza delle società multinazionali nello scenario economico mondiale. Sono state soprattutto le imprese americane a creare per prime una fitta rete di fabbriche e di filiali all'estero, soprattutto nei Paesi industrializzati che presentavano minori rischi di carattere politico e migliori opportunità di ordine economico. Ciò non ha escluso che le principali imprese multinazionali si siano impegnate anche in aree meno sviluppate, che offrivano condizioni particolarmente vantaggiose dal lato del costo del lavoro o per disponibilità di particolari materie prime e risorse energetiche.

Il modello multinazionale è stato in seguito adottato anche dalle imprese europee e soprattutto da quelle giapponesi.

In linea generale, secondo gli studiosi, le caratteristiche principali delle imprese multinazionali sono le seguenti:

- sono imprese di grandi e spesso grandissime dimensioni per capitale investito, ammontare del fatturato, dipendenti e impiego di tecnologie avanzate;
- sono imprese la cui produzione viene in parte (se non interamente) effettuata all'estero;
- sono imprese attive in diversi Paesi spesso con una propria rete commerciale, mentre nel Paese d'origine rimane il *quartier generale*, ossia il centro decisionale dell'impresa.

Per una migliore visione del concetto delle multinazionali, sembra opportuno indicare alcuni aspetti legati alla relazione fra multinazionale e Paese ospitante.

Un primo aspetto è che la presenza di una multinazionale aumenta la concorrenzialità del mercato, specie dove si riesce a rompere un monopolio nazionale, per cui può apportare vantaggi ai consumatori.

Un secondo aspetto è che la multinazionale può trasferire capitali "in loco" ed effettuare investimenti che favoriscono un incremento dell'occupazione di lavoratori; se invece la multinazionale investe il proprio capitale in strutture aziendali già esistenti ci può essere il rischio di una "dipendenza" di queste imprese dalle strategie decise dalla multinazionale.

travasare capitali dalla sfera illecita a quella lecita, utilizzando una struttura commerciale già sperimentata e sufficientemente integrata nel sistema economico internazionale.

Anche nel caso di specie, vengono mutuati metodi illeciti propri della criminalità economica che si manifestano sotto forma di scoraggiamento della concorrenza, formazione di situazioni di monopolio zonali e/o settoriali, accesso privilegiato ai finanziamenti pubblici⁽¹¹³⁾ ed agli appalti pubblici.

13. Utilizzazione del sistema bancario nazionale ed internazionale


Un sistema particolarmente utilizzato dalla criminalità organizzata per il riciclaggio di capitali illeciti è il canale bancario e ciò sia per l'esistenza del segreto bancario, sia per la sua ramificazione a livello internazionale e periferico (il che consente agevoli operazioni di trasferimento senza eccessivi spostamenti di personale e di denaro contante, che comportano pur sempre dei rischi), sia per il rilevante e variegato numero delle operazioni, sia per gli innumerevoli e sofisticati servizi che le banche sono in grado di fornire ai loro clienti.

L'utilizzazione del canale bancario viene effettuata con particolare riferimento ai seguenti sistemi:

- sistema delle compensazioni valutarie;
- sistema di apertura dei libretti al portatore intestati a nomi di fantasia;
- sistemi di apertura di conti nominativi;
- sistema di interposizione di soggetti;
- sistema delle operazioni fittizie;
- sistema delle operazioni reali ma con finalità diverse da quelle apparenti o

illecite;

(113) - Gli incentivi pubblici si suddividono in due categorie e cioè in contributi e in finanziamenti agevolati. I contributi sono aiuti finanziari a fondo perduto, che, come le sovvenzioni e i premi non devono essere restituiti dal beneficiario. I finanziamenti agevolati rappresentano, invece, delle vere e proprie operazioni di credito con obbligo di restituzione entro un termine genericamente lungo e a condizioni assai favorevoli per il beneficiario. La caratteristica dei finanziamenti agevolati è l'obbligo del loro impiego per un fine specifico e preventivamente determinato (investimenti produttivi, ricerca, ammodernamento delle tecnologie, ecc.).



- sistema dell'uso anomalo delle garanzie bancarie.


Talune di tali utilizzazioni richiedono qualche riflessione specifica in ordine alle relative articolazioni.

Il sistema delle *compensazioni valutarie* consiste nell'accensione di conti di risparmio in lire (generalmente al portatore ed intestati ad un prestanome privo di interessi economici oltre che di beni), sui quali vengono accreditate le somme delle quali si chiede l'esportazione. Per ottenere tale trasferimento, in cambio di versamenti in lire, viene riconosciuto l'equivalente in valuta su un conto estero, alimentato, generalmente, da emigranti desiderosi di far pervenire l'equivalente in lire alle loro famiglie, in Italia (vds. esempio 1 alla pagina precedente). Solitamente il funzionamento di tale meccanismo è curato da persone tra loro associate, con rispettive residenze anagrafiche diverse tra loro, localizzate anche in quei Paesi in cui risulta agevole l'incetta di valuta. Tali conti sono caratterizzati da imponenti movimenti per numero ed importo e sono alimentati da frequenti versamenti di banconote e mezzi simili, quali assegni circolari e/o assegni di conto corrente. In tal modo la sostituzione del denaro può facilmente avvenire sia in "entrata" che in "uscita", stante lo scollamento e la diversità di interessi che caratterizzano i fruitori del sistema.

Tale sistema risulta affidabile, perché i cosiddetti "capiconto" non sono mai posti nelle condizioni di conoscere le motivazioni alla base delle movimentazioni effettuate sul loro conto, né conoscono il corrispondente conto estero e le sottostanti motivazioni circa la sua utilizzazione, in quanto spesso viene utilizzato il sistema di compensazione valutaria, empiricamente tra i più diffusi per la sua radicalizzazione nel sistema bancario, trattandosi peraltro di un canale lecitamente utilizzato dalle stesse banche; infatti, analoga metodologia viene utilizzata anche per la compensazione delle valute tra diversi istituti di credito nelle transazioni in eurovalute, ove gli scambi avvengono mediante collegamenti telefonici e telex tra le principali piazze finanziarie mondiali, senza muovere danaro contante (vds. esempio 2 nella pagina precedente).

Particolarmente interessanti sono le tecniche che adottano le garanzie prestate dagli istituti di credito, italiani o stranieri, a fronte di operazioni immobiliari, come nel caso delle fideiussioni (vds. esempio 3 a fianco).

L'esempio che segue indica uno dei tanti aspetti del riciclaggio posto in essere tramite il sistema bancario internazionale:



14. Il sistema bancario sommerso HAWALLA⁽¹¹⁴⁾

Una delle maggiori difficoltà, per il controllo del riciclaggio, è costituita dal sistema bancario “alternativo”, o nascosto, particolarmente diffuso nell’Asia meridionale e orientale, attualmente ramificatosi anche in occidente e noto con il nome di “Hawalla”.

Il sistema, diffusissimo fra i cinesi espatriati negli Stati Uniti e soprattutto ad Hong Kong, si riferisce a trasferimenti di crediti e di cambio di valuta, basato appunto sull’assoluta segretezza e la massima fiducia personale fra il “banchiere” ed il cliente, tale da ovviare alla mancanza di qualsiasi registrazione scritta.

Nella sua forma più semplice, la transazione Hawalla è costituita dal trasferimento di denaro fra due individui tramite una terza persona: ad esempio un soggetto in un certo paese può trasferire del denaro, o il controvalore di questo, a


(114) - Il termine HAWALLA non è che la traslitterazione anglosassone di una parola urdu (la traslitterazione non è sempre uniforme, troviamo pertanto anche le versioni “HAWALA”, “HAVALA” e “HAWALLAH”) che significa, grosso modo, “fiducia”.

un ricevente che si trova all'estero, senza necessità di alcuna documentazione e senza che le autorità valutarie o bancarie di entrambi i paesi vengano a sapere dell'operazione.

Il sistema opera attraverso negozi (per lo più gioiellerie o cambiavalute, ma talvolta anche agenzie di viaggi, compagnie di spedizioni) controllati da orientali (cinesi o indiani), spesso appartenenti ad organizzazioni criminali. Il cliente, che può essere, ad esempio, un trafficante di stupefacenti, un professionista o un *manager* cinese o indiano che voglia portare denaro all'estero, deposita la somma che intende esportare presso lo "sportello" del suo paese, ed il controvalore gli sarà consegnato in un analogo sportello di un paese straniero, dietro presentazione di una "ricevuta", detta *chit*, che può consistere anche semplicemente in un biglietto d'autobus o in una carta da gioco tagliata a metà in un disegno, o magari in un dolcetto cinese.

Attraverso meccanismi apparentemente semplicissimi, come quelli appena descritti, girano colossali somme di denaro.

L'utilizzo dei banchieri Hawalla da parte delle organizzazioni criminali (anche non asiatiche) sembra, oltretutto, crescente, da quando il sistema bancario ufficiale ha adottato una serie di misure restrittive antiriciclaggio.



15. Acquisto di titoli di Stato

La precedente caratteristica della non nominatività di alcuni titoli non consentiva un facile acquisto ed una altrettanto facile circolazione, essendo pressoché inesistenti i rischi di individuazione della provenienza illecita dei capitali utilizzati per l'investimento, soprattutto laddove l'acquisto avveniva per contanti.

Tuttavia, uno strumento di informazione investigativa importante era costituito, nel corso delle indagini bancarie, dall'acquisizione della documentazione relativa alle operazioni in titoli - eventualmente anche eseguite dalla banca per conto del cliente -, allo scopo di poter risalire ai numeri identificativi degli stessi ed accertarne i beneficiari ultimi e le cedole intermedie.

Ad esempio, per dare l'idea di tale sistema - molto diffuso almeno sino a due o tre anni addietro - si ricorda che la nota *maxi tangente*, ammontante a circa 150 miliardi di lire ed utilizzata per corrompere i politici nell'ambito della scissione della *joint venture* Enimont, è stata interamente corrisposta in CCT e BTP, con un duplice scopo:

- da una parte si voleva occultare l'origine delittuosa del capitale illecito investito nell'acquisto di titoli di Stato e proveniente dai reati di falso in bilancio ed appropriazione indebita posti in essere dall'imprenditore che aveva messo a disposizione la provvista;

- dall'altro si voleva evitare l'identificazione dei reali beneficiari dei titoli di Stato che, essendo titoli al portatore, avevano una facile circolarità consentendo la cessione degli stessi, in cambio di danaro contante, senza lasciare traccia.

16. Investimenti in titoli all'estero

Trattasi di operazioni facilitate dalla liberazione valutaria introdotta il 27 aprile 1990 e dall'abbattimento delle frontiere in ambito comunitario.

Relativamente alle forme di riciclaggio interessanti i paesi esteri, va segnalata, in generale, l'estrema difficoltà degli accertamenti allorquando vengono utilizzati i canali finanziari dei cd. "paradisi bancari", cioè di quei paesi dove il segreto bancario è rigidamente tutelato attraverso la pressoché totale inibizione di accer-

tamenti bancari o patrimoniali e dove gli istituti di credito garantiscono alla clientela, pertanto, il più assoluto anonimato.

17. Utilizzo di paradisi fiscali e bancari

Una compiuta valutazione del fenomeno del riciclaggio non può prescindere dal ruolo svolto da quei Paesi i cui ordinamenti giuridici prevedono particolari facilitazioni, tanto nel settore fiscale che in quello bancario, a favore di persone fisiche e/o giuridiche in molti casi anche non residenti.

Tali Paesi sono quelli comunemente definiti con il termine di “paradisi fiscali o bancari”, espressione che, per l’indubbia efficacia ed il trasparente significato, è entrata ormai a far parte del lessico abituale di quanti si occupano di problemi finanziari, tributari, valutari e bancari anche in campo internazionale.

Tuttavia, la validità del concetto “paradiso fiscale o bancario” assume diversa concretezza in ragione degli ordinamenti giuridici dei Paesi potenzialmente interessati al fenomeno, specialmente in proporzione alla riservatezza di cui essi ovviamente si circondano.

Le caratteristiche fondamentali dei Paesi che assumono la veste di paradisi fiscali o bancari sono determinate dalla:

- rigida tutela e salvaguardia del segreto bancario;
- rapidità delle operazioni valutarie e finanziarie in genere, rese agevoli da idonei e specifici strumenti legislativi;
- garanzia alla clientela del più assoluto anonimato da parte degli istituti di credito;
- difficoltà per lo svolgimento di accertamenti bancari o patrimoniali o, quantomeno, limitato a casi di assoluta indispensabilità;
- incertezza, per l’inesistenza di accordi internazionali, nell’ottenimento di assistenza giudiziaria ad eventuali Commissioni Rogatorie Estere;
- vantaggiosità dei depositi monetari, per l’irrisorietà o persino per l’inesistenza di gravame fiscale sui redditi societari e/o delle persone fisiche e sui redditi da capitale, rendendo particolarmente lucrosi gli investimenti ed i traffici di valuta.

Orbene, è del tutto intuitivo come, nell’ambito dei “paradisi finanziari”, la

denominazione di "paradisi bancari" si attagli specificamente a quei Paesi in cui sono maggiormente privilegiati gli aspetti garantistici correlati all'attività bancaria in genere ed al segreto bancario in particolare, mentre possono definirsi "paradisi fiscali" quelli dove assumono più marcata rilevanza le agevolazioni fiscali, soprattutto ai non residenti che compiono operazioni finanziarie di varia natura.

Al riguardo, giova anche osservare che, nella maggioranza dei casi, nei "paradisi" è riscontrabile un'accentuata permissività in entrambi i settori: ciò del resto appare ovvio ove si consideri che le attività economiche che possono essere sottoposte a gravami impositivi devono essere svolte, pressoché necessariamente, mediante l'ausilio, diretto o indiretto, di istituti di credito.

Tuttavia, l'attenzione deve essere rivolta soprattutto ai "paradisi bancari", poiché per le organizzazioni criminali l'esigenza dell'anonimato nelle operazioni economiche e della rigida tutela del segreto bancario è senz'altro preminente rispetto a quella del maggior lucro ottenibile attraverso le agevolazioni fiscali.

D'altro canto, per le "holdings internazionali del crimine" l'unico sistema oggettivamente valido e possibile per "lavare" il denaro "sporco", impiegandolo in attività lecite ed a loro volta lucrose, è quello di immetterlo nel grande circuito del sistema bancario internazionale.

Da quanto innanzi osservato, consegue che è proprio nell'accentuata ermeticità del sistema bancario che si individua la caratteristica principale dei "paradisi", ai quali le grandi organizzazioni criminali rivolgono la loro attenzione.

Per meglio comprendere la problematica in argomento occorre soffermarsi anche sulle caratteristiche economiche e politiche dei "paradisi".

In ordine al primo dei suddetti aspetti, è da rimarcare che, di norma, i "paradisi finanziari" albergano in nazioni che - non disponendo a monte di un solido potenziale economico, ovvero avendo visto ridursi nel tempo e talora addirittura sparire il sostegno loro originariamente assicurato da Stati economicamente più solidi e potenti - hanno trovato cospicue fonti alternative di reddito nelle attività connesse alla "ospitalità" fornita agli ingenti capitali di soggetti residenti in Paesi terzi, contraddistinti da ordinamenti giuridici più severi.

È il caso, per un verso, di numerose ex colonie come le Antille, Cayman, Seychelles, Barbados e Hong Kong, che nell'ottenere, in tutto o in parte, l'indipendenza politica ed economica, hanno perso, contestualmente, il supporto finanzia-

rio delle Nazioni “colonizzatrici”, mentre per l’altro verso è il caso di taluni Paesi della stessa Europa, poco estesi territorialmente e di modeste capacità produttive, come il Liechtenstein, il Lussemburgo e le Isole del Canale.

Sul piano politico, invece, i “paradisi” sono caratterizzati dalla presenza di Governi stabili ed omogenei (spesso totalitari), capaci quindi - o ritenuti tali - di conferire continuità alla linea politica e durevolezza alle regole economiche e valutarie.

Il G.A.F.I., in data 22 giugno 2000, ha fatto pubblicare un suo ultimo rapporto sul problema dei *paradisi finanziari* e sui Paesi *non collaborativi*. Questo rapporto ha individuato, in conformità alle note 40 Raccomandazioni, 25 criteri per identificare regole e pratiche che di fatto impediscono la cooperazione internazionale nella lotta al riciclaggio. Sulla base di questi criteri, nello stesso rapporto sono elencati 15 Paesi che vengono additati dal G.A.F.I. essere *non collaborativi* sotto l’aspetto del contrasto al riciclaggio internazionale; questi Paesi sono:

- Bahamas;
- Isole Cayman;
- Isole Cook;
- Dominica;
- Israele;
- Libano;
- Liechtenstein;
- Isole Marshall;
- Nauru;
- Niue;
- Panama;
- Filippine
- Russia;
- St. Kitts e Nevis;
- St. Vincent e le Grenadines.

Tali giurisdizioni sono state fermamente sollecitate dal G.A.F.I. ad adottare misure che potenzino i loro sistemi antiriciclaggio, al fine di rimediare alle carenti normative adottate ed individuate nel corso dell’analisi.

Se questi Paesi *non collaborativi*, nonostante l'invito a fare chiare riforme, dovessero mantenere lo stesso atteggiamento, il GAFI adotterà adeguate contromisure.

La decisione del G.A.F.I. di mettere sotto accusa 15 Stati è un passo avanti, nella lotta al riciclaggio, anche se le lacune sono tuttora molte.

Nello stesso rapporto si legge che il G.A.F.I., oltre ad avere individuato i Paesi *non collaborativi*, ovvero i Paesi della cd. *lista nera*, ha elencato altri 14 Paesi, cd. *lista grigia*, che sono stati posti sotto sorveglianza speciale, in quanto il loro comportamento suscita molti dubbi. Tali Paesi sono:

- Antigua e Barbuda;
- Belize;
- Bermuda;
- Isole Vergini Britanniche;
- Cipro;
- Gibilterra;
- Guersney;
- Isola di Man;
- Jersey;
- Malta;
- Mauritius;
- Monaco;
- Samoa;
- St. Lucia.

Infine, va ricordato che sempre nel mese di giugno 2000, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.) ha pubblicato una lista di Paesi considerati *paradisi fiscali* ed accusati dall'O.C.S.E. di praticare una concorrenza fiscale pregiudizievole, finalizzata ad attirare i privati e le società che vogliono evitare di pagare imposte nel proprio Paese. Nei confronti di tali Paesi, l'OCSE ha minacciato sanzioni, se entro un anno non avranno dato segnali di collaborazione con le autorità internazionali. Tali Paesi sono:

- Andorra;
- Anguilla;
- Antigua e Barbuda;

- Aruba;
- Bahamas;
- Bahrain;
- Barbados;
- Belize;
- Isole Vergini britanniche;
- Isole Cook-Nuova Zelanda;
- Repubblica Dominicana;
- Gibilterra;
- Grenada;
- Guernsey/Sark/Alderney;
- Isola di Man;
- Jersey;
- Liberia;
- Liechtenstein;
- Maldive
- Isole Marshall;
- Principato di Monaco;
- Montserrat;
- Nauru;
- Antille Olandesi;
- Niue-Nuova Zelanda;
- Panama;
- Samoa;
- Seychelles;
- St. Lucia;
- Federazione di St. Christopher & Nevis;
- St. Vincent e le Grenadines;
- Tonga;
- Turks & Caicos;
- Isole Vergini Americane,
- Vanuatu.

Le problematiche dell' *off-shore* vanno esaminate comunque in maniera più

articolata in modo da ricomprendere non solo alcune remote realtà territoriali, ma anche un "sistema" assai vasto, disseminato in tutto il mondo: esistono infatti i cosiddetti *off-shore domestici*.

In questi ultimi anni si è ampliata l'area "territoriale" dell'*off-shore*, con l'ingresso dei Paesi del blocco che faceva prima capo all'Unione Sovietica, nei quali l'assenza di un'adeguata regolamentazione ha creato condizioni ottimali per il riciclaggio.

Per altro verso, sembra altrettanto preoccupante la circostanza che si sia allargato l'ambito "funzionale" dell'*off-shore*, con riguardo ad attività che sfuggono ad un'accurata regolamentazione. Ad esempio, per neutralizzare le iniziative assunte dagli apparati istituzionali, i gruppi criminali tendono sempre più ad abbandonare il modello della circolazione del denaro, ricorrendo ad altri modelli comportamentali. Oltre a riciclare il denaro "sporco" mediante l'allocazione dei proventi illeciti presso il sistema bancario di un Paese *off-shore*, l'organizzazione criminale può, infatti, sfruttare l'utilità derivante dalla disponibilità di moneta scritturale, evitando tutte le barriere normative che nel frattempo i mercati regolamentari sono riusciti ad erigere.

A questo punto, quello che cirolerà non sarà più il denaro, ma espressioni rappresentative di quel denaro, quali certificati di deposito o documentazioni che attestano la giacenza di quel denaro. La nascita e la diffusione dei certificati di deposito o di documenti analoghi che muovono dalle piazze *off-shore*, per entrare nel sistema finanziario occidentale, costituiscono un fatto relativamente nuovo, ma sempre più complesso ed importante.

Se la documentazione giustificativa dell'esistenza di una ricchezza allocata su una piazza lontana riesce a penetrare - e lo fa sicuramente con maggiore semplicità - nel sistema finanziario occidentale, tale documentazione potrà essere spesa come garanzia per un'operazione di indebitamento.

Il modello comportamentale muta completamente: il riciclatore diviene un soggetto che si indebita col sistema legale, che non introduce ricchezza, ma si presenta come un soggetto indebitato. Lo stesso rappresenta al sistema bancario un progetto imprenditoriale e dice di non disporre del denaro necessario per realizzarlo; contemporaneamente afferma, peraltro, di disporre su piazze estere, presso primari corrispondenti esteri, di garanzie che possono giustificare l'elargizione del

mutuo. Tutta la fase del riciclaggio consiste quindi nella discussione del mutuo, che può avere un tasso di interesse di mercato, o anche un tasso di interesse particolarmente esoso, ma è chiaro che al soggetto che chiede il mutuo, per fare un'operazione di riconversione di denaro sporco, non interessa ottenere un buon tasso.

Vi sono allora due possibilità, una volta che il mutuo sia stato concesso:

- o l'operazione imprenditoriale fallisce, e allora verrà escussa la garanzia attraverso il sistema delle compensazioni interbancarie, e da questo punto di vista si può dire che il processo del riciclaggio si completa, in quanto dalla piazza *off-shore* il valore corrispondente alla garanzia entra nel sistema bancario e quindi nella piena disponibilità della banca che aveva concesso il mutuo a favore del soggetto richiedente;

- oppure, più semplicemente, il denaro posto a garanzia sotto forma originaria di certificazione di deposito non viene escusso, perché il ciclo economico che deriva dalla libera disponibilità di denaro pulito si avvia; nasce e così si sviluppa un'impresa che ha un'origine criminale, ma che da quel momento in poi giocherà apparentemente secondo le regole del mercato.

Questo è un sistema che si può ritenere lontanissimo dalla possibilità di essere individuato a livello del lavoro esecutivo delle banche: nessun cassiere infatti intercetterà questo sistema.

Il sistema antiriciclaggio è costruito su meccanismi di controllo operanti presso taluni "varchi", considerati - in termini ormai superati - "passaggi obbligati" del denaro "sporco", ma il gruppo criminale, nel modo sopra indicato, riesce ad aggirare completamente il sistema di allerta: quel che circola infatti sono le garanzie, che non sono operazioni che passano dallo sportello.

Passando ad altri aspetti problematici dell'*off-shore*, sempre inteso come area di "deregulation", vasto rilievo assume il *commercio internazionale*. Il sistema normativo dei Paesi dell'area GAFI è tutto costruito sulla fondamentale regola comportamentale degli intermediari che è espressa dalla frase "conosci il tuo cliente". Ma un soggetto economicamente in grado di giustificare transazioni anche rilevanti passa sostanzialmente inosservato nel sistema bancario; chi ha un'attività economica o un'attività commerciale può giustificare movimenti di grandi quantità di denaro e soprattutto può dare contezza della presenza di denaro contante.

Questo vuol dire che il commercio internazionale, quello nazionale e in generale il *trading* sono diventati un'area di grande interesse per i riciclatori.

Anche qui si pongono, per il legislatore, nuove problematiche, nuovi temi in materia di regolamentazione, in un contesto in cui la questione centrale è sempre più rappresentata dai trasferimenti elettronici dei fondi. Il trasferimento elettronico dei fondi⁽¹¹⁵⁾ è la modalità naturale in un mercato integrato, globale. Le reti che soddisfano questa esigenza sono ancora poche e affidano alla messaggeria elettronica le informazioni che passano da una piazza all'altra per dare contezza di questo spostamento: si tratta di milioni di operazioni al giorno.

(115) - I più conosciuti sistemi di pagamento elettronici ed i più usati sono SWIFT, CHIPS e FEDWIRE:

- S.W.I.F.T.: nei primi anni 70 il numero in aumento delle operazioni delle banche internazionali e la loro complessità diede avvio allo sviluppo di un sistema di comunicazione affidabile per facilitare la trasmissione, su un canale veloce e garantito, di istruzioni relative ai pagamenti internazionali fra banche. Nel 1973, un gruppo di 250 banche internazionali costituì una società per azioni chiamata *Society for worldwide Interbank Financial Telecommunication* che consisteva in una rete per la trasmissione di servizi finanziari fra banche associate.

Lo SWIFT è un apparato tecnologico che, grazie ad un elaboratore centrale, permette di collegare in tempo reale i terminali operanti presso i centri cambi delle banche collegate. Attraverso la rete SWIFT, gli istituti di credito possono avere le informazioni necessarie ed effettuare le operazioni di compravendita di valuta, colloquiando con le banche controparti delle relative operazioni.

In questo sistema (e in questo c'è la differenza tra CHIPS o sistemi FEDWIRE) i pagamenti di fondi sono svolti direttamente tra le banche coinvolte nell'operazione;

- CHIPS: è un sistema elettronico per trasferire fondi, diretto dall'associazione *New York Clearing Houses*. Il sistema del Chips fu creato nel 1970 per gestire i pagamenti internazionali fatti in dollari, sostituendo gli assegni bancari di carta con una specie di assegno bancario elettronico;

- FEDWIRE: è il sistema principale di trasferimento di soldi elettronico negli Stati Uniti, che collega tutti gli uffici della FED (*Federal Reserve Bank*). Questo sistema è in grado di gestire migliaia di operazioni al giorno e i trasferimenti fatti via FEDWIRE sono considerati immediati e garantiti.

Inoltre, *on line banking* offre la possibilità di fare operazioni finanziarie da casa o dall'ufficio. Questo sistema è stato sviluppato non appena le nuove tecnologie hanno consentito alle istituzioni finanziarie di creare un tessuto capace di connettersi direttamente con il cliente per operazioni finanziarie e specifiche.

Nei Paesi sviluppati, attualmente, è un fenomeno in aumento; negli Stati Uniti, ad esempio, più dell'80% delle istituzioni finanziarie offre questo genere di servizio.

Una delle risposte possibili è quella di definire *standards* più elevati di informazione nei trasferimenti elettronici dei fondi, cosiddetti *swift*⁽¹¹⁶⁾, per evitare che queste transazioni del commercio nazionale e internazionale siano sostanzialmente prive di una giustificazione coerente e non lascino traccia, come a volte accade, delle parti effettive che hanno dato luogo alla transazione.

18. Riciclaggio via Internet

Internet sicuramente sintetizza e riunisce i migliori risultati del progresso, tecnologico e culturale, nelle telecomunicazioni degli ultimi dieci anni. L'indiscussa importanza e le molteplici conseguenze che l'affermarsi della Rete Internet sta apportando nella società dipendono essenzialmente dal fatto che l'interconnessione mondiale delle reti informatiche e la possibilità di accedervi liberamente rappresenta qualcosa che va ben oltre il semplice strumento di comunicazione. Analogamente i rischi di un uso illegale di Internet vanno visti in una duplice ottica, in base alla quale la relativa cyber-criminalità⁽¹¹⁷⁾ si presenta sotto due distinte forme:

L'E-Cash è un sistema che permette pagamenti (per beni o servizi), in sostituzione di soldi in contanti per transazioni commerciali fatte via Internet. L'utilità di questo sistema è che facilita i micro pagamenti, dove le spese dell'operazione bancaria sarebbero più costose del costo del bene o del servizio.

Tecnicamente lavora come una borsa elettronica; i rischi riferiti a questo sistema, per un uso illecito, come riciclaggio di danaro, sono gli stessi delle *Smart Cards*.

Infine le *smart cards* e la borsa elettronica furono sviluppate come un'alternativa ai mezzi tradizionali di pagamento (soldi, assegno bancario e schede del credito). I *microchips* inseriti su questo genere di schede possono essere caricati con un ammontare certo di soldi "elettronici" che possono essere utilizzati come contanti. L'ammontare di soldi inseriti nella scheda è già addebitato sul conto della banca e se la scheda viene persa o rubata, non ci sono ripercussioni finanziarie per l'emittente della scheda. Questo spiega il motivo per cui non c'è alcun interesse da parte delle istituzioni finanziarie a limitare l'ammontare di soldi che può essere accreditato sulla scheda.

(116) - Vedi nota precedente.

(117) - In generale si può sostenere che le forme di manifestazione della criminalità informatica possono essere le più varie e disparate. Infatti, mentre da un lato nella legislazione italiana si può facilmente far riferimento ai *crimini informatici* introdotti dal legislatore con la legge 23 dicembre 1993, n. 547, recante *Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica*, dall'altra parte il panorama delle

- una delinquenza diretta contro il funzionamento stesso dei sistemi e delle risorse informatiche (il fine di questa criminalità è di poter attentare alle infrastrutture: paralisi degli operatori, contraffazione, pirateria informatica, intrusione nei servizi di una impresa a fini distruttivi, ecc...);

violazioni si amplia nel momento in cui si considerano i reati comuni che possono essere più facilmente perpetrati attraverso i sistemi telematici (si pensi, ad esempio, alle richieste estorsive inoltrate con messaggi di posta elettronica). In questo secondo caso si deve ovviamente far riferimento alle preesistenti norme di diritto sostanziale, atteso che la veicolazione delle condotte illegali attraverso i sistemi informatici costituisce la modalità a cui deve corrispondere la maggiore specializzazione degli organismi investigativi e giudiziari di contrasto. La citata legge n. 547/93, pertanto, oltre ad equiparare concettualmente la natura del documento elettronico a quella del documento cartaceo e la comunicazione telefonica a quella telematica, ha novellato il codice penale, introducendo alcune nuove fattispecie di reato che comportano a carico del reo l'irrogazione di pene variabili fino ad un massimo di cinque anni di reclusione.

La stessa legge ha anche ampliato gli strumenti investigativi a disposizione delle forze di polizia, introducendo un nuovo articolo del codice di procedura penale (cfr.: art. 266 *bis* c.p.p.) che ha fornito agli investigatori uno speciale strumento utile al contrasto di questo tipo di criminalità, consistente, principalmente, nella possibilità di effettuare intercettazioni del *flusso di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici*.

Tra le nuove figure di reato informatico, particolare importanza assume l' "*accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*" (art. 615 ter. c.p.), con cui il legislatore ha inteso fornire tutela ad un luogo virtuale, quale quello costituito dalla memoria di un elaboratore elettronico, adottando parametri analoghi a quelli della violazione di domicilio. In tal modo, sanzionando l'intrusione non autorizzata, si tutela il diritto degli utenti di un computer, privati cittadini e/o Pubblica Amministrazione, all'accesso al proprio "domicilio informatico". Altrettanto importante la previsione dell'art. 615 *quater* c.p. (*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*), che ha inteso sanzionare la condotta di chi sottrae o utilizza codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.

Inoltre, il legislatore ha anche fornito tutela contro: gli attentati a impianti informatici di pubblica utilità (art. 420 c.p.); la falsificazione di documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.); la *diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico* (art. 615 *quinquies* c.p.); la *falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche* (artt. 616-617 *sexies* c.p.); l' *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617 *quater* c.p.); il *danneggiamento di sistemi informatici e telematici* (art. 635 *bis* c.p.); la *frode informatica* (art. 640 *terc* c.p.). Di fondamentale importanza è poi la legge 3 agosto 1998, n.269, contenente *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*. Questa, oltre a consentire agli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei

- una delinquenza che utilizza il funzionamento del sistema e delle risorse informatiche come vettore operativo supplementare nell'esecuzione di un'attività illegale (si tratta di una criminalità media e il cyber-riciclaggio di denaro rientra in questa categoria).

Alla luce delle varie esperienze, Internet rappresenta un semplice vettore per il riciclaggio di denaro sporco, alla stregua di altri mezzi più "classici", fornendo però possibilità nuove per la raccolta e l'integrazione del capitale; in tale contesto il pericolo maggiore proviene dalla rapidità delle transazioni e dall'anonimato che esso garantisce.

Internet concreta tutte le opportunità tecniche richieste dai riciclatori al fine di agire senza essere inquisiti, accresce la facilità di riciclaggio ed accelera le varie fasi. Infatti, i vantaggi di Internet per il riciclatore sono:

- la *rapidità di esecuzione*: con qualche clic, senza uscire dal proprio ufficio, è possibile mettere in atto un sistema sofisticato di società schermo al fine di effettuare innumerevoli transazioni finanziarie nel mondo intero;

- l'*anonimato*: questo è garantito per la durata di esecuzione del collegamento e del loro volume senza essere scoperti. Di certo, la traccia è resa difficile per le intermediazioni, per il ricorso alla criptologia⁽¹¹⁸⁾ e per lo sviluppo delle *smart cards*;

- la *flessibilità di strutture* da mettere in atto e la *versatilità dei profitti*: le reti di riciclaggio chiedono meno intermediazione di prima, meno rischio di perdita.

minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, di *procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione*, prevede la possibilità per il personale addetto alla Polizia delle Telecomunicazioni, di effettuare operazioni sottocopertura ovvero di *utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse*.

(118) - Un procedimento di criptaggio è la *stenografia*, poco conosciuta ma facile da usare, in base al quale il messaggio è nascosto all'interno di un'immagine o di un supporto vocale, al fine di non suscitare il sospetto di terzi. Il ricorso alla criptologia tradizionale nell'immagine o nel messaggio vocale stenografato aumenta la sicurezza del trasferente.

Altro sistema è quello del *bouncing*, un meccanismo che fa rimbalzare il messaggio su un sito estraneo ed ignaro di quel che sta accadendo e poi fa pervenire il messaggio al vero destinatario, facendo credere a chi sta controllando Internet, che il dialogo non coinvolge il pericoloso mittente *sotto osservazione*.

Altra metodologia è quella dell'*incapsulamento* dei messaggi occulti nell'"IP header"; tale

Nel caso che siano scoperti, è possibile trasformare, in qualche minuto, la struttura attivata senza essere scoperti;

- *l'assenza di localizzazione del riciclatore*: la molteplicità dei posti d'accesso pubblici rende la localizzazione dell'utente difficile, mentre il telefono mobile nella sfera di Internet è ancora più dannosa;

- *le debolezze giuridiche*: dotati di un'eccellente conoscenza dei diritti, i riciclatori agiscono a partire dai Paesi dove le leggi sono meno esigenti. Essi verificano legalmente gli accordi di cooperazione giuridica tra i Paesi di accoglienza e i Paesi dove i loro averi saranno integrati;

- *la lentezza delle regolamentazioni*: l'instaurazione di una vera cooperazione giudiziaria e di polizia sul *Net* stenta a partire e il *cyber-riciclatore* approfitta della lentezza delle discussioni internazionali sul modo di regolamentare Internet;

- *la difficoltà a perseguire i prestatori di servizio*: è necessario dimostrare la conoscenza della pratica incriminata e la messa a disposizione intenzionalmente dei siti ai fini di riciclaggio. Questa intenzione è molto difficile da provare e soprattutto è difficile intervenire sui siti gestiti direttamente dalla criminalità organizzata.

In Internet si sono individuate in particolare quattro aree di rischio che potrebbero essere agevolmente sfruttate soprattutto dai professionisti della protezione e dell'occultamento dei capitali:

- *Intermediari finanziari on-line*: essi offrono servizi di *asset protection*, *private banking* e servizi finanziari basati essenzialmente sull'estrema confidenzialità, specie quando risiedono in paesi considerati paradisi fiscali;

- *On-line banking*: tale servizio, specie quando viene offerto da Paesi con

metodologia diventa comprensibile se la si paragona al normale traffico postale. Per semplificare la comprensione, si può fare l'esempio di una lettera che può essere intercettata e il cui contenuto può essere letto da chi ne entra in possesso. Il criminale, conoscendo questo rischio, scrive pertanto il vero messaggio sotto al francobollo incollato sulla busta (ovvero il già citato "IP header" dei pacchetti in cui viene suddiviso il messaggio spedito elettronicamente) e riempie il foglio della lettera di informazioni che indirizzano, chi sta controllando la Rete, verso un obiettivo completamente sbagliato.

Altra dinamica è quella del *remailing*, ovvero la tecnica che permette di far perdere le tracce di un certo messaggio mediante il suo inoltramento attraverso più server di posta elettronica che ad ogni passaggio cambiano la "busta" e rendono sempre più anonima l'identità di chi ha spedito la e-mail.

legislazioni restrittive sul segreto bancario, dà la possibilità di operare anonimamente sul circuito bancario internazionale e, per di più, comodamente da casa propria, semplicemente attraverso un computer ed un modem;

- *Commercio in Internet*: l'espansione del commercio elettronico fornirà ai riciclatori del nuovo millennio altre innumerevoli occasioni di riciclaggio, cioè nuove possibilità di occultamento dell'origine criminale del denaro;

- *Gioco d'azzardo on-line*: il business delle case da gioco virtuali è letteralmente esploso in questi ultimi anni tanto che, effettuando una semplice ricerca, vengono riportati centinaia di casinò virtuali. Nel gioco d'azzardo *on-line* si amplificano i rischi già intrinseci in questo tipo di attività, in quanto da una parte Internet consente un totale anonimato del giocatore e dall'altra la collocazione di queste case da gioco virtuali in Paesi dalla normativa anti-riciclaggio a dir poco flessibile che permette di pagare le giocate con qualsiasi forma di pagamento, evitando i pericoli di controllo o di comunicazione delle transazioni sospette a qualche autorità di vigilanza.



Bibliografia

AA. VV., *Economia e criminalità*, Forum organizzato dalla Commissione Parlamentare Antimafia, Roma, 14-15 maggio, 1993.

AA. VV., *Il riciclaggio del denaro nella legislazione civile e penale*, Giuffrè, Milano, 1996.

AA. VV., *La cooperazione tra gli Stati in materia di confisca di proventi di reato e lotta al riciclaggio* (a cura di A. DE GUTTRY e F. PAGANI) CEDAM, Padova, 1996.

AA. VV., *Nuova Guida agli adempimenti antiriciclaggio e antiusura*, Bancaria editrice, Roma, 1998.

G. AMATO, *Il riciclaggio del denaro sporco*, Laurus Robuffo, Roma, 1993.

F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1996.

F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Giuffrè, Milano, 1997.

P. ARLACCHI, *La criminalità organizzata italiana e il riciclaggio di denaro sporco* in AA. VV., *Il riciclaggio dei proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente* (a cura di E. PALOMBI) ESI, Napoli, 1996.

Banca d'Italia, *La tutela della concorrenza nel settore del credito*, settembre 1992.

Banca d'Italia, *Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette*, Roma, novembre 1994.

A. BECCHI - G.M. REY, *L'economia criminale*, Laterza, Bari, 1994.

A. CAMPANA - A. MAGLIAVACCA - M. TAMBURINI, *Organizzare una Sim*, EBC, Trieste, 1991.

A. CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Il Mulino, Bologna, 1996.

F. CASSANO, *Misure di prevenzione patrimoniali e amministrazione dei beni*, Giuffrè, Milano, 1998.

O. COCUZZA, *Segreto Bancario, criminalità organizzata, riciclaggio, evasione fiscale in Italia*, ed. CEDAM, Padova, 1995.

G. COLOMBO, *Il riciclaggio – Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia*, Giuffrè, Milano, 1990.

G. COLOMBO - L. MAGISTRO, *La legislazione antimafia*, Giuffrè, Milano, 1994.

A. CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996.

D'AMATI N., *Il reddito e l'imposta*, Cacucci, Bari, 1992.

L. D'AMBROSIO, *Diritto penale per l'attività di polizia giudiziaria*, CEDAM, Padova, 1995.

L. D'AMBROSIO - P.L. VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, CEDAM, Padova, 1998.

C. DI CASOLA, *Le misure di prevenzione patrimoniali in Atti del nono corso di aggiornamento per magistrati sulle tecniche di indagine Giovanni Falcone*, C.S.M., Frascati, 15-19 aprile 1996.

M. DI RAIMONDO, *Diritto di polizia*, Maggioli, Rimini, 1999.

Documenti CNEL, *Forze sociali, riciclaggio e criminalità economica*, Roma, 1993.

Documenti CNEL, *Stato di attuazione della legge 197/91 sul riciclaggio di denaro sporco*, Roma, 1993.

Documenti CNEL, *Valutazioni ed indicazioni sul mercato del lavoro nei settori maggiormente esposti alla criminalità*, Roma, 1994.

Documenti CNEL, *Legalità economica: risolvere e prevenire il contenzioso civile*, Roma, 1995.

Documenti CNEL, *Valutazioni ed indicazioni su riciclaggio e grande usura*, Roma, 1996.

U. FAVA – G. LUCA, *Le società finanziarie: aspetti civilistici, finanziari, contabili, fiscali e antiriciclaggio*, ETI, Roma-Milano, 1994.

L. FERRAJOLI - B. MELCHIONNA, *La normativa antiriciclaggio*, Pirola, Milano, 3^a ed., 1994.

F. JR. FERRARA - F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, VII edizione, Giuffrè, Milano, 1987.

G. FIANDACA, *Misure di prevenzione in Digesto Discipline Penalistiche*, vol. VIII, UTET, Torino, 1994.

G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale. I delitti contro il Patrimonio*, Zanichelli, Bologna, 1996.

Financial Action Task Force on Money Laundering, *Annual report*, Parigi, 1994-1995.

G.M. FLICK, *Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio*, RIVISTA DELLE SOCIETÀ, n. 2-3, marzo-giugno 1991.

G.M. FLICK, *Accessi al settore finanziario e segnalazione degli intermediari: controlli, obblighi, responsabilità* in RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE, 1994.

A. GRAZIANI - G. MINERVINI - U. BELVISO, *Manuale di diritto commerciale*, Morano, Napoli, 1990.

G. GRAZIANO - N. POLLARI, *I reati societari*, Il sole 24 ore libri, Milano, 1998.

G. LAGANÀ - P. GALLO RIVA - D. MASTROMARCHI, *Bilanci falsi: come nascono le frodi societarie, come scoprirle, come prevenirle*, Il Sole 24 Ore libri, 1995.

A. LAUDATI, *Riciclaggio e intermediazione bancaria*, in *RIVISTA DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA*, 1995.

C. LO CURTO - L. PERINA, *Le misure di prevenzione nel contrasto alla criminalità mafiosa ed organizzata*, U.T.Vi. Tipolito s.r.l., Vicenza, 1996.

A. L. MACCARI - L. MAZZA, *Usura e riciclaggio*, in *RIVISTA DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA*, 1996.

A. MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche incrociate di tutela*, UTET, Torino, 1997.

A. MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, UTET, Torino, 2000.

F. MANTOVANI, *Diritto penale, parte generale*, Cedam, Padova, 1992.

D. MASCIANDARO, *Banche e riciclaggio, analisi economica e regolamentazione*, Milano, 1994.

D. MASCIANDARO - F. BRUNI, *Mercati Finanziari e Riciclaggio. L'Italia nello scenario internazionale*, 1997.

G. NANULA, *Lotta alla mafia*, Giuffrè, Milano, 1999.

M. POLITI, *Limitazioni della libertà personale e controlli di polizia*, Laurus Robuffo, Roma, 1999.

N. POLLARI, *Diritto Tributario: tra principi giuridici ed economia della Finanza pubblica*, Laurus Robuffo, Roma, 1995.

N. POLLARI, *Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalità organizzata*, Laurus Robuffo, Roma, 1996.

Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, *Metodologie e strumenti per le indagini bancarie e patrimoniali*, ottobre 1988.

Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, *Corsi di aggiornamento sulle tecniche di indagine - Giovanni Falcone - Indagini bancarie e patrimoniali*, febbraio 1993.

Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, *Corsi di aggiornamento sulle tecniche di indagine - Paolo Borsellino*, aprile 1995.

G.M. REY, *Analisi economica ed evidenza empirica dell'attività illegale in Italia*, intervento presentato alla XXXIII Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana degli Economisti, ottobre 1982.

U. SAVONA, *Una prima lettura del rapporto fra forme organizzate di criminalità e strategie di contrasto*, relazione presentata al convegno *Mafia, fra vecchi e nuovi paradigmi*, Palermo, maggio 1993.

R. SERRENTINO, *Il segreto bancario in Svizzera*, Laurus Robuffo, Roma, 1998.

G. TURONE, *Tecniche di contrasto al riciclaggio*, in CASSAZIONE PENALE, 1993.

G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 1995.

P.L. VIGNA, *Acquisizione e controllo, da parte della criminalità organizzata, di aree economiche e settori finanziari mediante l'impiego di denaro di illecita provenienza con conseguente distorsione del principio della libera concorrenza di mercato* (da: *Atti del Corso di qualificazione professionale per operatori di polizia dei Paesi comunitari in tema di riciclaggio di proventi illeciti*, svoltosi in Roma dal 30 gennaio al 10 febbraio 1995).

L. VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Giuffrè, Milano, 1970.

M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, nell'ambito della "Raccolta di Studi di Diritto Penale", Giuffrè, Milano, 1997.

